

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

886^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-67

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 69-194

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 195-238

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(2534) CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3596, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti:

MENARDI (AN), relatore	3, 4, 5 e passim
TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti	3, 7, 8 e passim
VALLONE (Mar-DL-U)	3, 8
FABRIS (Misto-Pop-Udeur)	5, 6, 13 e passim
DONATI (Verdi-Un)	6, 10, 13 e passim
GRILLO (FI)	7
MONTALBANO (DS-U)	10, 31, 32 e passim
PETRINI (Mar-DL-U)	15, 19
BOBBIO Luigi (AN)	17, 24
TIRELLI (LP)	17, 18, 19 e passim
PELLEGRINO (UDC)	18
MONCADA (UDC)	18
TOMASSINI (FI)	18, 20, 30
BOLDI (LP)	21
DEMASI (AN)	26

BOSCETTO (FI)	Pag. 26, 29, 36
CIRAMI (UDC)	28, 29
SODANO Calogero (UDC)	32, 33

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.) 9, 10, 22 e passim

Verifiche del numero legale 9

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 14

Discussione:

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria:

CARRARA (FI), relatore	36, 48, 50 e passim
STORACE, ministro della salute	37, 38, 48 e passim
DI GIROLAMO (DS-U)	38
DE PETRIS (Verdi-Un)	40, 42, 53 e passim
AGONI (LP)	42, 54
BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	42
ROLLANDIN (Aut)	44
TATÒ (AN)	45, 58, 60
MURINEDDU (DS-U)	46
SALZANO (UDC)	41, 47
BIANCONI (FI)	48
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute	51, 53, 54 e passim
FALOMI (Misto-Cant)	52
PETERLINI (Aut)	54
BASILE (Mar-DL-U)	58
BOLDI (LP)	60
MASCIONI (DS-U)	60
SODANO Tommaso (Misto-RC)	60, 62

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534:

TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>	Pag. 63, 66
PAGLIARULO (<i>Misto-Com</i>)	63, 65, 66
BRUTTI Paolo (<i>DS-U</i>)	64, 65
BOBBIO Luigi (<i>AN</i>)	65
ZANDA (<i>Mar-DL-U</i>)	65, 66
DONATI (<i>Verdi-Un</i>)	65
FABRIS (<i>Misto-Pop-Udeur</i>)	66

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	67
----------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005 67*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3596:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	69
--	----

Decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184:

Articolo 1 ed emendamenti	69
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	79
Articolo 2	162

DISEGNO DI LEGGE N. 3616:

Ordine del giorno	163
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	163

Decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202:

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno	164
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e ordine del giorno	175
Articolo 2 ed emendamenti	177
Articolo 3, tabella ed emendamento	179
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3	180
Articolo 4 ed emendamenti	181
Articolo 5 ed emendamenti	183

Emendamenti tendente ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	Pag. 188
--	----------

Articolo 6	194
Emendamento al titolo del decreto-legge	194

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Relazione orale del senatore Carrara sul disegno di legge n. 3616	195
Integrazione all'intervento del senatore Tatò nella discussione generale del disegno di legge n. 3616	216
Integrazione all'intervento del senatore Salzano nella discussione generale del disegno di legge n. 3616	220
Integrazione all'intervento della senatrice Bianconi nella discussione generale del disegno di legge n. 3616	222

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 224**CONGEDI E MISSIONI** 233**DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione	233
------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere	234
Trasmissione di atti	234

INTERROGAZIONI

ANNUNZIO	67
Interrogazioni	234

ERRATA CORRIGE 239

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 17.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(2534) CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3596, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, iniziata nella seduta antimeridiana, ricordando che gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.7 (testo 2), 1.8, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203 e 1.204 sono stati ritirati.

Con successive votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.1, 1.302, 1.6/1, 1.6 nel testo emendato, 1.304 (testo 2) e 1.305 e respinge gli emendamenti 1.300, 1.301, 1.2, 1.4 e 1.303.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.9 è stato presentato in una nuova formulazione. (v. *Allegato A*).

MENARDI, *relatore*. È favorevole all'emendamento 1.9 (testo 2). Ritira inoltre l'emendamento 1.400 e, modificando il parere espresso nella seduta antimeridiana, si dichiara a favore dell'1.12.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anche il Governo è favorevole all'1.9 (testo 2).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento.

Sono approvati gli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.100 (identico all'1.306, con conseguente preclusione dell'1.110) e 1.12.

PRESIDENTE. Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 1.0.300 (limitatamente al capoverso articolo 1-*ter*), 1.0.329, 1.0.38, 1.0.308, 1.0.42 (limitatamente ai commi da 2 a 8 del capoverso articolo 1-*bis*), 1.0.338, 1.0.301 (limitatamente ai commi 4 e 6), 1.0.317 (limitatamente al comma 3, lettera *a*), 1.0.65, 1.0.203, 1.0.640, 1.0.325 (testo 2), 1.0.70/1, 1.0.70, 1.0.328 e 1.0.334, nonché parere condizionato sugli emendamenti 1.7 (testo corretto) e 1.304. Ricorda altresì che gli emendamenti 1.0.470, 1.0.84 e 1.0.85 sono stati ritirati.

MENARDI, *relatore*. Ritira gli emendamenti 1.0.6, 1.0.306, 1.0.12 (testo corretto), 1.0.19, 1.0.21, 1.0.32, 1.0.49, 1.0.318, 1.0.640, 1.0.331, 1.0.332, 1.0.334, 1.0.335, 1.0.318 e 1.0.62 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.0.320. Chiede di accantonare gli emendamenti 1.0.38 e 1.0.325, per approfondire il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ed eventualmente proporre ulteriori formulazioni. È favorevole agli emendamenti 1.0.1/1 (testo corretto), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 (testo 2), 1.0.5, 1.0.500, 1.0.304, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.307, 1.0.13/1,

1.0.13, 1.0.18, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.44, 1.0.501, 1.0.50 (di cui chiede una correzione), 1.0.51/1, 1.0.51, 1.0.314 (testo 2), 1.0.53, 1.0.502, 1.0.323, 1.0.324, 1.0.70 (testo 2) e 1.0.330. Si rimette alla valutazione dell'Assemblea per gli emendamenti 1.0.100, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.17 ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Protesta per l'autonoma e scorretta decisione del relatore di ritirare alcuni emendamenti concordati ed approvati dalla Commissione, che hanno indotto alcuni senatori dell'opposizione a non formulare ulteriori proposte emendative.

DONATI (*Verdi-Un*). Concorda con le osservazioni del senatore Fabris e chiede un chiarimento sulla decisione del relatore, considerata altresì l'assenza di un parere contrario della Commissione bilancio o di un problema di copertura finanziaria per molti degli emendamenti ritirati.

GRILLO (*FI*). Successivamente all'unanime approvazione da parte della Commissione dell'emendamento 1.0.21, che dunque non può essere ritirato, il Governo ha fatto però presente che la disposizione contrasta con la normativa europea e che è in corso di elaborazione una direttiva comunitaria al riguardo.

PRESIDENTE. Il relatore non ha la facoltà di ritirare gli emendamenti approvati dalla Commissione, ma sugli stessi può esprimere un parere contrario.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti su cui si è manifestata una positiva convergenza in Commissione, mentre si riserva di esprimere la propria valutazione sugli identici emendamenti 1.0.14, 1.0.15 e 1.0.17, sui quali il relatore si è rimesso all'Aula. Infine, condivide l'orientamento del relatore sull'emendamento 1.0.38, per cui chiede alla Commissione bilancio di riconsiderare il parere contrario su un emendamento particolarmente rilevante ai fini della sicurezza.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 1.0.300. Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore VALLONE, è approvato l'emendamento 1.0.1/1 (testo corretto). Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.0.1 nel testo emendato, 1.0.2, 1.0.3 (testo 2), 1.0.5, 1.0.500 (con preclusione dell'emendamento 1.0.6), 1.0.304, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.200 (testo corretto), 1.0.100, 1.0.201, 1.0.307, 1.0.13/1 e 1.0.13 nel testo emendato. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-Un) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 1.0.301. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.0.302, 1.0.305, 1.0.9 e 1.0.12 (testo corretto).

MENARDI, *relatore*. Modificando il parere è precedentemente espresso, si dichiara contrario all'emendamento 1.0.14, finalizzato a conservare il monopolio dello Stato sulla produzione delle targhe dei veicoli.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Si rimette all'Aula sull'emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 1.0.14 (identico agli emendamenti 1.0.15 e 1.0.17). Il Senato approva quindi l'emendamento 1.0.18.

MENARDI, *relatore*. Si dichiara contrario all'emendamento 1.0.19, approvato dalla Commissione, perché la norma relativa ai requisiti per la guida dei quadricicli è già entrata in vigore.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Contrariamente a quanto sostenuto dal relatore, la norma non è ancora in vigore.

DONATI (*Verdi-Un*). Anche in considerazione della scarsa sicurezza dei quadricicli, l'emendamento 1.0.19, di cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, prevede che i maggiorenni privi di patente debbano conseguire un apposito certificato; è una decisione che non può essere preclusa dalla preparazione di una direttiva comunitaria al riguardo.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.0.19.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.0.21, in quanto le condivisibili esigenze segnalate dalla senatrice Donati sono già tutelate dalla normativa.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Non è prevista alcuna direttiva comunitaria sulle prove di resistenza dei quadricicli, mentre numerosi Paesi europei hanno previsto a 16 anni il limite per la guida di questi veicoli e addirittura in Germania è necessaria una speciale patente. Pertanto, invita l'Assemblea a non recepire pressioni esterne ed il relatore a motivare diversamente il proprio parere contrario.

DONATI (*Verdi-Un*). Annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.0.21, che per la guida dei quadricicli, in analogia alla normativa tedesca, prevede l'età minima di 16 anni ed il conseguimento di un apposito certificato di idoneità.

MENARDI, *relatore*. In considerazione dei persuasivi interventi dei senatori Fabris e Donati, chiede di poter modificare il parere precedentemente espresso, rimettendosi al Governo sull'emendamento 1.0.21.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Privilegiando la sicurezza sugli interessi, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

BOBBIO Luigi (AN). Annuncia il voto favorevole del Gruppo, condividendo la valutazione del Governo sul rapporto tra sicurezza ed interessi.

TIRELLI (LP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo.

MONCADA (UDC). Il Gruppo voterà a favore dell'emendamento, sottolineando la sensibilità del Governo verso la sicurezza dei giovani.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.21 (con preclusione dell'emendamento 1.0.22).

TOMASSINI (FI). A titolo personale annuncia voto contrario all'emendamento 1.0.23 che, abrogando una norma recentemente approvata dal Parlamento, non consente a coloro cui sia stata sospesa la patente di utilizzare i ciclomotori. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI (LP). Dichiaro il voto contrario del Gruppo ad una proposta che introduce una disparità di trattamento e provoca disagio soprattutto alle persone anziane.

Il Senato respinge l'emendamento 1.0.23.

PETRINI (Mar-DL-U). Annuncia il voto contrario all'emendamento 1.0.24 che, sopprimendo una norma approvata a larga maggioranza che consente transitoriamente ai medici di base di valutare l'idoneità alla guida nelle zone rurali, rappresenta un ennesimo caso di schizofrenia legislativa. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (LP). Dichiaro il voto contrario del Gruppo ad una proposta che prevede un inutile appesantimento burocratico.

TOMASSINI (FI). Condivide le valutazioni espresse dal collega Tirelli.

MENARDI, *relatore*. Prende atto delle dichiarazioni espresse e modifica il parere precedentemente espresso, rimettendosi alla valutazione dell'Assemblea.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anche il Governo si rimette all'Aula, sottolineando però che la valutazione dell'idoneità alla guida non è questione di secondaria importanza rispetto all'obiettivo di aumentare la sicurezza.

BOLDI (LP). In dissenso dal proprio Gruppo si asterrà, ma stigmatizza la scarsa fiducia nella valutazione dei medici di base manifestata dal Vice Ministro. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Dichiaro voto contrario all'emendamento, sottolineando che ciò non implica l'abolizione di un controllo.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 1.0.24 e 1.0.32.

DONATI (Verdi-Un). Chiede la votazione dell'emendamento 1.0.38, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un discutibile parere contrario, e dichiara il voto favorevole del Gruppo ad una proposta importante che, anche secondo la valutazione del Governo, non comporta maggiori spese.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 1.0.38.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.308 è improcedibile.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.0.40, 1.0.42 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.309), 1.0.43 e 1.0.45 e approva l'emendamento 1.0.44.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Dichiaro un voto favorevole all'emendamento 1.0.46, in considerazione del fatto che, nonostante gli annunci del Ministro competente, i gestori delle autostrade non hanno diminuito i limiti massimi di velocità.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.0.46, 1.0.310, 1.0.48 e 1.0.311.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.0.470 è stato ritirato.

BOBBIO Luigi (AN). Sottolineando che la misura di confisca ha dato prova di efficacia deterrente, chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.0.501, 1.0.502 e 1.0.319 (testo 2), al fine di ricercare una sintesi tra proposte in identica materia che presentano profili di incompatibilità. *(Applausi dei senatori Demasi e Gubetti)*.

PRESIDENTE. Si potrebbe votare per primo l'emendamento 1.0.319 (testo 2).

PELLEGRINO (UDC). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 1.0.319 (testo 2).

DEMASI (*AN*). Sottoscrive, insieme a numerosi senatori del Gruppo, l'emendamento 1.0.319 (testo 2).

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Aggiunge la firma all'emendamento presentato dal senatore Bobbio.

BOSCETTO (*FI*). Chiede che sia accantonato anche dell'emendamento 1.0.320, recante disposizioni in materia di confisca.

TIRELLI (*LP*). Se si voterà per primo l'emendamento 1.0.319 (testo 2), si potrebbe procedere ad un successivo coordinamento con le proposte di contenuto analogo.

MENARDI, *relatore*. Si dichiara favorevole alla richiesta di accantonare gli emendamenti 1.0.501, 1.0.502, 1.0.319 (testo 2) e 1.0.320.

PRESIDENTE. Per consentire la ricerca di una sintesi tra le proposte in esame, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 18,45.

PRESIDENTE. In attesa della definizione di un testo concordato, accantona gli emendamenti 1.0.501, 1.0.49, 1.0.319 (testo 2), 1.0.502, 1.0.320, 1.0.570, 1.0.321, 1.0.58, 1.0.322 e 1.0.202.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.0.312 e 1.0.313, con conseguente preclusione dell'emendamento 1.0.338. Il Senato approva gli emendamenti 1.0.50 (testo 2), 1.0.51/1 e 1.0.51 nel testo emendato.

CIRAMI (*UDC*). Sottolinea che nell'emendamento 1.0.314 (testo 2) si prevede la confisca del veicolo con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, senza distinguere l'ipotesi in cui tale veicolo sia di proprietà di terzi, come nel caso di veicoli noleggiati o rubati.

BOSCETTO (*FI*). I provvedimenti di confisca per definizione colpiscono beni di proprietà. Chiede tuttavia che l'emendamento 1.0.314 (testo 2) venga accantonato, al fine di valutare l'osservazione del senatore Cirami.

DONATI (*Verdi-Un*). Chiede vengano accantonati anche gli emendamenti 1.0.315 e 1.0.316, riguardanti la stessa materia.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.0.52, 1.0.317 (per le parti non improcedibili), 1.0.61 e 1.0.62 ed approva gli emendamenti 1.0.53 e 1.0.323.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.318 è stato ritirato.

TOMASSINI (FI). Dichiaro voto contrario all'emendamento 1.0.324 che reintroduce il divieto dell'uso dei ciclomotori per gli automobilisti cui sia stata ritirata la patente, norma già respinta dal Senato in occasione dell'esame dell'emendamento 1.0.23.

TIRELLI (LP). Dichiaro il voto contrario della Lega all'emendamento 1.0.324.

Il Senato respinge l'emendamento 1.0.324.

PRESIDENTE. Avverte che è stato presentato il testo 3 dell'emendamento 1.0.325 (v. *Allegato A*) e che su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MENARDI, *relatore*. Si rimette all'Assemblea.

MONTALBANO (DS-U). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, nella considerazione che la proposta, limitando l'ambito di applicazione dei controlli dei Comuni sulla velocità dei veicoli, non comporta nuove o maggiori spese.

TIRELLI (LP). Dichiaro il voto contrario della Lega, ritenendo che una legge nazionale non debba limitare la potestà dei sindaci di installare nell'ambito del territorio comunale strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli.

DONATI (Verdi-Un). Dichiaro il voto contrario dei Verdi, ricordando che, proprio per evitare gli abusi sottolineati dal senatore Montalbano, è prevista l'autorizzazione del prefetto sulle richieste dei Comuni di installazione degli strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli.

SODANO Calogero (UDC). Dichiaro a titolo personale il voto favorevole all'emendamento 1.0.325 (testo 3).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.0.325 (testo 3).

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibili gli emendamenti 1.0.65, 1.0.203 e 1.0.640 e ricorda che l'emendamento 1.0.67 è improponibile. Dà quindi lettura del nuovo parere della Commissione bilancio sugli

emendamenti 1.0.70 (testo 2)/1 e 1.0.70 (testo 2). (v. *Resoconto stenografico*).

MENARDI, *relatore*. E' favorevole alla riformulazione dei due emendamenti.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Concorde con il relatore.

Sono approvati gli emendamenti 1.0.70 (testo 2)/1 e 1.0.70 (testo 3), nel testo emendato, nonché l'emendamento 1.0.330.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Ribadisce le critiche già espresse nella seduta antimeridiana sulla dichiarazione di improponibilità di molti emendamenti per estraneità alla materia oggetto del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ricorda che in materia la decisione della Presidenza è insindacabile e che gli emendamenti da 1.0.71 a 1.0.328 nonché da 1.0.331 a 1.0.337 sono improponibili, mentre l'emendamento 1.0.329 è improcedibile. Riprende l'esame dell'emendamento 1.0.501, precedentemente accantonato.

MENARDI, *relatore*. Poiché le perplessità non sono state superate, propone di votare l'emendamento nel testo originario.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Per venire incontro alle richieste di riformulazione avanzate da alcuni senatori, il Governo è disponibile ad un ulteriore accantonamento dell'emendamento 1.0.501. (*Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Fasolino e D'Ippolito*).

BOSCETTO (*FI*). In effetti, la soluzione scaturita dall'incontro tra il Vice Ministro, il relatore ed alcuni membri dell'8a Commissione è in corso di redazione. Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.0.314 (testo 2), ritiene opportuna la sua votazione nell'attuale formulazione, su cui si sono espressi in senso favorevole il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.314 (testo 2), con conseguente preclusione dei successivi 1.0.315 e 1.0.316.

PRESIDENTE. Sospende l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di guida dei veicoli e di patente a punti e, non facendosi osservazioni, passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

CARRARA, *relatore*. Nel consegnare il testo scritto della relazione, sollecita la rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, affinché il Governo possa rappresentare l'Italia nell'incontro dei Ministri della salute che si svolgerà a Londra nelle giornate di domani e dopodomani. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

STORACE, *ministro della salute*. Si associa all'invito del relatore alla celerità dell'esame ed auspica un'approvazione unanime del disegno di legge di conversione, data la delicatezza della materia e la consapevolezza della drammaticità dei rischi per la salute dei cittadini. Dichiaro fin d'ora la disponibilità del Governo a recepire le richieste dell'opposizione, ad esempio per quanto riguarda l'Ospedale Spallanzani di Roma o l'Istituto profilattico di Teramo, assicurando a tal fine di avere già ritirato alcune proposte che questa mattina hanno suscitato forti critiche in Commissione. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Pur ritenendo che nella fase attuale si rischi di alimentare un allarmismo eccessivo, soprattutto in considerazione dell'egregia reazione del Servizio sanitario nazionale di fronte ad analoghe precedenti emergenze e della predisposizione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità fin dal 1998 di un piano strategico per l'operatività dei Governi nazionali e delle strutture internazionali in caso di pandemia, condivide in questa occasione l'opportunità del ricorso alla decretazione d'urgenza. Ritiene altresì condivisibile l'istituzione di un centro nazionale di prevenzione e controllo della malattia e di uno specifico Dipartimento all'interno del Ministero, con relativo potenziamento delle forze dell'Arma dei carabinieri attive in tali materie e dei veterinari, la cui posizione dovrebbe tuttavia essere stabilizzata. Inoltre, pur comprendendo la necessità di una tempestiva prenotazione dei vaccini, è necessaria maggiore prudenza nell'uso dei farmaci antivirali. Per questi ed altri possibili miglioramenti del testo del decreto-legge, condiviso comunque nelle sue finalità, annuncia la presentazione di alcuni emendamenti. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Anche il suo Gruppo condivide la necessità di intervento urgente per predisporre gli strumenti di prevenzione ed eventualmente di lotta efficace alla diffusione dell'influenza aviaria. A differenza di quanto già accaduto in analoghe situazioni, ad esempio in occasione della cosiddetta epidemia della mucca pazza, occorre dare atto che questa volta l'Italia ha reagito con strumenti preventivi a tutela della salute dei cittadini, procedendo all'etichettatura e alla tracciabilità delle carni avicole, ma è necessario prevedere la stabilizzazione delle figure professionali dei veterinari. Un'ulteriore misura potrebbe essere rappresentata dal miglioramento della qualità degli allevamenti, per agevolare la bonifica in caso di contagio, misura che avrebbe anche ripercussioni positive sotto il profilo economico. A parte la riformulazione dell'emendamento che prevede l'intervento precauzionale del Governo con ordinanza per regolamentare l'attività venatoria nei confronti degli uccelli migratori, si rammarica che non sia stata ancora attivata in Italia l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare ed auspica maggiore cautela, anche sotto il profilo mediatico, per l'accaparramento dei vaccini in vista di un'eventuale situazione di emergenza. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U*).

AGONI (*LP*). Dà lettura dell'ordine del giorno G1 che impegna il Governo al riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna quale ente strumentale e operativo del Ministero della salute in materia di attività di cooperazione internazionale e di alta formazione.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Il decreto-legge in esame riguarda il rischio di una pandemia sanitaria che potrebbe investire davvero tutto il globo e per la quale l'OMS ha lanciato l'allarme, data anche la grande incertezza che riguarda taluni aspetti e principalmente la rapidità di mutazione e la potenzialità infettiva di uno dei sottotipi di *virus* aviario, mentre appare purtroppo accertata la sua trasmissibilità da uomo a uomo in alcuni Paesi del Sud-Est asiatico e la resistenza a farmaci antivirali, perché l'attuale vaccino è utile soprattutto nella fase iniziale della malattia. Sollecita il Governo a porre maggiore attenzione alla vicenda dell'aumento di produzione degli antivirali, ancora insufficiente nel testo del decreto-legge, pur riconoscendo la disponibilità ad accogliere talune perplessità espresse questa mattina dall'opposizione in Commissione. Esprime ancora una volta il rammarico, soprattutto di fronte ad un'eventuale emergenza sanitaria, per la scarsità di risorse a sostegno della ricerca in campo farmaceutico e scientifico. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ROLLANDIN (*Aut*). Premesso che la particolarità italiana, per cui il settore veterinario dipende dalla sanità, consente un'esperienza unica in Europa, sottolinea gli aspetti positivi del provvedimento, soprattutto la realizzazione di un centro di coordinamento per combattere il pericolo della pandemia attraverso una fruttuosa collaborazione con le Regioni. Gli aspetti critici risiedono nell'insufficienza dei fondi per gli istituti zoo-

profilattici, che rappresentano invece la rete che ha consentito di prevenire il contagio della cosiddetta mucca pazza, e l'insufficienza degli interventi per garantire una corretta informazione ai cittadini ed evitare sia l'inutile ricorso ai farmaci, sia l'immotivata rinuncia al consumo di pollame, che non presenta alcun rischio di contagio. In ogni caso, tale circostanza rafforza l'esigenza dell'individuazione e dell'etichettatura dei capi, che rappresenta l'unica efficace protezione dei consumatori. (*Applausi dal Gruppo Aut e delle senatrici Boldi e Bianconi*).

TATÒ (AN). Consegna il testo scritto dell'intervento (v. *Allegato B*) sottolineando il positivo lavoro svolto dal Ministro della salute e dalla 12a Commissione permanente del Senato. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MURINEDDU (DS-U). I rappresentanti del Gruppo in Commissione agricoltura hanno manifestato l'esigenza di apportare ulteriori miglioramenti al testo del decreto-legge, garantendo in primo luogo un maggiore coinvolgimento del Ministero dell'agricoltura, relegato invece in posizione marginale. Questa ulteriore emergenza evidenzia l'esigenza di una maggiore sensibilità alla condizione degli animali, visto che la brutalità di alcune pratiche di allevamento provoca pericolose malattie. È necessario inoltre integrare il provvedimento con la previsione di indennità compensative agli allevatori avicoli in relazione alla perdita di reddito, mentre è insufficiente l'attenzione dimostrata dal Ministro nei confronti del pericolo di contagio rappresentato dal turismo venatorio.

SALZANO (UDC). Consegna il testo dell'intervento (v. *Allegato B*) plaudendo al tempestivo intervento del Governo. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

BIANCONI (FI). È necessario evitare inutili allarmismi e sono pertanto strumentali le accuse al Ministro della salute per non avere sospeso la caccia. Ringrazia gli operatori che garantiscono la salute dei cittadini e consegna il testo scritto dell'intervento. (v. *Allegato B*) (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica, dà lettura del parere della 5^a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti. (v. *Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G1 e degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.6, 1.2, 1.14, 1.13, 1.106, 1.100, 1.103, 1.200, 1.104 e 1.0.1 e che l'emendamento 1.105 è stato ritirato.

CARRARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1, nonché sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.500, 1.9, 1.510, 1.501 e 1.11 (testo 2) (v. *Allegato A*). Ritira gli emendamenti 1.200 e 1.0.1. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.103 e 1.14 ed il senatore Agoni a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.106. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno G1 e concorda con il relatore per quanto riguarda gli emendamenti.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.500 (con conseguente preclusione dell'1.6), 1.9 e 1.510 e respinge gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.101 e 1.102.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.100 e 1.2 sono improcedibili.

FALOMI (*Misto-Cant*). Trasforma l'emendamento 1.103 nell'ordine del giorno G1.103 (v. *Allegato A*) che, per evitare disparità di trattamento impegna il Governo a convertire i contratti di collaborazione di cui già si avvale il Ministero della salute in contratti di lavoro di durata triennale.

CARRARA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Ritira gli emendamenti 1.104 e 1.15 e sottoscrive l'ordine del giorno G1.103.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.501 e 1.11 (testo 2), con preclusione degli emendamenti 1.12, 1.107 e 1.108.

AGONI (*LP*). Trasforma l'emendamento 1.106 nell'ordine del giorno G1.106 (v. *Allegato A*).

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.14 e 1.13 sono improcedibili.

PETERLINI (*Aut*). Trasforma l'emendamento 1.0.2 nell'ordine del giorno G1.102 (v. *Allegato A*).

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

CARRARA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 2.1 (testo 2) (v. *Allegato A*), che ricomprende il 2.500, e contrario al 2.3.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 2.1 (testo 2), con preclusione degli emendamenti 2.500 e 2.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.100.

CARRARA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 3.500 contrario al 3.0.100.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Ritira il 3.0.100 ed esprime parere favorevole al 3.500.

Il Senato approva l'emendamento 3.500.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.1.

CARRARA, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 4.500, 4.2 e 4.3 e contrario al 4.1.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 è improcedibile.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 4.500, 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.1, 5.2 e 5.0.2 e parere condizionato sugli emendamenti 5.0.100 e 5.0.1.

CARRARA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 5.500. Ritira gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.0.1/1, 5.0.1 (testo 2), 5.0.2 e Tit.1. È contrario all'emendamento 5.0.100 (testo 2) ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.100, 5.3 e 5.4.

STORACE, *ministro della salute*. Concorda con il relatore, rammaricandosi che per il parere contrario della Commissione bilancio non possano trovare accoglimento emendamenti che prevedono importanti misure a ristoro dei produttori colpiti della crisi e che spera possano trovare adeguata copertura finanziaria nell'esame alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'emendamento 5. 100 è improcedibile.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.0.100 (testo 2) e approva l'emendamento 5.500.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Apprezzando la disponibilità del Ministro a considerare la possibilità di sospendere l'attività venatoria e ad assumere impegni per la stabilizzazione del personale sanitario, dichiara il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi del senatore Salzano*).

BASILE (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole della Margherita ad un provvedimento che reca misure urgenti e necessarie per prevenire il rischio di una pandemia e per sostenere un settore dell'agricoltura italiana duramente colpito dalla diminuzione dei consumi e dei prezzi. Evidenziando la necessità di ricercare una strategia a livello europeo, manifesta perplessità sull'istituzione del Centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali, sulle assunzioni di veterinari e di carabinieri, sui nuovi compiti attribuiti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sul carattere provvisorio delle misure di risarcimento dei danni e sull'insufficienza dei fondi per il finanziamento di una campagna di informazione. (*Applausi della senatrice De Petris*).

TATÒ (*AN*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

BOLDI (*LP*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Padana, esprimendo apprezzamento per gli impegni assunti dal Ministro in ordine alla stabilizzazione del personale precario e alle misure di ristoro per gli allevatori, e raccomandando la diffusione di un'informazione puntuale. (*Applausi dei senatori Carrara e Morselli*).

MASCIONI (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra ad un provvedimento nei confronti del quale il Governo ha adottato un atteggiamento improntato al necessario realismo, ri-

nunciando a disposizioni non pertinenti e assumendo in Aula impegni precisi per il personale e per il finanziamento degli istituti zooprofilattici.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Rifondazione Comunista non può unirsi al coro dei consensi perché, sebbene migliorato, il provvedimento alimenta un clima allarmistico adottando misure parziali e controproducenti, quali la centralizzazione dei meccanismi di prevenzione e l'erogazione di finanziamenti indiscriminati ad un settore monopolistico. Attualmente non è possibile la produzione di alcun farmaco antivirale e autorevoli epidemiologi ritengono che la vaccinazione comporti il rischio di scatenare una risposta iperimmune o di incrementare la combinazione del *virus* con altri ceppi influenzali. Per affrontare l'emergenza sarebbe stata necessaria una politica di finanziamento della sanità pubblica e delle Regioni, capace di dare priorità alla messa in sicurezza degli allevamenti industriali e al sostegno di aziende che scelgono strategie di riconversione produttiva basate sulla qualità, il rispetto dell'ambiente e del benessere animale.

STORACE, *ministro della salute*. Ringrazia il Senato per la celere approvazione di un provvedimento capace di dare una risposta all'apprensione delle persone e di trasmettere un segnale agli allevatori in difficoltà e al personale specializzato impegnato sul fronte dell'emergenza. Auspica un ripensamento da parte di Rifondazione Comunista, anche perché le Regioni sono coinvolte nella creazione di un centro di informazioni sull'influenza aviaria. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP*).

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria».

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.0.900, da intendersi illustrato.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.900.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Pur non condividendo la soluzione adottata per la confisca, che equipara una violazione amministrativa ad un reato, annuncia l'astensione dei Comunisti italiani per salutare positivamente l'eliminazione di una sanzione pecuniaria che avrebbe potuto essere superiore al valore del bene e per la riduzione del fermo amministrativo.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Annuncia l'astensione del Gruppo nella votazione dell'emendamento, segnalando però che il mancato chiarimento di alcune circostanze, ad esempio il caso in cui il soggetto sanzionato non sia proprietario del veicolo, e le imprecisioni rispetto alla ricorrenza del fermo amministrativo e del sequestro, rendono difficile l'interpretazione del testo.

BOBBIO Luigi (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento in votazione.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Annuncia l'astensione della Margherita. (*Applausi del senatore Consolo*).

Il Senato approva l'emendamento 1.0.900.

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.0.501, 1.0.49, 1.0.319 (testo 2), 1.0.320, 1.0.502, 1.0.570, 1.0.321, 1.0.58, 1.0.322 e 1.0.202. Passa alla votazione finale.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Dichiaro l'astensione del Gruppo sull'intero provvedimento.

DONATI (*Verdi-Un*). Annuncia l'astensione dei Verdi nella votazione finale.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Dichiaro l'astensione dei Comunisti italiani.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Annuncia l'astensione della Margherita.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Il Gruppo si asterrà nella votazione finale.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ringrazia il Senato per l'ottimo lavoro svolto.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3596, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2534.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, per decisione unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, l'esame del disegno di legge costituzionale recante modifiche allo Statuto della regione siciliana, è rinviato, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, ad una data successiva alla conclusione della sessione finanziaria. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 20 ottobre.

La seduta termina alle ore 20,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 17,08*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3596) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti*

(2534) *CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti (Relazione orale) (ore 17,10)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3596, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3596.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dal senatore Boschetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.301, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.302, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.303, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 1.7 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.304 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.8, 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.305, presentato dal senatore Chirilli.

È approvato.

L'emendamento 1.9 del senatore Zanda è stato riformulato. Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo di tale emendamento.

MENARDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.9 (testo 2).

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.9 (testo 2).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiedo di aggiungere la firma all'emendamento del senatore Zanda.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.9 (testo 2), presentato dai senatori Zanda e Vallone.

È approvato.

L'emendamento 1.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.306, presentato dal senatore Zanda.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.110.

MENARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, rettificando quanto detto questa mattina, ritiro l'emendamento 1.400 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.12.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla Commissione, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Zanda.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto-legge.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.300 e favorevole sugli emendamenti 1.0.1/1 (testo corretto), 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.301 e 1.0.302.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.5. Ritiro l'emendamento 1.0.6 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.500 che lo sostituisce. Il mio parere è favorevole sugli emendamenti 1.0.304, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.200 (testo corretto), mentre è contrario sugli emendamenti 1.0.305 e 1.0.9.

Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 1.0.100 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.201. Ritiro gli emendamenti 1.0.306 e 1.0.12 (testo corretto). Il mio parere è favorevole sugli emendamenti 1.0.307, 1.0.13/1 e 1.0.13, mentre sugli emendamenti identici 1.0.14, 1.0.15 e 1.0.17 mi rimetto all'Aula. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.18 e ritiro gli emendamenti 1.0.19 e 1.0.21.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.22 e favorevole sugli emendamenti 1.0.23 e 1.0.24. Ritiro l'emendamento 1.0.32.

Sull'emendamento 1.0.38, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario. Mi permetto, con molta umiltà, di chiedere la ragione per la quale è stato espresso tale parere contrario, in quanto – a nostro avviso – la disposizione non comporta alcun aumento di spesa. Chiedo pertanto di accantonare questo emendamento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.308 e 1.0.40. Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 1.0.42, essendo stato espresso un parere contrario dalla 5^a Commissione, nonché sugli emendamenti 1.0.309 e 1.0.43. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.0.44.

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 1.0.45, 1.0.46 e 1.0.310. L'emendamento 1.0.470 è ritirato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.48 e 1.0.311. Ritiro l'emendamento 1.0.49 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.501 che lo sostituisce.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.312, 1.0.313 e 1.0.338, su cui vi è anche il parere contrario della 5^a Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.50, il parere è favorevole con una piccolissima correzione del testo. Al secondo capoverso, comma 7-*bis*, le cifre «1.626,45» e «6.506,85», sono sostituite dalle altre «1.626» e «6.507»; sono poi soppresse le parole «nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida». Le stesse modifiche sono anche da apportare al successivo comma 4-*bis*.

Il mio parere è favorevole sugli emendamenti 1.0.51/1, 1.0.51 e 1.0.314 (testo 2), mentre è contrario sugli emendamenti 1.0.315, 1.0.316 e 1.0.52. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.53 e contrario sull'emendamento 1.0.317, su cui vi è anche parere contrario della 5^a Commissione.

Ritiro il mio emendamento 1.0.318, mentre il mio parere è contrario sull'emendamento 1.0.319 (testo 2). Invito al ritiro dell'emendamento 1.0.320, mentre l'emendamento 1.0.570 è stato trasformato nell'emendamento 1.0.502, a mia firma, che invito ad approvare.

Parere contrario sugli emendamenti 1.0.321, 1.0.58, 1.0.322, 1.0.202 e 1.0.61 (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Parere favorevole sugli emendamenti 1.0.323 e 1.0.324, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.325 (testo 2), so che il senatore Montalbano ha predisposto una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Su questo emendamento, senatore Menardi, la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, la nuova formulazione, per quanto mi risulta, è già stata trasmessa alla 5^a Commissione. Faccio presente che essa non comporta alcun aumento di spesa; in ogni caso, chiedo l'accantonamento dell'emendamento.

Sull'emendamento 1.0.65 c'è il parere contrario della 5^a Commissione, pertanto il mio parere è negativo. Lo stesso vale per l'emendamento 1.0.203.

Ritiro l'emendamento 1.0.640. L'emendamento 1.0.67 è improponibile. Sull'emendamento 1.0.70/1 c'è il parere negativo della 5^a Commissione, per cui il mio parere è contrario, mentre dell'emendamento 1.0.70 esiste una nuova formulazione.

Gli emendamenti da 1.0.71 a 1.0.328 sono improponibili.

Sull'emendamento 1.0.329 c'è il parere contrario della Commissione bilancio, pertanto il mio parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.330.

Gli emendamenti da 1.0.331 a 1.0.337 sono improponibili.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, intervengo, ritenendo di interpretare anche il pensiero di altri colleghi della Commissione.

Non capisco come si permetta il relatore – e mi rivolgo anche al presidente Grillo – di ritirare degli emendamenti, su cui adesso è stato chiesto il parere del Governo, concordati in Commissione. Io non ho presentato alcune proposte di modifica proprio perché assorbite dal testo concordato in Commissione. È un atteggiamento assolutamente inaccettabile anche per la correttezza dei nostri rapporti, ma soprattutto per rispetto del lavoro parlamentare che abbiamo svolto insieme.

In Commissione si era concordato un testo ed io e altri colleghi non abbiamo presentato emendamenti perché assorbiti da quest'ultimo. Ebbene, nel pomeriggio arriva in Aula il relatore e si permette di ritirare emendamenti della Commissione, senza avere sentito la Commissione medesima. Lo trovo di una scorrettezza unica anche per il procedere dei nostri lavori.

Voglio denunciare questo fatto.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, la questione è molto semplice. Abbiamo svolto una lunga discussione in Commissione; sono stati accolti o respinti alcuni emendamenti e quelli accolti sono diventati emendamenti della Commissione. Per tale motivo, ritengo che il relatore non possa ritirarli, anche perché conseguentemente non abbiamo presentato in Aula emendamenti simili, in parte perché assorbiti, in parte perché accolti. Trattandosi di emendamenti approvati in Commissione non è possibile che il relatore li ritiri.

Su tali emendamenti – lo sottolineo – non c'è il parere contrario della 5^a Commissione, non ci sono questioni di copertura, si tratta di ripristinare un minimo di vere e proprie regole ai fini della sicurezza. L'opposizione ha ottenuto in Commissione alcuni risultati importanti, perché condivisi dalla maggioranza a seguito di un confronto molto acceso, che chiedo non vengano eliminati con questo ritiro da parte del relatore che ritengo davvero inopportuno.

Non vorrei nemmeno, signor Presidente (e anticipo una sua possibile risposta), dover fare nostri gli emendamenti della Commissione, perché sarebbe un modo alquanto improprio di lavorare; comunque, se costretti, faremo anche questo (si tratta di norme molto delicate che hanno veramente a che fare con la vita e la sicurezza sulle nostre strade).

Le chiedo pertanto di riferirci, di volta in volta, esattamente qual è l'opinione del relatore e quindi quali sono gli emendamenti ritirati, anche perché, tra modifiche annunciate, brusio d'Aula e quant'altro è molto difficile orientarsi.

Credo che addivenire ad un assorbimento o ad un parere contrario da parte del relatore sarebbe la soluzione; il relatore potrà motivare il suo pa-

rere contrario e l'Aula si esprimerà, ma non credo si possa d'ufficio reprimere in questo modo il lavoro che la Commissione ha svolto su numerosi emendamenti, qui riproposti come emendamenti della Commissione.

GRILLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, in realtà... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). Vorrei un po' di attenzione. (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, stiamo dibattendo un argomento abbastanza importante.

GRILLO (FI). La velocità con cui sono stati espressi i pareri, in realtà, ha ingenerato un equivoco che mi permetto di chiarire.

Hanno ragione il senatore Fabris e la senatrice Donati: l'emendamento 1.0.21 è stato approvato dalla Commissione all'unanimità e quindi non può essere ritirato, signor Presidente. Per la verità, quando abbiamo discusso questo emendamento, per causa di forza maggiore il relatore non era presente e io l'ho sostituito in Commissione. Arrivati in Aula, il Governo (lo dico in particolare alla senatrice Donati e al senatore Fabris) ci ha fatto presente che queste norme sono in contrasto con il diritto europeo e che da parte dell'Unione Europea è in corso di predisposizione una direttiva che supera quanto proponiamo con questo emendamento.

Ritengo che questo sia il motivo in forza del quale il relatore ha ritenuto di esprimere un parere contrario, però formalmente ha ragione la senatrice Donati: noi dobbiamo votare questo emendamento che è stato approvato all'unanimità da parte di tutti i Gruppi; poi l'Aula deciderà se, considerando l'osservazione fatta dai rappresentanti del Governo i quali dicono che sta per arrivare una direttiva comunitaria che regolamenterà la questione dei quadricicli, sia opportuno mantenere questo testo oppure no.

PRESIDENTE. Per rispondere agli interventi precedenti, io credo che il relatore quando parla lo faccia anche a nome della Commissione. A questo punto è stato chiarito l'equivoco; pertanto, sugli emendamenti a firma della Commissione, che il relatore ha dichiarato di ritirare, considero che lo stesso abbia espresso un parere contrario.

Invito ora il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Con riferimento a quanto diceva il presidente Grillo, in relazione agli emendamenti presentati dalla Commissione, gli uffici del mio Ministero

avevano fatto presente che si era in attesa di alcune direttive comunitarie. Nulla osta, ovviamente, che questi emendamenti vengano posti all'attenzione dell'Aula; il Governo non si oppone ed esprime parere positivo in aderenza alla convergenza manifestatasi all'interno della Commissione.

Vorrei però chiedere al relatore, se mi ascolta per un momento, un chiarimento in relazione agli emendamenti 1.0.14, 1.0.15 e 1.0.17, sui quali il relatore stesso si è rimesso all'Assemblea. Vorrei chiedere il motivo di questa posizione ed eventualmente fare una ricognizione su questi emendamenti che hanno impegnato la Commissione, quindi i colleghi del Senato, ma anche il Governo, in valutazioni, considerazioni e discussioni sempre opportune.

Volevo poi far mia la posizione del relatore, rafforzandola sicuramente, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.38, sul quale è stato espresso parere negativo da parte della Commissione bilancio. Infatti, attraverso ulteriori ricognizioni compiute, da parte dei miei uffici, questo emendamento non comporta spese. Richiamo pertanto l'attenzione dell'Aula sul significato e sull'importanza di questo emendamento per quanto riguarda il coinvolgimento dei medici nel rilascio della patente, nell'accelerazione anche delle procedure, perché è veramente significativo ai fini della sicurezza.

Vorrei quindi sapere da parte dei membri della Commissione bilancio il perché di questa valutazione negativa, con la preghiera di ritornare, possibilmente attraverso una rivalutazione, sul parere già espresso. Mi riservo, signor Presidente, di intervenire ulteriormente laddove ve ne fosse bisogno.

PRESIDENTE. Signor Vice ministro, lei non ha espresso il parere sugli emendamenti 1.0.14, 1.0.15 e 1.0.17, sui quali il relatore si è rimesso all'Assemblea. Non ho capito il parere del Governo, anche se so che ha chiesto spiegazioni al relatore.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Non è vero che non ha capito, anzi ha compreso bene: il Governo esprime una riserva, perché c'è stata una discussione in Commissione e il relatore aveva espresso parere negativo sugli emendamenti. Adesso è stato fatto un passo in avanti e io vorrei capire il perché della nuova posizione del relatore, perché vorrei ricordare anche che in Commissione vi sono stati alcuni momenti di confronto su questo tema.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.300 su cui la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.300, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1/1 (testo corretto).

Verifica del numero legale

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.3 (testo 2).

MONTALBANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.0.3 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3 (testo 2), presentato dai senatori Mugnai e Montalbano.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.301, su cui la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONATI (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.301, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.302, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.0.6.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.304, presentato dal senatore Cicolani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.200 (testo corretto), presentato dal senatore Tunis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.305, presentato dal senatore Pedrazzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.201, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.0.306 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.12 (testo corretto), presentato dalla Commissione, il ritiro da parte del relatore viene considerato come un parere contrario; così come è contrario il parere del rappresentante del Governo.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.307, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.13/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.13, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.14, identico agli emendamenti 1.0.15 e 1.0.17. Il relatore è stato invitato dal rappresentante del Governo a fornire dei chiarimenti.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore aveva dichiarato di rimettersi all'Aula ma, in realtà, mi pare che il problema sia piuttosto semplice.

Il comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede la possibilità di affidare a terzi, cioè a soggetti diversi dallo Stato, la produzione delle targhe dei ciclomotori.

Con gli emendamenti in questione si vuole lasciare questa produzione esclusivamente allo Stato. Questa è la ragione per cui, pur essendo contrario alla modifica dell'attuale norma, mi sono rimesso all'Aula.

Se devo essere più esplicito, il mio personale parere è contrario su tutti e tre gli emendamenti.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, sentito il relatore, la cui posizione era ben nota già in Commissione (questo è un tema di cui più volte abbiamo parlato anche nel corso dell'esame del provvedimento con cui si è introdotta la possibilità di affidare la targatura dei ciclomotori al mercato privato), il Governo non può che prendere atto della posizione contraria del relatore e, dopo aver effettuato una ricognizione quantomeno fra i Gruppi della maggioranza, rimettersi all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.14, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.0.15, presentato dai senatori Meduri e Demasi, e 1.0.17, presentato dai senatori Pellegrino e Forte.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.18, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 1.0.19 fa parte di quegli emendamenti della Commissione che sono stati impropriamente ritirati dal relatore e sui quali si ritiene che egli abbia espresso parere contrario, così come il rappresentante del Governo.

MENARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, l'osservazione fatta prima dalla senatrice Donati, come è stato già spiegato dal presidente della Commissione Grillo, è più che pertinente, ho però omesso di specificare le motivazioni per cui ritenevo di poter ritirare tale emendamento.

Vorrei specificare che intendevo ritirare l'emendamento perché la norma in esso prevista è già entrata in vigore lo scorso 1° ottobre.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, vorrei contraddire il relatore, almeno per quanto riguarda le ultime tre righe di tale emendamento: non è così e vorrei che il Governo ci potesse dare una sua autorevole conferma in merito.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.0.19.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei motivare il voto favorevole all'emendamento 1.0.19, augurandomi ovviamente che il relatore mi ascolti.

Stiamo parlando delle famose *city car*, quei veicoli leggeri a quattro ruote che sembrano auto ma che in realtà tali non sono, non avendo le medesime caratteristiche di sicurezza. Tali veicoli possono essere guidati in Italia dai maggiori di quattordici anni e su di essi è possibile trasportare anche un'altra persona. L'emendamento 1.0.19 prevede, e mi sembra una norma di buon senso, che chi non ha la patente – stiamo quindi parlando delle persone maggiorenni – debba conseguire un adeguato certificato di idoneità per poter guidare tali veicoli. Se cioè una persona non ha la patente non può guidare tali mezzi, che hanno caratteristiche simili a quelle delle automobili.

Per questa ragione, sono favorevole all'approvazione di tale emendamento, poiché esso prevede una norma di massima sicurezza. Ripeto, si tratta di veicoli che possono guidare anche i minori. Vediamo tutti ragazzi quindicenni che portano i fratellini di cinque anni a scuola. È chiaro che in questo momento si tratta di un fenomeno limitato, però non possiamo per questo sottovalutarlo o piangerci addosso quando accadrà il primo grave incidente. Il relatore ha richiamato la discussione in corso in sede europea per l'emanazione di una direttiva che disciplini la materia.

A mio parere, quando tale norma arriverà e noi la dovremo recepire ci adegueremo. Vi sono decine di direttive non recepite, per cui non ritengo che una direttiva *in itinere*, dall'esito incerto, possa portarci a ritirare o a bocciare tale emendamento. Intanto prevediamo una norma di massima cautela, poi, quando e se arriverà una nuova direttiva, ovviamente discuteremo come recepirla nel nostro ordinamento.

Per tale ragione, come già fatto in Commissione, mi auguro che l'Aula esprima il proprio orientamento favorevole a tale emendamento, che chiedo venga votato con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.19, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.21.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sarei portato a condividere le argomentazioni della senatrice Donati, che effettivamente sono assolutamente logiche, se non fosse che il certificato di idoneità è già previsto per legge e questi mezzi hanno un'omologazione europea, rispetto alla quale la normativa statale naturalmente non può differire, per il principio della libera circolazione dei merci.

Per questi due motivi ritengo che gli obiettivi sacrosanti rappresentati dalla senatrice Donati siano già tutelati e ritengo pleonastico l'emendamento 1.0.21. Quindi, voterò contro.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Inviterei il senatore Pedrini a farsi un giro su queste macchinine e a dirmi dove sono stati fatti i *crash test*. Queste macchinette non hanno mai superato le prove di *crash test*. Al Governo abbiamo presentato dieci interrogazioni; non è stata mai portata una prova dei *crash test* effettuati o dei centri dove questi vengono realizzati.

Pertanto, inviterei a ragionare un attimo sulla pericolosità di questi mezzi. In più, il Presidente della Commissione ha motivato l'opinione contraria del relatore, il che è tutto dire, perché il relatore, che interviene a nome della Commissione, ha svolto il proprio lavoro nella Commissione stessa e ha presentato emendamenti come l'1.0.21 a seguito di un ragionamento e di una verifica in quella sede.

Ci dica, allora, che in Commissione non si perde tempo. Infatti, sono stupito che nel passaggio dalla Commissione all'Aula addirittura il relatore cambia parere su una materia che egli stesso ha approfondito.

Tuttavia, il punto è un altro, signor Presidente: non c'è ancora nessuna direttiva europea in materia, come invece è stato riferito all'Aula dal Presidente della Commissione e dal relatore. Vorrei segnalare al rela-

tore e ai colleghi che in Francia, in Portogallo, in Germania, in Austria, in Belgio e in Spagna la patente di guida dei quadricicli leggeri si ottiene a sedici anni. Vorrei segnalare al relatore, al Presidente della Commissione e allo stesso rappresentante del Governo che in Slovenia i quadricicli si guidano addirittura a diciotto anni. Vorrei segnalare all'Aula che in Germania è stata addirittura istituita una patente speciale per la guida dei quadricicli cosiddetti leggeri.

Dire in Aula al Senato che c'è una direttiva europea che impedisce tutto ciò non corrisponde alla verità. Infatti, la vigente normativa europea stabilisce che ogni Governo nazionale ha la potestà, se ritiene certi mezzi pericolosi, di sospendere la vendita per sei mesi e di chiedere l'intervento dell'Unione europea per innalzare i livelli di sicurezza dei mezzi in circolazione.

Vorrei che evitassimo che su una materia come questa si sfuggisse il confronto. È stato ricordato questa mattina: ogni giorno sulle strade italiane muoiono 15 persone, circa 7.000 ogni anno; stiamo parlando di sicurezza stradale e di mezzi che i ragazzini di quattordici anni possono guidare. Vogliamo ragionare su questi argomenti o subire le pressioni che vengono dall'esterno di quest'Aula?

Non si possono avere pareri diversi. Il senatore Pedrini ha detto la sua e io ho detto la mia, ma non si può sostenere che questi emendamenti non possono essere approvati perché esiste una direttiva europea. Non è così e ho fatto un elenco dei Paesi in cui si possono guidare questi ciclomotori solo dai sedici anni in su e sono tutti paesi dell'Unione Europea.

Vi prego pertanto di motivare in maniera diversa le posizioni che assumete e di dire perché siete contrari a norme tendenti unicamente ad aumentare la sicurezza sulle nostre strade.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, cercando di chiarire ai colleghi di cosa stiamo parlando.

Con l'emendamento 1.0.21 la Commissione – perché questo è un emendamento della Commissione – propone di innalzare da quattordici a sedici anni l'età minima per guidare una *city car*, quelle macchinette simili alle automobili che però non hanno gli stessi requisiti di sicurezza delle automobili e che i giovani tra i sedici e i diciotto anni possono guidare se muniti di uno specifico documento di idoneità. Un po' il modello tedesco riprodotto in Italia: una soluzione che accoglie diverse esigenze, ma fa chiarezza in nome della sicurezza.

Non possiamo lasciare che dei quattordicenni guidino questi veicoli. Chiedo pertanto che l'Aula voti a favore di questo emendamento.

MENARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI, *relatore*. Ho formulato il mio parere in base alle considerazioni fatte dal Governo e alle valutazioni degli uffici. Dopo gli interventi del senatore Fabris e della senatrice Donati, che confutano la possibilità di interferire con l'approvazione di una direttiva comunitaria che omogeneizza le patenti, riclassificandole, modifico il mio precedente parere e mi rimetto al Governo.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, nella valutazione su questa materia, così come su tutte le altre connesse al provvedimento intervengono soprattutto considerazioni di ordine tecnico: vi è stata quindi una valutazione degli uffici del Ministero, oltre che del relatore, che ha portato ad esprimere, in una prima fase, un parere non positivo. Premesso un mio convincimento molto forte, ho poi ascoltato le considerazioni della senatrice Donati.

Dobbiamo svolgere una valutazione complessiva: prevale la tutela della sicurezza o prevalgono gli interessi? Inoltre, il provvedimento si articola su questo crinale e sussistono differenziazioni molto forti. Ritengo debba prevalere la sicurezza, più che l'interesse. Ecco perché il Governo, senza ombra di dubbio, condivide l'emendamento 1.0.21. Invito pertanto i colleghi a concordare su tale proposta.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.0.21. Prendiamo atto, anche per il prosieguo della discussione, della motivazione – che condividiamo – di cui alle dichiarazioni del Governo circa il giusto e corretto rapporto valutativo che bisogna stabilire tra la tutela della sicurezza e quella degli interessi; è un argomento che riproporremo di qui a breve.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, anche il Gruppo Lega Padana ritiene di condividere l'atteggiamento del Governo, per cui esprime voto favorevole sull'emendamento 1.0.21.

PELLEGRINO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (*UDC*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole e colgo l'occasione per aggiungere la firma al successivo emendamento del senatore Bobbio 1.0.319 (testo 2).

MONCADA (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (*UDC*). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che il Governo ha avuto la sensibilità di accettare un suggerimento che sicuramente salvaguarderà la vita dei nostri figli. Vorrei pertanto dare atto al Governo di questo atteggiamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.21, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.0.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.23.

TOMASSINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, mi permetto di esprimere, a titolo personale ma spero con l'adesione di molti colleghi parlamentari, un voto contrario su questo emendamento che, benché votato dalla Commissione, contraddice quanto il Parlamento ha stabilito, pochi mesi fa, con il decreto-legge n. 115, nel quale era previsto che in caso di ritiro della patente per eccesso di velocità veniva consentito l'utilizzo del ciclomotore.

Ciò in considerazione non solo del contenzioso che spesso non è univoco in tal senso e tende a restituire la patente dopo pochi mesi, ma anche dei gravi disagi economici e sociali che questo ritiro comporta diventando in alcune città, data la disorganizzazione del trasporto pubblico, né più né meno che una condanna agli arresti domiciliari.

Chiedo pertanto all'Assemblea e a chi condivide questa opinione di esprimersi contro tale l'emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, il nostro Gruppo esprime su questo emendamento una valutazione contraria, innanzitutto perché si tratta di tipologie di conduzione di veicoli diverse.

Vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi che questo emendamento colpisce chi ha superato di 40 chilometri orari i limiti di velocità con la propria autovettura. Se la finalità della legge è di reprimere decisamente gli eccessi di velocità, non è con tali mezzi che si ottiene il risultato.

Chi utilizza un ciclomotore per i piccoli spostamenti molto difficilmente incorrerà nella stessa sanzione, in quanto, per definizione, i ciclomotori non possono superare certe velocità, che sono poi quelle previste per circolare nei centri abitati.

Questo emendamento, inoltre, introduce una disparità di trattamento. Sappiamo che ci sono due tipologie di patenti, la A e la B. In questo modo non si impedisce ad un soggetto che sia incorso in questa infrazione di prendere un'altra patente per la motocicletta e guidare così una moto che va anche a 250 chilometri all'ora.

Tali previsioni non hanno nulla a che fare con gli intenti di repressione e di educazione del provvedimento. Dal nostro punto di vista, punire in questo modo non consente di ottenere il risultato voluto. Come diceva giustamente il collega Tomassini, sarebbe un incitamento a commettere altri reati (come guidare senza patente), oppure a farsi accompagnare da qualcuno. Ciò, tra l'altro, è possibile solo per alcune persone che possono permetterselo, per cui questa misura non è un incentivo neanche a livello sociale.

Per tali motivi, il nostro Gruppo è decisamente contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.23, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.24.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, su questo emendamento vorrei richiamare l'attenzione del relatore, del Presidente della Commissione e dei colleghi Tomassini e Scarabosio. Esso, infatti, recita: «All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: "a) al comma 1-*quater* l'ultimo periodo è soppresso"».

Ebbene, la disposizione che qui si vuole abrogare, è stata introdotta da questa stessa Aula il 20 luglio proprio con un emendamento dei colle-

ghi Tomassini e Scarabosio, uguale ad altri emendamenti presentati dall'opposizione. Pertanto, ora si propone di abrogare una norma che è stata introdotta con un'ampia e trasversale maggioranza. Mi sembra veramente un momento di schizofrenia legislativa.

Questa norma prevede che, in forma transitoria e fino al 1° gennaio 2008, una determinata fascia della popolazione italiana, che è soprattutto rurale (e che utilizza questi ciclomotori come regolare mezzo di trasporto e come mezzo di lavoro agricolo), possa sostenere le visite mediche di idoneità psicofisica presso il medico di base. In tal modo si eviterebbe un pesante *iter* burocratico che obiettivamente potrebbe scoraggiare queste persone, trattandosi – lo ripeto – soprattutto di anziani ubicati in zone rurali.

Questa norma di assoluto buonsenso era stata introdotta dal Senato il 20 luglio scorso e spero che non si voglia abrogarla adesso perché, al di là del merito, sarebbe – ripeto – un esempio palese di schizofrenia legislativa. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, condivido, mio malgrado, le argomentazioni del collega Petrini. Se vogliamo effettivamente favorire quelle categorie di persone che hanno difficoltà a rivolgersi agli uffici predisposti al rilascio delle certificazioni per la patente, non possiamo burocratizzare troppo certe procedure.

Questi sono pazienti ben conosciuti dai loro medici di base: si tratta soprattutto di massaie ed anziani. Sottoporli ad un *iter* burocratico, e comunque al giudizio di qualcuno che li conosce meno bene, a nostro parere, va a discapito della correttezza nel rilascio di queste dichiarazioni. Potrebbe infatti essere adottata una valutazione a maglie un po' larghe per poter poi di fatto, sul campo, concedere questo tipo di autorizzazioni.

Il medico di base conosce benissimo la situazione di questi pazienti, che hanno difficoltà a seguire i normali *iter* burocratici. Non vedo perché, anche in relazione al fatto che questo ramo del Parlamento ha già votato una norma simile, dobbiamo adesso tornare indietro e sottoporre queste persone a qualcosa che normalmente non vedono di buon occhio. Sarebbe effettivamente un incentivo a viaggiare senza questo tipo di documento.

TOMASSINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, intervengo solo per condividere su questo emendamento l'impostazione del collega Tirelli.

MENARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, prendo atto delle considerazioni appena svolte dai colleghi e modifico il mio parere nel senso di rimettermi all'Aula.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, non entro nel merito delle questioni esposte dai colleghi senatori. Il problema degli accertamenti non è un dato marginale o di secondaria importanza. Ho cognizione di come ha votato l'Aula sull'altro emendamento; vi sarebbe tutta una discussione da fare al proposito e nessuno vuole tagliare le mani a nessuno. Vi è solo la volontà di introdurre una deterrenza per ridurre ed eliminare il rischio ed il pericolo sulla strada.

Il problema del ritiro della patente non attiene tanto al mezzo che si usa, ciclomotore o altro; è piuttosto una valutazione negativa sul comportamento della persona che viola le norme del codice della strada. Ma, tant'è, l'Aula ha ritenuto di votare contro quell'emendamento.

Per quanto riguarda invece l'emendamento ora in votazione, su cui il relatore si è infine rimesso all'Aula, posso anch'io rimettermi all'Aula, però richiamando l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che questo emendamento andava ancora in direzione della sicurezza. Dovremmo poi capire meglio qual è il ruolo dei medici e quali valutazioni siano da farsi sulle idoneità alla guida delle persone, perché fino ad oggi i certificati dei medici non hanno certamente richiesto una particolare cura né una particolare valutazione sull'idoneità effettiva alla guida del patentando.

BOLDI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, nella realtà dei fatti dopo l'intervento del Governo si potrebbe dire che i medici di base non sono in grado di valutare l'idoneità alla guida: mi sembra veramente un'assurdità. (*Applausi dal Gruppo FI*). Per questo mi asterrò su questo emendamento.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario su questo emendamento per le considerazioni espresse dal collega Tirelli e, da ultimo, dalla senatrice Boldi. Si tratta effettivamente di dare al medico di base la facoltà di fare l'esame, non di abolirlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.24, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.32, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.38, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo la votazione dell'emendamento 1.0.38 e annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Verdi.

Vorrei ricordare che lo stesso vice ministro Tassone ha riconosciuto che trattasi di una norma importante e che non comporta spese; anche per questo provvedimento abbiamo spesso assistito a valutazioni sull'entità della spesa che ci permettiamo di definire assolutamente discutibili, visto che conosciamo le regole.

Per questa ragione, anche sulla base del parere del Governo, invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio presente, comunque, che il parere contrario della 5ª Commissione è suffragato anche dal parere della Ragioneria generale dello Stato.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(ex art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.38, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.308 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.40, presentato dal senatore Paolo Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.42, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «lettere *b*), *d*), *g*) e *h*)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.42 e l'emendamento 1.0.309.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.43, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.44, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.45, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.46.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, desidero sostenere l'emendamento 1.0.46, segnalando la brutta figura del Ministro, che ha annunciato più volte l'innalzamento dei limiti di velocità a 150 chilometri orari.

Nessun gestore di autostrade si è sognato di seguire il Ministro; quindi, superiamo questa idea venuta dal ministro Lunardi tempo fa; da tre anni a questa parte i gestori autostradali, come avevamo preventivato, non la stanno seguendo perché non vogliono essere corresponsabili dell'innalzamento dei limiti di velocità. Ecco perché l'emendamento modifica il Codice.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, il tempo a sua disposizione è terminato. Lei sa che i tempi sono contingentati.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.46 presentato dal senatore Fabris e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.310, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.0.470 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.48, presentato dal senatore Paolo Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.311, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.501.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, e soprattutto del relatore e del rappresentante del Governo, sugli emendamenti 1.0.501, 1.0.319 (testo 2) e 1.0.502.

In particolare, occorre evidenziare che gli emendamenti 1.0.501 e 1.0.502, i quali, peraltro, hanno entrambi ricevuto il parere favorevole sia del Governo sia del relatore (questo come premessa alla richiesta che avvanzerò di qui a un attimo), se approvati, sarebbero sostanzialmente, non dico contraddittori, ma incompatibili, perché entrambi sono conclusi in se stessi ed entrambi prevedono l'aggiunta di un articolo 1-bis e, dunque, avremmo due articoli 1-bis dal testo diverso.

Non so se su questo aspetto relatore e Governo stanno seguendo quanto dico: se non mi seguono, sto parlando invano. Signor Presidente,

chiedo scusa, ma sto formulando un rilievo di carattere formale e vorrei che il relatore e il Governo mi seguissero; vedo però che il relatore è distratto; parlo, allora, per il Governo e per i colleghi.

Stavo dicendo che gli emendamenti 1.0.501 e 1.0.502 prevedono entrambi l'aggiunta di un articolo 1-*bis*, ma hanno testi formalmente e graficamente diversi; quindi se fossero approvati, avendo ricevuto entrambi parere favorevole, avremmo due articoli 1-*bis* dal testo diverso, peraltro, non del tutto compatibili anche sotto il profilo contenutistico.

Fatto questo rilievo di carattere formale, vorrei evidenziare un'altra circostanza e la mia richiesta finale sarà di disporre un accantonamento per pochissimi minuti degli emendamenti 1.0.501, 1.0.319 (testo 2) e 1.0.502 per tentare di elaborare un testo che tenga conto possibilmente dei seguenti rilievi che elenco sinteticamente e analiticamente.

Quando nell'emendamento 1.0.501 si dice che all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (per intenderci, il codice della strada), il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (...)», io chiedo umilmente al Governo e al relatore di volersi confrontare con un dato del quale non possiamo non tenere conto, sia sotto il profilo legislativo, sia sotto il profilo della politica che è tutela degli interessi della collettività, perché poi ognuno deve assumersi anche le proprie responsabilità agli occhi del Paese.

Cito solo un ultimo dato che mi giunge dalla Prefettura di Napoli: vigente la confisca (a tutt'oggi vigente) per questa violazione, e quindi una sanzione dall'efficacia deterrente notevolissima, mentre nel periodo che va dal 9 settembre al 14 ottobre 2004 gli scippi nell'intera Provincia di Napoli sono stati 393, nello stesso periodo di quest'anno – vigente, appunto, la confisca – gli scippi sono calati a 244, con una diminuzione praticamente del 38 per cento; questo è l'ultimo dato aggiornato.

Ciò vuol dire che a una sanzione dalla forte efficacia deterrente consegue un risultato in termini di tutela della sicurezza della collettività, di prevenzione dei reati e di tutela dell'ordine pubblico assolutamente da non sottovalutare.

Ora, se, approvando questo emendamento senza tentare uno sforzo di coordinamento, introduciamo, per la violazione di cui all'articolo 170 (che, per intenderci, è quella relativa al trasporto di più persone sul ciclomotore, nonché ai casi di guida con braccia, mani e gambe non libere per l'uso o stando seduti in posizione non corretta o reggendo il manubrio con una sola mano), un fermo amministrativo di soli sessanta giorni, che ha un'efficacia deterrente e una credibilità sanzionatoria pari a zero, andiamo a depotenziare scientemente e coscientemente una norma che ha dato un risultato eccezionale in termini di presidio di legalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e di questo dobbiamo farci carico.

Non starò a ricordare che lo stesso ministro Pisanu ha lungamente difeso questa norma sulla confisca. Di più, non mi si può venire a dire che la normativa attualmente vigente va cambiata perché la confisca prevista

tout court sarebbe a rischio di incostituzionalità e poi mantenere sia nell'emendamento 1.0.501 che nell'1.0.502 la confisca per altre ipotesi. Allora dobbiamo fare i conti con lo stesso problema.

Non dico e non pretendo che l'emendamento 1.0.319 (testo 2) risolva in maniera perfetta il problema, chiedo però di accantonare questi tre emendamenti, tentando una sintesi che ci possa consentire di far fronte – a questo punto lo dico – ai nostri impegni trasversali con il Paese, perché una norma che garantisce la legalità e ne consente il rispetto e il ripristino in ampi settori del Paese possa continuare, seppure modificata, a svolgere il suo lavoro. (*Applausi dei senatori Demasi e Gubetti*).

MENARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, trovo ragionevole la richiesta di accantonamento di questi tre emendamenti, naturalmente se lei consente.

PRESIDENTE. Io ritengo che dovremmo votare, in primo luogo, l'emendamento 1.0.319 (testo 2) del senatore Bobbio, al quale si è aggiunta la firma del senatore Pellegrino e, sulla base del risultato, vedere poi la sorte degli emendamenti 1.0.501 e 1.0.502.

DEMASI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, chiedo di apporre sull'emendamento 1.0.319 (testo 2) la firma mia, dei senatori Ulivi e Cozzolino, unitamente ad altri colleghi che le faranno pervenire la sottoscrizione direttamente al tavolo della Presidenza.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento del senatore Bobbio.

BOSCETTO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, le chiedo di accantonare anche l'emendamento 1.0.320 da me presentato, recante disposizioni in materia di confisca dei veicoli a due ruote. Si tratta esattamente della stessa materia degli emendamenti di cui stiamo parlando, c'è soltanto una soluzione

diversa, però, sempre nello stesso quadro; pertanto mi sembra opportuno accantonarlo e discuterlo insieme agli altri emendamenti.

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, se noi votiamo l'emendamento presentato dal senatore Bobbio così come risulta dall'annesso II, è possibile procedere ad un coordinamento con l'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure non viene più fatta alcuna modifica? Se noi votiamo questo emendamento, ed esso è approvato dall'Assemblea, non possiamo poi intervenire, se non in sede di *drafting*, a meno di accordi di tipo diverso? Io ho qualche dubbio su questo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, le osservazioni che lei sta facendo sono reali. Dopo ci sarà la necessità di riscrivere eventualmente l'emendamento del relatore, che comunque non è stato ancora votato.

MENARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, riterrei opportuno accantonare tutti e tre gli emendamenti, anzi tutti e quattro, se vogliamo includere anche l'emendamento 1.0.320 del senatore Boschetto. A nostro parere, sia quest'ultimo sia quello del senatore Bobbio erano ricompresi nella formulazione da me predisposta degli emendamenti 1.0.501 e 1.0.502. Se però li riscriviamo, allora vanno riscritti tutti e quattro.

Quindi, se lei lo consente, bisognerebbe accantonarli tutti e quattro.

PRESIDENTE. Senatore Menardi, lei ha espresso un parere favorevole sull'emendamento 1. 0.501, un parere contrario sull'emendamento 1.0.319 (testo 2) e un parere favorevole sull'emendamento 1.0.502.

Rispetto agli emendamenti del relatore, il senatore Bobbio ha manifestato alcune perplessità sulla possibilità che essi, se approvati, visto il parere favorevole del relatore e del Governo, possano produrre effetti contrastanti. È pur vero che è necessario, alla fine, verificarne gli effetti.

Pertanto, potremmo sospendere brevemente i nostri lavori, per poter chiudere questa partita e vedere quali emendamenti approvare, anche con riferimento a quello del senatore Boschetto. In pochi minuti, però, dobbiamo risolvere la questione.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 18,45).

La seduta è ripresa. Poiché si sta ancora procedendo a riformulare gli emendamenti 1.0.501, 1.0.319 (testo 2), 1.0.502 e 1.0.320, ne dispongo il temporaneo accantonamento, così come degli emendamenti 1.0.49, 1.0.570, 1.0.321, 1.0.58, 1.0.322 e 1.0.202 di analogo contenuto.

Passiamo alla votazione degli emendamenti successivi.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.312, presentato dal senatore Ciccolani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.313, presentato dai senatori Pianetta e Carrara.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.0.338.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.50 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.51/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.51, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.314 (testo 2).

CIRAMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI (*UDC*). Signor Presidente, vorrei conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.0.314 (testo 2).

PRESIDENTE. Su questo emendamento entrambi si sono espressi in senso favorevole.

CIRAMI (*UDC*). Se così è, vorrei fare alcune considerazioni in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI (*UDC*). La previsione non precisa se la confisca è obbligatoria anche quando il mezzo appartiene a terze persone estranee al reato. Pensiamo al caso delle società di noleggio o dei mezzi che vengono rubati, con i quali poi l'autore dell'eccesso di velocità e di guida in stato di ebbrezza commette il reato. In questi casi il proprietario del veicolo viene a subire una sanzione che non gli è propria.

Pertanto, chiederei al presentatore dell'emendamento quanto meno di precisare che la confisca è obbligatoria quando il mezzo appartiene allo stesso autore del fatto.

BOSCETTO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (*FI*). Ringrazio il senatore Cirami per queste valutazioni. Certamente è un caso delicato, ma ritengo che quando si parla di confisca si parli della confisca di un bene di proprietà.

Con questo emendamento si introduce per la guida in stato di ebbrezza, oltre che l'arresto e l'ammenda, anche la sanzione della confisca.

La preoccupazione del senatore Cirami mi pare, quindi, in qualche modo superata dal ragionamento che stavo facendo, e cioè che quando si parla di confisca non si parli di confisca del bene di un terzo. Tuttavia, per poter meditare su queste obiezioni, pregherei la Presidenza di accantonare l'emendamento, esaminandolo alla fine della discussione.

PRESIDENTE. Va bene, però bisogna addivenire ad una conclusione. L'emendamento 1.0.314 (testo 2) è pertanto accantonato.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Vorrei segnalare che i due successivi emendamenti 1.0.315, del senatore Fabris, e 1.0.316, da me presentato, sono identici a quello del senatore Boschetto, che è stato appena accantonato. Quindi, chiedo che vengano anch'essi accantonati.

PRESIDENTE. Non sono esattamente identici al nuovo testo presentato dal senatore Boschetto. Comunque, accantoniamo anche tali emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.52, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.53, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.317, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 3, lettera *a*).

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.0.317, presentato dal senatore Boschetto, per le parti non improcedibili.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.0.318 è stato ritirato e che gli emendamenti 1.0.319 (testo 2), 1.0.320, 1.0.502, 1.0.570, 1.0.321, 1.0.58, 1.0.322 e 1.0.202 sono stati accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.61, presentato dal senatore Paolo Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.323, presentato dal senatore Boschetto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.62, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.324.

TOMASSINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, ancora una volta esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.324, perché subdolamente ribadisce il divieto all'uso del ciclomotore in quelle situazioni e circostanze cui poco fa l'Assemblea del Senato si è detta assolutamente contraria. Pertanto, chiedo ai colleghi di esprimersi allo stesso modo.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, vorrei conoscere il parere del relatore e del Governo sull'emendamento su cui giustamente il collega Tommasini ha richiamato la nostra attenzione.

PRESIDENTE. Il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

TIRELLI (LP). Allora l'Assemblea avrebbe votato in modo difforme dal parere espresso?

PRESIDENTE. Non ha ancora votato.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento che prevede che non sia consentito di guidare i ciclomotori a coloro ai quali sia stata ritirata la patente per eccesso di velocità di oltre 40 chilometri orari ed il Senato ha già votato contro questa proposta. Ora ci troviamo nella stessa condizione, per cui vorrei sapere se, alla luce di quanto espresso dall'Assemblea, il relatore ed il Governo modificano il loro parere.

PRESIDENTE. Se il relatore ed il Governo non ritengono di modificare il loro parere, esso rimane favorevole, con le osservazioni del senatore Tommasini ed ora anche sue.

TIRELLI (LP). Dichiaro allora il voto contrario del nostro Gruppo, perché non possiamo votare una proposta su cui l'Assemblea ha votato in modo diverso non più di venti minuti fa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.324, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.325 (testo 3), su cui la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.325 (testo 3) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MENARDI, *relatore*. Sull'emendamento 1.0.325 (testo 3) mi rimetto all'Assemblea.

MONTALBANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (*DS-U*). Signor Presidente, è del tutto evidente che si tratta di un emendamento che non istituisce nuove e maggiori spese perché limita l'ambito di intervento soltanto ai controlli fatti con strumenti elettronici dalle polizie municipali su tutte le strade, di qualunque classificazione, del centro abitato, su tutte le strade di accesso e di deflusso allo stesso e su tutte le strade comunali. L'emendamento non ha nulla a che fare con una nuova e maggiore spesa.

Si tratta di una razionalizzazione tesa ad evitare fenomeni crescenti e non accettabili di abuso in questo settore.

Chiedo che, per superare il parere della 5^a Commissione permanente, questo emendamento venga sottoposto a votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Domando anche l'appoggio del relatore, del Presidente della Commissione e dei colleghi che assieme a me hanno sostenuto questa impostazione.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, esprimo la nostra contrarietà su questo emendamento. Non siamo ovviamente favorevoli all'*autovelox* selvaggio, però riteniamo, sia per la storia del nostro partito, sia per le molte iniziative prese da questo Governo e da quelli precedenti in materia di decentramento amministrativo, che una legge nazionale non possa limitare il potere dei sindaci di garantire la sicurezza sul loro territorio.

Penso che l'emendamento presentato dal senatore Montalbano innescerebbe una serie di iniziative diverse l'una dall'altra, che ingenererebbero solo confusione nei cittadini.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del Gruppo dei Verdi su questo emendamento, con una motivazione aggiuntiva rispetto a quella ora espressa.

Attualmente, è vero che la proposta di installare l'*autovelox* è avanzata dal Comune, ma l'autorizzazione è concessa sulla base di una valutazione del prefetto. C'è già quindi un organo superiore che può intervenire per evitare abusi e «furbate».

Ritengo pertanto che la norma sia inutilmente restrittiva in ordine alle opportunità che i Comuni devono avere di controllare anche con sistemi telematici il traffico sulle loro strade. Per questa ragione, preannuncio un voto contrario sull'emendamento in esame.

SODANO Calogero (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (*UDC*). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 1.0.325 (testo 3) del senatore Montalbano, perché mi sembra una norma giusta contro l'uso selvaggio degli *autove-lox*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montalbano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

MONTALBANO (*DS-U*). Presidente, non è giusto, stava parlando il senatore Sodano e lei ha aperto la votazione!

PRESIDENTE. Ho chiesto se la richiesta di votazione elettronica era appoggiata e risultava l'appoggio di 14 senatori.

MONTALBANO (*DS-U*). Ma stava parlando il senatore Sodano (*Proteste dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Va bene, invito nuovamente il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montalbano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.325 (testo 3), presentato dai senatori Montalbano e Sodano Calogero.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 e 2534

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.65, 1.0.203 e 1.0.640 sono improcedibili.

L'emendamento 1.0.67 è improponibile.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti 1.0.70 (testo 2) e 1.0.70 (testo 2)/1: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.0.70 (testo 2) e 1.0.70 (testo 2)/1 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.0.70 (testo 2), a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: «delle suddette maggiori entrate», siano inserite le altre: «previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato», nonché parere di nulla osta sulla proposta 1.0.70 (testo 2)/1».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui suddetti emendamenti.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.70 (testo 2)/1, presentato dal senatore Grillotti.

È approvato.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione che riguarda i nostri lavori. Dal momento che stiamo affrontando gli emendamenti che questa mattina il Presidente di turno ha dichiarato estranei alla materia, intervengo per scusarmi con il senatore Ferrara perché stamane avevo addebitato alla 5^a Commissione la responsabilità di aver giudicato non proponibili questi emendamenti ed il Presidente di turno mi ha spiegato che ad esprimersi così era stata la Presidenza del Senato.

Peraltro, a questo punto, le critiche e le censure, almeno mie personali e politiche, che stamattina avevo rivolto al senatore Ferrara e alla 5a Commissione, ritengo di rivolgerle alla Presidenza del Senato, che mi deve spiegare come fa a giudicare estranee alla materia norme che riguardano la vendita degli alcolici in autostrada e le indicazioni sui farmaci.

È una vergogna! Avete ammesso questioni, come quelle che riguardano, ad esempio, i carri agricoli ed altre ancora, che non sarebbero estranee, mentre la vendita di alcolici in autostrada, in relazione ad una normativa che riguarda la sicurezza del traffico secondo la Presidenza del Senato sarebbe materia estranea.

Mi scuso, quindi, con il senatore Ferrara, perché la Commissione bilancio non c'entra; è una responsabilità della Presidenza del Senato, che io personalmente ritengo inaccettabile, e vorrei che questo rimanga agli atti, dato che la Presidenza del Senato giudica chi giudica in stato di ebbrezza una persona che può circolare sulle nostre strade.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, le decisioni del Presidente vicario sono inappellabili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.70 (testo 3), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

I successivi emendamenti, dall'1.0.71 all'1.0.328, sono improponibili, mentre gli emendamenti 1.0.84 e 1.0.85 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.329 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.330, presentato dal senatore Cicolani.

È approvato.

I successivi emendamenti, dall'1.0.331 all'1.0.337, sono improponibili.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.501, chiedo al relatore se la sospensione dei nostri lavori ha fatto sì che si pervenisse a un accordo sulle problematiche da esso sollevate.

MENARDI, *relatore*. Al momento no, signor Presidente. Pertanto, le chiederei di procedere alla votazione degli emendamenti così come presentati.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, c'è la disponibilità del Governo, oltre che del relatore e della Commissione, a chiederle umilmente una sospensione per trovare una soluzione ad un problema su cui stiamo lavorando, altrimenti possiamo votare perché il Governo e il relatore hanno già espresso chiaramente il proprio parere.

Per accedere alle sollecitazioni dei colleghi del Senato, il Governo ha detto sì a una sospensione; se i colleghi invece vogliono andare avanti, il

Governo ha già espresso il parere e ha le idee estremamente chiare su questa materia. Si tratta di una disponibilità verso i contributi dei senatori. Se voi contestate anche questo al Governo, non so cosa dobbiamo fare. (*Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Fasolino e D'Ippolito*).

BOSCETTO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (FI). Abbiamo lavorato con il relatore e con il rappresentante del Governo ad una riformulazione degli emendamenti, la loro riscrittura porterà via cinque o dieci minuti. Quindi, intanto, potremmo passare all'altro emendamento accantonato, l'1.0.314, sul quale dovevo rispondere al senatore Cirami; potremmo poi sospendere i nostri lavori per dieci minuti.

Con riferimento all'emendamento 1.0.314 (testo 2), signor Presidente, le chiedo di porlo in votazione così come formulato.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.0.314 (testo 2), presentato dal senatore Boschetto.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti 1.0.315 e 1.0.316.

A questo punto, propongo di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo per passare al secondo punto all'ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge:

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (Relazione orale) (ore 19,10)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3616.

Il relatore, senatore Carrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, chiedo di potere consegnare la relazione e mi limito solo ad una brevissima riflessione.

Questo è un decreto urgentissimo. Chiedo dunque ai colleghi tutti l'apporto per addivenire ad una sua rapida approvazione, mettendo così in condizione il nostro Governo di essere degnamente rappresentato alla riunione dei Ministri della salute, che si terrà domani e dopo domani a Londra. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

PRESIDENTE. Senatore Carrara, la Presidenza la autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

STORACE, *ministro della salute*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE, *ministro della salute*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho chiesto di parlare perché capisco gli applausi di coloro che hanno apprezzato la relazione del senatore Carrara, però, questo è un argomento di grande delicatezza e allora, anche ai fini di ciò che la politica può fare per il Paese, credo sia bene in quest'Aula (e mi rivolgo sia alle forze di maggioranza sia a quelle di opposizione) formulare un appello sicuramente alla celerità, anche in vista della riunione dei Ministri della salute che domani e dopodomani terremo a Londra, ma anche alla consapevolezza che stiamo parlando di qualcosa di drammaticamente serio.

Questo è un provvedimento nato al Ministero della salute per dare la possibilità alle nostre strutture di avere un Dipartimento *ad hoc*, esattamente come nelle previsioni di un ordine del giorno che fu approvato unanimemente, tempo addietro, dal Parlamento, che impegnava il Ministero della salute in tal senso. Abbiamo disposto l'apertura di una linea di credito per l'acquisto di farmaci. Prevediamo il potenziamento dei nuclei dei carabinieri per la salute. Prevediamo il potenziamento dei veterinari.

Non voglio qui illustrare tutto il provvedimento; voglio dire particolarmente all'opposizione, per i colloqui che sono intercorsi nelle ore in cui si è discusso il precedente provvedimento, che abbiamo colto alcune delle questioni su cui hanno avanzato delle riserve e che il mio obiettivo è arrivare a un'approvazione unanime del provvedimento. Quindi, se vi sono questioni che l'opposizione considera prioritarie al fine di esprimere un voto favorevole rispetto al provvedimento, ho già manifestato la nostra disponibilità.

Mi riferisco in particolare alle questioni legate alla vicenda Spallanzani, all'emendamento che avrebbe dovuto far parte di questo provvedimento...

PRESIDENTE. Signor Ministro, la pregherei di usare stringatezza. Il suo intervento è già al di fuori del normale, dovrebbe intervenire in replica alla fine della discussione generale, altrimenti i tempi che anche l'Aula si sta dando non risultano congrui con il suo intervento.

STORACE, *ministro della salute*. Signor Presidente, capisco quello che dice, ma sto intervenendo proprio per evitare una discussione generale più lunga, non per altro.

Mi riferisco anche alla questione legata all'Istituto zooprofilattico di Teramo. So che la senatrice De Petris sta riformulando il suo emendamento riguardante l'eventualità che il Ministro della salute possa disporre provvedimenti concernenti l'attività venatoria (ma devo chiarire all'Aula che si tratta di una facoltà, non di un obbligo), così come verificheremo in finanziaria se potremo intervenire a favore delle questioni riguardanti i precari: questo è un problema di copertura che non siamo riusciti a risolvere con la Commissione bilancio; ci impegneremo per farlo, ovviamente il tema della soluzione è complesso e, come sapete, dipende dalle compatibilità economiche.

Sulle questioni di grande sostanza pensiamo di poter venire incontro alle richieste anche dell'opposizione e di offrire al Paese, una volta tanto, la possibilità di avere un provvedimento condiviso su una questione che preoccupa i cittadini. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi senatori e signor Ministro, l'influenza aviaria sarà la prossima pandemia che ci investirà rinvagando le grandi pandemie del passato, quali la spagnola e l'asiatica, che hanno devastato il mondo e determinato grandi lutti? Nessuno è in grado di dirlo con certezza, anche se ci sembra che si stia facendo un allarmismo eccessivo, considerando che questa è solo una possibilità, ma che il Servizio sanitario nazionale italiano ha dimostrato, in altre importanti occasioni, quali la SARS, di saper rispondere egregiamente alle emergenze reali.

Quello che oggi possiamo dire sicuramente è che il virus è arrivato in Europa trasportato dagli uccelli migratori. Il tentativo, quindi, di attuare la strategia di controllo più efficace, già dimostratasi valida in precedenti occasioni di emergenze virali, ovvero quella di combattere l'infezione nello stesso luogo dove viene evidenziata attraverso l'isolamento e l'abbattimento degli animali infetti e, la vaccinazione di tutti gli altri, al momento, non sembra aver avuto pieno successo.

Cresce, quindi, il livello di allerta dei servizi sanitari di tutto il mondo e l'OMS ha elaborato, già nel 1998, un piano strategico contro l'influenza globale, aggiornato all'aprile 2005, che definisce le azioni da promuovere da parte dei Governi nazionali e delle organizzazioni internazionali per contrastare la possibile pandemia.

Attualmente, siamo alla fase tre, il primo gradino dell'allerta pandemico. L'uomo può infettarsi con i virus dell'influenza aviaria a seguito di contatti diretti con gli animali infetti o con le loro deiezioni, in condizioni di forte promiscuità. Il virus oggi attivo, di tipo H5N1, aveva fatto la sua comparsa negli esseri umani già nel 1997, ad Hong Kong. Furono infettate

18 persone e 6 di esse morirono. Tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 si è avuta una nuova e maggiore virulenza del virus che si è propagato prima a 10 regioni dell'Asia, quindi alla Russia asiatica, a quella occidentale e ora all'Europa.

Ad oggi, il contagio da animale a uomo è avvenuto in 117 casi con 60 morti. Il virus è di quelli detti ad alta patogenicità e l'indice di mortalità umana è piuttosto alto e induce preoccupazione, anche se dobbiamo tenere conto del fatto che non ci si è potuti giovare, in quei Paesi, di presidi sanitari e terapie adeguati.

Tutti i virus influenzali di tipo A sono noti per l'instabilità genetica, in quanto soggetti a numerose mutazioni durante la replicazione del DNA e privi di meccanismi di correzione. Pertanto, la compresenza del virus aviario e di quello dell'influenza umana nella stessa persona potrà facilitare la ricombinazione dell'assetto genetico del primo rendendolo capace di trasmissione interumana.

Questo evento sembrerebbe essersi verificato almeno in un caso descritto su «Nature», anche se mancano ancora conferme adeguate. Se così fosse, si sarebbero verificate quelle che vengono considerate le precondizioni per una pandemia, ovvero la presenza di un virus ad alta patogenicità, capace di passaggio interumano.

Condividiamo, quindi, il fatto che ci si stia attrezzando sotto il coordinamento del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie a dare risposte efficaci ad un evento che diventa probabile. Condividiamo la scelta del decreto-legge per fronteggiare al meglio la possibile emergenza. Riteniamo utile anche la scelta di istituire presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e siamo d'accordo sulla scelta di prenotare scorte adeguate di vaccino non appena queste saranno disponibili e sull'atteggiamento di maggiore prudenza sui farmaci antivirali.

Valutiamo positivamente anche il sostegno che viene dato agli operatori del settore avicolo attraverso l'acquisto di una certa quantità di carne congelata. Non siamo pienamente convinti sull'articolazione strutturale che si intende dare per affrontare il problema. Il coordinamento da parte del costituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali potrebbe essere svolto in maniera funzionale senza creare ulteriori strutture.

Riteniamo altresì indispensabile la stabilizzazione dei veterinari precari che attualmente consentono l'operatività dei posti di ispezione frontiera e degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, che sono elemento insostituibile di controllo e prevenzione sulle carni e sugli animali che vengono importati nel nostro Paese.

Riteniamo ancora che sarebbe utile superare il blocco delle assunzioni non solo per i Carabinieri della salute ma anche per le Regioni e le Asl, in modo da poter disporre di servizi territoriali efficaci.

Avremmo voluto una maggior valorizzazione anche attraverso gli incrementi di fondi per il personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, che rappresentano presidi fondamentali di tutela della salute pubblica e

non dispongono di risorse adeguate ai crescenti compiti che vengono richiesti.

Per questo abbiamo prodotto emendamenti che crediamo possano migliorare il testo. Apprezziamo altresì la disponibilità data ora dal Ministro a ritirare quelli che sono stati inseriti improvvidamente in Commissione e valuteremo alla fine dell'*iter* tutto quanto il decreto. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il Governo con questo provvedimento ha disposto l'adozione di alcune misure, volte a prevenire la possibile diffusione nel nostro Paese di un'epidemia di influenza aviaria.

Certamente, il decreto ha messo in campo una serie di interventi per quanto riguarda il rafforzamento e la riorganizzazione della struttura del Servizio sanitario, in particolare con la costituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

Consideriamo un passo positivo l'istituzione di questo Centro nazionale, qualora però – lo dico con chiarezza, signor Ministro – ciò rappresenti davvero un cambiamento nella conduzione di tutto il settore e del sistema veterinario, il che significa un rafforzamento delle strutture. Per tale motivo, abbiamo presentato come Gruppo un emendamento volto alla stabilizzazione dei veterinari precari. Il Ministro sa meglio di me quanto vi sia una forte necessità, anche all'interno delle strutture delle ASL, di rafforzare questo settore.

Certamente nel provvedimento in esame avremmo voluto vedere molti altri interventi, per un piano davvero efficace dal punto di vista preventivo. Devo dire che il provvedimento, che segue l'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto, per quanto riguarda la nuova disciplina degli allevamenti avicoli e l'etichettatura d'origine obbligatoria sulle carni dei volatili, rappresenta certamente un altro passo avanti.

Tuttavia, devo dire con grande dispiacere che in questo Paese (non solo in questo Paese, ma purtroppo anche in Europa) si adottano misure per la trasparenza e la tracciabilità soltanto a seguito delle emergenze, com'è successo nel caso della mucca pazza, quando si è passati all'etichettatura dei bovini.

Questa volta, per fortuna, siamo arrivati, prima che si diffonda l'epidemia, anche all'etichettatura delle carni avicole; va benissimo che, sempre più, per la sicurezza dei cittadini e dei consumatori sia intrapresa con chiarezza la strada della tracciabilità di tutta la filiera.

Vorrei porre un'altra questione; so che è difficile affrontare questo decreto, quindi parlerò con molta chiarezza. In Commissione agricoltura ne abbiamo discusso a lungo e ne abbiamo lasciato traccia anche nel parere della Commissione sanità. Abbiamo posto il problema di intervenire anche con degli incentivi – vedremo poi se questo si potrà fare in un altro

provvedimento – per far sì che si migliori la qualità dei nostri allevamenti. Signor Ministro, lei sa benissimo che più miglioriamo il benessere animale, più bonifichiamo in qualche modo il bacino del possibile contagio all'interno degli allevamenti stessi.

Senza dubbio, già sono stati fatti passi avanti rispetto al passato, ma si tratta di animali con un sistema immunitario molto fragile a causa dell'affollamento; geneticamente, sono molto simili, quindi è evidente che noi – e così facendo saremmo all'avanguardia in Europa, anche rispetto alla direttiva che si sta esaminando – dovremmo investire sui nostri allevamenti per migliorare la qualità degli allevamenti stessi attraverso delle norme ben precise. Sarebbe importante e ci farebbe stare al passo con le emergenze. Non avremmo bisogno di prevenirle, ma avremmo determinato le condizioni anche per un modo diverso di allevare gli animali. È evidente che è difficile continuare a dire, come si è spesso sostenuto anche da una parte del mondo scientifico, che non vi sia il salto di specie.

Sappiamo, purtroppo, che il salto di specie è possibile, quindi è interesse degli uomini occuparsi del problema e fare in modo che ci siano norme e regole finalizzate al miglioramento del benessere animale. Dal punto di vista economico, è importante che si riconoscano incentivi ai nostri allevamenti al fine di creare le migliori condizioni.

Chiaramente, signor Ministro (per questo abbiamo riformulato l'emendamento da noi presentato), senza destare allarmismi – perché nessuno di noi vuole farlo – dobbiamo essere pronti, dal punto di vista precauzionale, ad intervenire con ordinanze per sospendere l'attività venatoria, soprattutto con riferimento agli uccelli migratori. È, infatti, dimostrato – come si è visto sul delta del Danubio, ma anche in altri casi – che il virus è trasportato. È chiaro, pertanto, che il Ministro della salute dovrà assumersi la responsabilità, qualora fosse necessario, di intervenire. È importante trasmettere questo messaggio anche all'Europa, in modo da suggerire indicazioni anche agli Stati europei.

Vi è, poi, la questione relativa ai vaccini, riguardo ai quali vi è stata una forte campagna mediatica e in parte una corsa a dire che vi sono medicinali più o meno idonei a trattare questa patologia.

Personalmente, credo che in questo settore sia necessaria molta cautela, dal momento che sappiamo che il vaccino non esiste. Non bisogna esagerare con gli allarmismi; si devono avere le scorte necessarie senza pensare che possano bastare dei farmaci, ad esempio, antivirali per far fronte all'emergenza, perché al riguardo non vi sono certezze scientifiche.

Dico tutto ciò con molta franchezza. Certamente, avremmo potuto svolgere un lavoro migliore costituendo, magari, un'Agenzia per la sicurezza alimentare, coinvolta per il coordinamento. L'Italia è l'unico Paese in Europa a non avere un'Agenzia indipendente per la sicurezza alimentare. È evidente che in questo particolare momento sarebbe stato indispensabile averne una.

SALZANO (UDC). Non è con l'Agenzia che si ottiene la sicurezza.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Anche per questo motivo abbiamo la necessità di approvare con urgenza il provvedimento al nostro esame.

Spero davvero che sulla questione e sui temi che ho posto, sia per quanto riguarda l'organizzazione della struttura, sia per quanto riguarda gli allevamenti, si possa, con un decreto più vocato, intervenire per programmare un lavoro di prevenzione più approfondito; infatti l'influenza aviaria, ormai endemica nel nostro Paese (anche se non in prima virulenta, ma di altro genere), deve essere affrontata per tempo con provvedimenti adeguati, anche per quanto riguarda gli allevamenti. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agoni, il quale nel corso del suo intervento illustrerà l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

AGONI (*LP*). Signor Presidente, do lettura dell'ordine del giorno G1 da me presentato, talmente chiaro da illustrarsi da sé.

«Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3616, impegna il Governo:

a far sì che l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, «Bruno Ubertini», sia riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo di eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie e internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e funzioni istituzionali già svolti dal suddetto Istituto Zooprofilattico sperimentale ai sensi della legislazione vigente».

Credo si tratti di un ordine del giorno molto chiaro, che dà una adeguata importanza all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Ubertini».

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio Dossi. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, quello al nostro esame è un decreto-legge sofferto, perché di alcuni aspetti siamo certi mentre su altri resta incertezza. Possiamo dire che tutti i Paesi del globo sono a rischio; è l'allarme che l'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato, facendo presente che le malattie virali, soprattutto quelle a trasmissione aviaria, non conoscono frontiere.

A questo è bene aggiungere anche le parole usate l'altro ieri dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra, il quale si è detto sicuro che questa influenza si trasformerà in una pandemia, di cui non si conosce però il tempo di sviluppo.

Dei 15 sottotipi di virus aviari esistenti certamente il più preoccupante per la sua capacità di mutare rapidamente e di acquisire i geni di virus capaci di infettare altre tipologie animali, tra le quali non è esclusa

quella umana, è l'H5N1, circolante dal 1997; il Ministro lo sa bene, così come lo sappiamo noi.

Ci sono due dati certi: purtroppo si sono già sviluppati ceppi virali resistenti al farmaco antivirale comunemente usato; in secondo luogo, si è già verificata la trasmissione da uomo a uomo, seppur in occasioni limitatissime. Questo è il messaggio che dobbiamo inviare. Sappiamo che in Thailandia e in Vietnam si è già verificata la trasmissione da uomo a uomo. Il virus aviario, infatti, non sarebbe adatto all'uomo, tuttavia i virus A e B che possono infettare l'uomo sono soggetti a cambiamenti genetici imprevedibili e del tutto nuovi. Dunque, non si esclude il contagio, non solo tra animale e uomo ma anche interpersonale.

Il vaccino attualmente esistente serve soprattutto nella stagione invernale e per rispondere nella fase iniziale della malattia. I virus di tipo A, della cui specie fa parte anche quello aviario, vanno spesso incontro ad un riassortimento genetico capace di produrre nuovi sottotipi virali, diversi da quelli parentali e in grado quindi di infettare anche soggetti che in precedenza siano stati preventivamente vaccinati con antivirus parentali.

Voglio ricordare che l'Organizzazione mondiale della sanità si rivolge soprattutto ai Paesi europei, che sono quelli oggetto di maggiore attenzione. Credo quindi che il Ministero, accanto agli sforzi che ha compiuto e che sta compiendo, debba porre maggiore attenzione soprattutto all'aspetto farmacologico dell'aumento della produzione di antivirali. In merito, ritengo che il Ministro debba mostrare maggiore attenzione; nel decreto c'è attenzione ma questa ci sembra ancora insufficiente.

Serve sicuramente una misura di emergenza, signor Ministro, su questo siamo d'accordo. Avremmo manifestato delle contrarietà al provvedimento che questa mattina era stato introdotto all'interno di tale decreto, lei però, signor Ministro, ci ha detto che tale norma verrà cancellata; apprezziamo quindi l'accoglimento di tale nostra perplessità per quanto riguarda alcune strutture sanitarie.

Signor Ministro, ci permettiamo di dire che il grande assente da questo decreto è sicuramente la ricerca in campo farmaceutico e scientifico. Infatti è qui che il futuro della sanità deve concentrarsi per quanto riguarda il mondo aviario.

In sintesi, i punti su cui il decreto si deve concentrare sono i seguenti: operare i controlli, che difficilmente sono gestibili livello solo dal ministeriale; offrire la certezza terapeutica per la cura nella fase iniziale della pandemia attraverso la disponibilità del vaccino (su tale questione vorremmo sentire la voce del Ministro); garantire una solida rete sanitaria, coinvolgendo *in primis* i medici sentinella che sono quelli che possono garantire ai pazienti una risposta efficace nella fase terapeutica; sostenere i laboratori di virologia che devono mettere a punto test veloci (è avvenuto in occasione della SARS e deve avvenire anche di fronte all'influenza aviaria).

Questo è quanto chiediamo al Governo. Abbiamo riscontrato la sua disponibilità, chiediamo però un'attenzione ulteriore sui punti che abbiamo evidenziato, poiché nei nostri confronti c'è l'attenzione sia di donne e di uomini sia del mondo medico. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut.*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, credo che sia importante, in questa occasione, evidenziare che l'informazione quotidiana ci ha messi al corrente di una serie di notizie che in qualche modo hanno tracciato la situazione che si sta profilando: il pericolo pandemia influenza aviaria.

Oggi si discute di un decreto che vuole adottare misure urgenti di prevenzione rispetto a questo pericolo. Vogliamo sottolineare soprattutto un aspetto. Per la prima volta si evidenzia una questione troppo spesso dimenticata: l'Italia è l'unico Paese in Europa dove la medesima veterinaria dipende dalla Sanità. Questa non è una questione di secondo ordine, tant'è che l'Italia in questo momento svolge una funzione importante a livello dell'Unione Europea perché può portare una serie di esperienze che nessun altro Paese ha.

Poiché l'unico modo per prevenire è rafforzare la catena di prevenzione alimentare che si svolge attraverso il sistema sanitario, di cui fanno parte i veterinari, questa è uno dei primi punti importanti che credo si evidenzia con il decreto, che presenta alcuni aspetti molto positivi ed altri critici.

L'aspetto positivo è avere un centro di coordinamento. Va dato atto che con le Regioni si è svolto un dialogo importante per sottolineare i possibili rischi di una mancata collaborazione, come si era evidenziato all'inizio della crisi della mucca pazza. Nel contempo, si è finalmente dato corso alla determinazione, già prevista con un ordine del giorno, com'è stato correttamente richiamato, di prevedere un dipartimento a livello centrale per la veterinaria, che possa essere in grado di intervenire in materia di salute pubblica, di nutrizione e di sicurezza degli alimenti, articolando tutto ciò in tre direzioni. Credo che sia stato molto importante introdurre questo aspetto, perché dà la misura di un intervento coordinato fra centro e periferia.

Esistono però alcuni punti critici che vorrei sottolineare, il primo dei quali è a mio parere legato alla insufficiente finalizzazione di fondi per gli istituti zooprofilattici. Penso che questa sia davvero la rete, il punto nodale che ci ha permesso di salvaguardarci dagli effetti della mucca pazza ed è l'unico sistema che può difenderci dalla pandemia aviaria. Per fare questo, però, gli istituti devono essere adeguati dal punto di vista della strumentazione, e della presenza del personale sanitario (di veterinari in grado di seguire il tutto) oltre che del personale che già sta seguendo corsi di formazione.

Avevamo presentato un emendamento, trasformato poi in ordine del giorno, che impegna il Governo a reperire quei fondi di cui gli istituti zooprofilattici hanno indicato l'esigenza per evitare di restare sguarniti. Lo stesso discorso deve essere fatto per quanto riguarda il problema, come criticità dei farmaci e dei vaccini. Qui entra in gioco la psicosi che si è creata in questo periodo. Quando si parla di veri farmaci antivirali si fa

un'affermazione poco corretta, perché di fatto esistono solo farmaci che evitano le conseguenze; non ve ne sono altri antivirali.

Credo che il Ministro debba avere su questo punto l'attenzione necessaria per evitare che la gente spenda soldi in farmaci inutili. Al riguardo, purtroppo vi è una sottovalutazione da parte degli organi di informazione.

Altro elemento importante è il miraggio dei vaccini: il vaccino non sarà pronto immediatamente. Il problema non è quello di arrivare al vaccino, ma di evitare che si arrivi alla pandemia, di fare tutto il possibile perché vi siano quelle condizioni previste in parte nel decreto. Un altro aspetto importante, a mio parere, è dare correttamente le informazioni per evitare che sul consumo della carne aviaria vi siano quei tristi effetti che conosciamo.

Purtroppo, questa è la conseguenza, come avvenne per la psicosi che influì negativamente sul consumo di carne bovina all'epoca della mucca pazza. Ora si fa lo stesso: il problema non esiste. Purtroppo rassicurazioni di questa natura non sono così facile; mi sembra sia tornata di moda l'etichettatura. Vorrei ricordare che sono giacenti progetti di legge che vanno in questa direzione e che prevedano giustamente, per dare sicurezza al cittadino che consuma, di avere tutte le informazioni dovute.

Intendo ancora sottolineare un aspetto a questo proposito: oggi ci occupiamo del problema aviario, e non ci occupiamo più a sufficienza dei problemi legati alla questione mucca pazza, la cui caratteristica principale era quella che non vi era alcuna possibilità, signor Ministro, di assicurare la tracciabilità dei bovini. Purtroppo non si vuole ancora prevedere il sistema che con diversi colleghi (Agoni ed altri) abbiamo prospettato in diverse occasioni per aver certezza nell'individuazione dei bovini.

Non è secondario, signor Ministro, se capita un altro problema. Oggi ci siamo felicitati perché finalmente torna in commercio la fiorentina, ma sono passati tre anni inutilmente. Se vogliamo evitare problemi di questo tipo, dobbiamo essere certi – ripeto – dell'individuazione dei bovini. Tale misura e quella dell'etichettatura delle carni avicole devono dare al consumatore sufficienti garanzie e la certezza di essere protetti.

In conclusione, vogliamo sottolineare l'atteggiamento positivo del Ministro nei confronti degli enti locali e delle Regioni, che egli ha previsto di contattare immediatamente. Crediamo che questa sia l'unica strada per ottenere il coordinamento previsto nel testo del decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo Aut e delle senatrici Boldi e Bianconi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tatò. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, il mio intervento è piuttosto articolato, ma, poiché *maiora premunt*, consegnerò il testo dattiloscritto. Mi si consenta soltanto di evidenziare l'opera preziosa del ministro della salute Storace, del sottosegretario Cursi, nonché del Presidente e dei colleghi di maggioranza e di opposizione della 12^a Commissione per la convergenza sui percorsi di prevenzione e cura e sull'urgenza dei provvedimenti contenuti nel testo in esame. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Senatore Tatò, la Presidenza la autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Murineddu. Ne ha facoltà.

MURINEDDU (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, in Commissione agricoltura, quando abbiamo discusso il decreto-legge in esame, il Gruppo dei Democratici di sinistra si è astenuto dalla votazione, riservandosi di apportare emendamenti migliorativi al testo che ci è stato presentato. Riteniamo infatti che il provvedimento abbia caratteristiche abbastanza apprezzabili, ma anche che esso possa essere migliorato.

L'iniziativa del Governo presenta alcuni aspetti positivi, perché non si può negare che l'epidemia che sta per interessare il nostro Paese è veramente pericolosa. Resta però inspiegabile la ragione per cui il dispiegamento di mezzi e di personale tecnico finora previsto abbia sostanzialmente ignorato le strutture e le risorse del Ministero delle politiche agricole, che viceversa avrebbe dovuto essere quello maggiormente interessato alla problematica dell'influenza aviaria, congiuntamente al Ministero della salute. Questa marginalità è talmente evidente che non poteva non essere messa in evidenza da noi che siamo membri della Commissione agricoltura.

Riteniamo che alcune questioni vadano ripensate e altre corrette radicalmente, proprio per non rendere vane anche le migliori intenzioni contenute nel testo.

Dal momento che il tempo a disposizione è esiguo, mi limito a fare alcune brevi enunciazioni. La prima riguarda un tema che è già stato sollevato dalla collega De Petris. Affrontare le emergenze è utile e necessario, ma ha il sapore dell'inganno se non si pensa di affrontare il futuro con metodi e mentalità nuovi, con un maggiore sentimento di rispetto per la salute degli animali e per i sistemi di allevamento.

Nell'ultimo decennio i pericoli più insidiosi, come hanno dimostrato la BSE, la *blue tongue*, la scrapie ed altre malattie epizootiche, riposano sulla presunzione che il salto di specie non sia possibile, mentre non è stato così. Oggi sappiamo che la brutalità di certe pratiche di allevamento può dar luogo, per i sistemi arcaici che sono stati adottati, a malattie piuttosto pericolose e virali. Quindi, se vogliamo prendere lezione dai fatti passati, dobbiamo stare attenti a quello che si predispone per il presente e per il futuro.

Un altro punto che, a nostro avviso, è di grande rilevanza e sul quale abbiamo presentato degli emendamenti riguarda le misure di ristoro a favore degli allevamenti avicoli colpiti dalla crisi e la necessità di ricorrere alla sospensione o al differimento dei termini relativi ai versamenti tributari, alla sospensione di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, la sospensione dei pagamenti relativi alle rate delle operazioni creditizie in scadenza.

Di assoluta necessità ci pare pure la possibilità di concedere agli imprenditori agricoli una indennità compensativa per la perdita del reddito o

per le maggiori spese supportate per il verificarsi dell'evento, indennità commisurata al periodo di fermo e alla superficie di allevamento interessata dai provvedimenti.

Abbiamo constatato con disappunto che, purtroppo, nel testo queste cose non sono sufficientemente chiarite. Sappiamo che il ministro Storace è persona accorta, però siamo rimasti fortemente sorpresi quando il suo atteggiamento relativamente al turismo venatorio non è stato sufficientemente incisivo e comprensivo dei pericoli che da esso possono derivare. Signor Ministro, guardi, le parla un cacciatore, non uno estraneo a queste cose!

Qual è il pericolo, a nostro giudizio? Il pericolo è rappresentato dal fatto che migliaia di cacciatori si spostano nei Paesi dell'Est per dare la caccia ai piumati e ritornano in Italia con carniere molto ricchi. Lei mi dica, signor Ministro, se è possibile fare una verifica sanitaria delle decine di migliaia di piumati che vengono importati in Italia. Qui non si tratta di vietare la caccia, ma di predisporre opportuni provvedimenti affinché l'introduzione nel nostro Paese della selvaggina (parlo di piumati e non di altri animali) sia impedita, o quanto meno messa nelle condizioni di non rappresentare un pericolo per chicchessia.

D'altra parte, signor Ministro, non si può non sottolineare che il Governo, e quindi lei in questo caso, ha potenziato le strutture centrali, ma ha trascurato il fatto che gli effetti di una possibile pandemia si verifichino nei territori, e quindi nelle Regioni. In questo senso, a noi sembra sia stata trascurata la competenza delle Regioni. Risponde, questo, signor Ministro, ai criteri di decentramento amministrativo di cui tanto vi vantate di essere autentici protagonisti. Noi attendiamo risposte su questi punti.

PRESIDENTE. Colleghi, l'orario di chiusura della seduta di questa sera non è prestabilito. Se c'è la disponibilità a restringere i tempi degli interventi, credo che l'esame di questo provvedimento e di quello che abbiamo momentaneamente sospeso potrà essere concluso, anche se ciò avverrà intorno alle ore 20,30-20,45.

Se non ci sono osservazioni in tal senso, e facendo appello alla stringatezza degli interventi, andiamo avanti.

È iscritto a parlare il senatore Salzano. Ne ha facoltà.

SALZANO (*UDC*). Signor Presidente, anch'io desidero consegnare il mio intervento, così come hanno fatto gli altri, e per guadagnare tempo preannuncio anche il voto favorevole del Gruppo dell'UDC sul provvedimento manifestando, naturalmente, tutto il nostro apprezzamento al sottosegretario Cursi e al ministro Storace per la tempestività di questo provvedimento, ma soprattutto per la bontà delle norme in esso contenute. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Senatore Salzano, la Presidenza la autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (FI). Intendo svolgere la dichiarazione di voto per il Gruppo, anticipando la discussione, soltanto per dire che anch'io depositerò il mio intervento facendo soltanto, scusate colleghi, l'elenco delle cose buone che contiene questo decreto che, tra l'altro, è stato varato in maniera molto tempestiva dal Governo (e ringraziamo il ministro Storage). Siamo stati sotto i riflettori per quattro mesi con grande allarmismo.

Si può parlare di allarme, sicuramente, e stiamo facendo di tutto, ma di allarmismo no e, tra l'altro, accusare il Ministro per una possibile pandemia solo ed esclusivamente perché non interdice la caccia è strumentale ed estremamente pericoloso. Vogliamo ricordare, anche, che stiamo parlando di un settore avicolo in grande difficoltà: 180.000 addetti, nove miliardi di euro di lavoro. Quindi, stiamo parlando anche di un settore estremamente in difficoltà e che con questo decreto potrà sicuramente avere agevolazioni. Infine vogliamo ringraziare tutte le persone che rendono sicura l'Italia, i nostri veterinari e i NAS che stanno sul territorio da sempre svolgendo un ottimo lavoro di grandissima prevenzione.

Quindi, da questo punto di vista li ringraziamo e saranno potenziati. L'Italia è quindi assolutamente sicura e sicuro è il nostro prodotto. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, la Presidenza la autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STORACE, *ministro della salute*. Anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 1, comma 1, vengano infine aggiunte le seguenti parole: «nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006»;

b) che all'articolo 1, comma 4, alla lettera *a)* le parole: «di sessanta dirigenti» vengano sostituite dalle altre: «di un numero massimo di sessanta dirigenti», alla lettera *b)* le parole: «di cinquanta operatori» vengano sostituite dalle altre: «di un numero massimo di cinquanta operatori»;

c) che dopo l'articolo 1, comma 4, venga aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.»;

d) che dopo l'articolo 1, comma 5, venga aggiunto il seguente:

«5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.»;

e) che all'articolo 2, comma 1, le parole: «su proposta» vengano sostituite dalle altre: «su richiesta» e che dopo le altre: «della salute» vengano aggiunte le seguenti: «e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) che all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «sono definite» vengano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

g) che nel comma 2 dell'articolo 3, le parole: «è potenziato di 96 unità di personale» vengano sostituite dalle altre: «è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4»;

h) che nell'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «euro 4.500.000» venga aggiunta l'altra: «annui»;

i) che nell'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «euro 15.200.000» venga aggiunta l'altra: «annui»;

j) che all'articolo 5, comma 3, siano soppresse le parole: «, per l'importo di 12 milioni di euro,», nonché dopo le parole: «dell'interno» vengano aggiunte le altre: «, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,» e che vengano soppresse le parole: «nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378»;

e sulla base dei seguenti presupposti:

che l'Unità centrale di crisi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sia una struttura che opera all'interno del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al medesimo comma;

che il provvedimento in titolo sia convertito in legge prima dell'approvazione definitiva dell'atto Senato n. 223 (atto Camera n. 3906) e che gli oneri del suddetto disegno di legge dovranno decorrere dall'anno 2006.

Esprime, poi, parere contrario sul comma 2 dell'articolo 4.

Valuti, altresì, il Governo, l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia degli oneri recati dai commi 3 e 5 dell'articolo 1, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'emendamento 2.1 al comma 1, le parole: «su proposta» vengano sostituite dalle altre: «su richiesta» e che dopo le altre: «della salute» vengano aggiunte le seguenti: «e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» e che al comma 2 dopo le parole: «sono definite»

vengano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) che all'emendamento 5.0.100 venga soppressa la lettera b) del capoverso 10-ter;

c) che all'emendamento 5.0.1 venga soppresso il primo capoverso e che venga approvata la proposta 5.0.1/1.

Esprime, altresì, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.6, 1.2, 1.14, 1.13, 4.1, 5.100, 5.1, 5.2, 5.0.2, 1.106, 1.100, 1.0.1, 1.103, 1.200, 1.104 e 3.0.100 sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno G1, precedentemente illustrato.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G1.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 1.1, contrario all'1.3, favorevole all'1.4, contrario all'1.5 e all'1.100, favorevole all'1.500, contrario all'1.6 all'1.7, all'1.8 e all'1.101.

Circa l'emendamento 1.2, bisogna far riferimento all'1.200, che è stato riformulato.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.2 c'è il parere contrario della 5^a Commissione, comunque.

CARRARA, *relatore*. Se c'è il parere contrario della 5^a Commissione, esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.9, contrario all'1.102, favorevole all'1.510.

Anche sull'emendamento 1.200, signor Presidente, il parere della 5^a Commissione è contrario?

PRESIDENTE. Sì, c'è il parere contrario della 5^a Commissione.

CARRARA, *relatore*. Allora lo ritiro.

Sull'emendamento 1.103 formulo un invito al ritiro oppure esprimo parere contrario, perché si ricollega comunque all'1.200.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.104, favorevole all'1.501, contrario all'1.105.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.105 è stato ritirato.

CARRARA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.11 (testo 2) e contrario agli emendamenti 1.15, 1.12, 1.107 e 1.108.

Sull'emendamento 1.106, stante il parere contrario della 5ª Commissione, chiederei al senatore Agoni di trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo accolga come raccomandazione, in modo che quanto meno venga inserito in finanziaria.

Sull'emendamento 1.14 formulo un invito al ritiro oppure esprimo parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.13 e ritiro l'emendamento 1.0.1.

L'emendamento 1.0.2 lo possiamo accogliere come raccomandazione, senatore Rollandin.

PRESIDENTE. Se il senatore Rollandin lo trasforma in un ordine del giorno, senatore Carrara; ma sull'emendamento 1.0.2 c'è il parere contrario della 5ª Commissione.

CARRARA, *relatore*. Allora su di esso esprimo parere contrario, signor Presidente.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 1.6 risulta pertanto precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Ogni-bene.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.510, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.103, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatore Falomi, c'è anche un invito al ritiro.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, siccome il relatore ha fatto riferimento all'emendamento 1.200 della Commissione, che però è stato ritirato, di fronte al parere contrario della 5^a Commissione, ritiro il mio emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno, che chiedo al Governo di accogliere.

Nel momento in cui il Governo propone con questa normativa di assumere con contratto a tempo determinato per tre anni 50 dirigenti veterinari, nonché 50 dirigenti tecnici, si tratta di stabilizzare i collaboratori coordinati e continuativi che lavorano già presso il Ministero, sia veterinari che tecnici, nel senso di trasformare i loro contratti in contratti a tempo determinato per tre anni, in modo da non creare disparità tra coloro che vengono assunti in base a questo decreto e coloro che già stanno la-

vorando da tempo e che si troverebbero a svolgere le medesime attività in condizioni di disparità.

La 5^a Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; a questo punto, poiché c'è un problema di copertura, vorrei impegnare il Governo – se il Senato lo riterrà opportuno – con la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, ad intervenire comunque nella direzione indicata dalla mia proposta. Deposito quindi agli atti il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.103.

CARRARA, *relatore*. Ritengo che la proposta avanzata dal senatore Falomi sia piena di buon senso e molto concreta. Pertanto, mi pronuncio in senso favorevole all'ordine del giorno G1.103.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1.103.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.103 non sarà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 1.104, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.104 e aggiungo la firma all'ordine del giorno G1.103 del senatore Falomi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 1.105 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.15.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Di fatto, signor Presidente, l'emendamento dovrebbe essere precluso dall'approvazione del precedente. Comunque, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.12, 1.107 e 1.108 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.11 (testo 2).

Passiamo all'emendamento 1.106, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatore Agoni, il relatore si è dichiarato favorevole ad una sua eventuale trasformazione in ordine del giorno.

AGONI (*LP*). Accolgo la richiesta di trasformare l'emendamento 1.106 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.106.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G1.106 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.14 e 1.13 sono improcedibili.

L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.0.2. Il relatore ha suggerito di ritirarlo e di presentare un ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se accettano tale invito.

PETERLINI (*Aut*). Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.102.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.102 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CARRARA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.500 e parere contrario sull'emendamento 2.3, di cui è primo firmatario il senatore Di Girolamo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.500 e 2.3.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CARRARA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.500 e parere contrario sull'emendamento 3.0.100.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.500 e ritiro l'emendamento 3.0.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CARRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sugli emendamenti 4.500, 4.2 e 4.3.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Sull'emendamento in questione c'è il parere contrario della Commissione bilancio.

CARRARA, *relatore*. Il parere contrario della 5^a Commissione era motivato dal fatto che non c'è la copertura per l'anno 2005. Riformulo pertanto l'emendamento, spostando lo stanziamento di 10 milioni di euro all'anno 2006.

PRESIDENTE. Non è possibile procedere ad una riformulazione, perché bisognerebbe acquisire nuovamente il parere della 5^a Commissione.

CARRARA, *relatore*. Anche se lo stanziamento è riferito al 2006?

PRESIDENTE. Certamente, se ci sono spostamenti di cifre è indispensabile comunque avere il parere della Commissione bilancio.

CARRARA, *relatore*. Allora, signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 5.100, diversamente il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 5.2, volevo proporre di spostare i due milioni di euro sull'anno 2006; ma dal momento che su di esso vi è il parere contrario della 5^a Commissione, lo ritiro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.500.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 5.3 e 5.4, diversamente il parere è contrario. Ritiro gli emendamenti 5.0.1/1 e 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 5.0.100 (testo 2).

Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento Tit. 1.

PRESIDENTE. Lei mi conferma di aver ritirato gli emendamenti 5.0.1/1 e 5.0.1 (testo 2)?

CARRARA, *relatore*. Ho ritirato entrambi gli emendamenti.

STORACE, *ministro della salute*. Se la 5^a Commissione pone un problema di copertura è evidente che gli emendamenti in questione non possono essere accolti nel corso dell'esame in Senato.

Ora, poiché il contenuto degli emendamenti trova una condivisione unanime, in considerazione del fatto che si fa riferimento ai nostri produt-

tori che rispetto all'influenza aviaria stanno subendo un danno economico, credo che se nel passaggio tra Senato e Camera si riuscirà a trovare una copertura adeguata l'approvazione del provvedimento risulterà estremamente rapida.

Voglio rassicurare l'Aula che su questo tema il Governo si impegnerà al massimo per individuare una copertura e far sì che il disegno di legge venga approvato in tempi brevi. Non ero a conoscenza del fatto che anche su tale questione la Commissione bilancio si fosse espressa nel senso indicato. Mi ha colto di sorpresa, però credo che nel passaggio tra Senato e Camera sarà possibile trovare una soluzione al problema.

GARRAFFA (*DS-U*). Il provvedimento dovrà comunque ritornare in Senato.

STORACE, *ministro della salute*. Se si riesce a trovare la necessaria copertura, si potrà procedere molto speditamente. Non credo che vi sarebbero ostacoli da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 5.0.1/1, 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento Tit.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di illustrare sia le motivazioni del nostro contributo al provvedimento in esame, sia i rilievi critici.

Certamente si accoglie con favore il fatto che da parte del Ministro sia stata manifestata l'intenzione di venire incontro ad alcune questioni molto serie da noi poste, in primo luogo con riferimento alla possibilità di arrivare alla sospensione dell'attività venatoria oppure alla riorganizzazione del settore. Spero che in questo senso sia possibile arrivare, sulla base di una copertura adeguata, alla stabilizzazione del personale altamente professionale che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Avremmo voluto vedere molti più interventi all'interno di questo decreto e ne abbiamo segnalati alcuni. Spero che anche sulla questione degli allevamenti si possa intervenire nuovamente con grande serietà.

Certamente non è un voto semplice il nostro, ma, proprio tenendo conto dell'urgenza e anche dei passi in avanti compiuti da parte del Governo, in particolare dal ministro Storace, dalla Commissione e dal relatore, dichiaro il mio voto favorevole. (*Applausi del senatore Salzano*).

BASILE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Ministro, quello al nostro esame è un problema molto serio, come diceva il signor Ministro al suo arrivo. Ci sono state molte morti, come l'OMS ha precisato, circa 60 o forse di più. In Vietnam si sono registrati 41 casi e 72 in Thailandia. È un problema che sicuramente va affrontato al meglio.

Abbiamo notato in questi giorni che, dopo Turchia, Romania e Grecia anche in Macedonia si sono verificati dei problemi. Tutti i Paesi si stanno attrezzando. Precauzioni sono state prese in Gran Bretagna, Ungheria, Albania, Macedonia, Medio Oriente e perfino in Africa, dove il Congo e il Kenya hanno bandito a tempo indeterminato importazioni di pollame ad alto rischio.

Temiamo, quindi, la pandemia. Il pericolo è che il virus muti e che diventi facilmente trasmissibile anche da uomo a uomo. Ci sono purtroppo, qualcuno lo ha ricordato, alcuni riferimenti storici poco felici. Nel 1918 la «spagnola», pensate un po', uccise 50 milioni di persone. Il settore avicolo al momento gode di ottima salute; mostra un'alta produzione vendibile (2.700 milioni di euro) e molti addetti (quasi 200.000). Per quanto riguarda la produzione italiana solo lo 0,7 per cento dei pulcini allevati e successivamente macellati in Italia sono nati in altri Paesi.

Sono calati i consumi e i prezzi e anche per far fronte a questa situazione è stato presentato tale provvedimento dal Governo. Devo rilevare che il grado di approvvigionamento è molto alto.

Al momento, lo ripeto, non ci sono grossi problemi, però la questione è stata affrontata dall'Unione Europea proprio in questi giorni in vari incontri. Il vice presidente della Commissione europea, Franco Frattini, ha rilanciato l'ipotesi di una possibile sospensione della caccia. Certo è che bisogna trovare una strategia comune. Le prossime riunioni, come dice Markos Kyprianou, commissario europeo per la salute, dovranno sicuramente essere caratterizzate da una maggiore convergenza.

Guardo con molta attenzione alla simulazione di pandemia che vuole fare l'Unione Europea. La direttrice dell'istituto di microbiologia di Milano ha definito la pandemia un fantasma; abbiamo paura di un fantasma. Ribadisco che ora non ci sono troppi motivi per allarmarci. Gli stessi controlli a ripetizione che vengono effettuati da molti istituti non ci devono far preoccupare. C'è però un rapporto americano, molto preoccupante, un documento della Casa Bianca nel quale si avverte che si potrebbero verificare situazioni negative molto estese; pensiamo, ad esempio, la caccia ai vaccini.

Vorrei specificare chiaramente cosa ci preoccupa. C'è un provvedimento che abbiamo discusso a lungo in 9ª Commissione permanente, rispetto al quale vediamo con preoccupazione alcune proposte che sono state avanzate. Penso alla proposta di creare un centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie aviarie, che bisognerebbe forse definire meglio, o alla prevista assunzione di 60 dirigenti veterinari e di 50 operatori del settore, che comporterebbe un onere finanziario di 5.000 milioni di euro. Sono poi 96 le unità previste per quanto riguarda il personale dei Carabinieri. C'è poi un nuovo pesante compito per l'AGEA che, avendo già tanti incarichi, vediamo con preoccupazione.

Credo che occorra fare attenzione e cercare di prevenire i mali che gli uccelli migratori possono causare, preparandosi al loro arrivo. Occorre anche rivedere la campagna pubblicitaria patrocinata dal Ministero delle politiche agricole.

È una campagna che vuole sfruttare i fondi per la comunicazione istituzionale sull'emergenza del settore agricolo, ma forse sono insufficienti. Un altro problema è il collegamento necessario con le strutture regionali e locali e quello relativo ai centri di controllo, nonché ai movimenti transnazionali di animali. Occorre considerare infine le misure risarcitorie e porre attenzione al fatto che purtroppo le misure previste sono di carattere provvisorio ed emergenziale e non di carattere strutturale e definitivo.

In conclusione, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Margherita, osservando però che questo provvedimento va implementato in futuro; come diceva la collega De Petris, è un provvedimento estremamente importante e non ci sottrarremo al dovere di approvarlo in questo momento. *(Applausi della senatrice De Petris).*

TATÒ (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

BOLDI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (LP). Annuncio il voto favorevole della Lega Nord su questo provvedimento. Certo avremmo preferito che già nel testo fossero contenute alcune norme come la stabilizzazione dei precari del Ministero della salute e soprattutto le misure di ristoro per gli allevatori; tuttavia, il Ministro ha dato rassicurazioni in questo senso.

Ancora un osservazione. Nello sviluppo di vicende come queste ha molta importanza la comunicazione perché è fondamentale nell'ambiente e nel clima che si crea. Pertanto, mi permetto di raccomandare una puntuale comunicazione istituzionale e spero che i giornalisti della carta stampata e i giornalisti televisivi, specializzati o meno in materia sanitaria, rinuncino magari allo *scoop* e diano invece un'informazione puntuale che serva veramente alla gente. (*Applausi dei senatori Carrara e Morselli*).

MASCIONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, i lavori della Commissione sanità, alquanto agitati, non lasciavano prevedere questo approdo, che valutiamo positivamente, per un provvedimento importante e necessario.

Prendiamo atto del realismo che ha indotto il Governo a ritirare le parti ultronee, vale a dire non pertinenti del provvedimento.

Prendiamo atto degli impegni che il ministro Storace ha assunto solennemente in quest'Aula e che a breve verificheremo siano rispettati: penso alla stabilizzazione dei veterinari precari e al finanziamento, che dovrà essere adeguato e imparziale, degli istituti zooprofilattici e sperimentali. Le modifiche e l'impegno assunto dal Governo ci inducono ad un voto favorevole.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). A me dispiace non unirmi a tutti gli altri colleghi, ma, pur riconoscendo i miglioramenti del testo finale del provvedimento, permangono nel giudizio di Rifondazione Comunista, dei dubbi sull'impianto complessivo di questo decreto.

Pochi minuti fa è arrivato l'ennesimo sms che parla del ritrovamento di un vaccino in Ungheria efficace al 99,9 per cento sia per gli animali sia per gli uomini. Credo che ormai siamo in una situazione in cui l'allarmismo e anche una informazione non sempre attenta stanno producendo danni probabilmente peggiori degli effettivi rischi che in questo momento corre l'umanità.

Allora penso che in questo clima, in cui allarme e allarmismo si sovrappongono pericolosamente, manteniamo dei dubbi sulla reale efficacia della proposta anche solo perché sembra cavalcare un clima in cui il demone del panico può essere foraggiato a dovere.

Entrando poi nel merito delle misure proposte per fronteggiare l'allarme «influenza aviaria», oltre a risultare parziali in alcuni casi possono essere addirittura controproducenti. Manteniamo ancora dubbi sui meccanismi di prevenzione centralizzati senza fornire strumenti adeguati alle Regioni, vere responsabili nella gestione delle emergenze veterinarie, come d'altronde non ci sembra utile un finanziamento a occhi chiusi all'industria avicola: per fare cosa? Cosa si chiede in cambio ai «quasi» monopoli della produzione avicola italiana? Nulla, si prevede unicamente un indennizzo per le perdite previste.

Sull'intenzione, poi, espressa in questo decreto di acquisire farmaci antivirali ed antinfluenzali per il trattamento della popolazione c'è da fare un discorso a parte perché bisogna rispondere ad una mistificazione molto diffusa. Attualmente – vi sono autorevoli ricerche in questo settore – non è possibile la produzione di alcun farmaco antivirale o vaccino realmente utilizzabile nel caso dell'esplosione di una pandemia di influenza aviaria. Non si può produrre un farmaco per un *virus* che non ha ancora mutato il suo stato tanto da essere trasmissibile da un essere umano ad un altro.

Per quanto riguarda i vaccini, poi, autorevoli virologi ed epidemiologi ne sconsigliano l'uso in tutti i casi in cui si teme che il patogeno possa essere un nuovo ricombinante (come appunto il *virus* dell'aviaria) ritenendo la vaccinazione addirittura controproducente. Non solo c'è il rischio di scatenare una risposta iperimmune, ma si rischia di incrementare l'ulteriore ricombinazione del *virus* con ceppi influenzali più comuni.

Noi pensiamo che le proposte siano manifestamente insufficienti quando non pericolose o addirittura regali a *lobbies* di potere e case farmaceutiche. Ben altre sarebbero le misure da prendere: ridurre drasticamente il numero di animali per chilometro quadrato stabilendo un carico zootecnico distribuito a livello nazionale; mettere in sicurezza gli allevamenti industriali varando un piano sanitario urgente che oltre all'etichettatura stabilisca regole certe per gli allevamenti lasciati oggi al «buon cuore» degli industriali del settore; sostenere da subito le aziende che scelgono strategie di riconversione produttiva adottando processi di qualità incentrati sul rispetto dell'ambiente e del benessere animale; ridurre da subito del 50 per cento la quota di uova per la prossima produzione del pollame e prevederne addirittura il blocco nei mesi più pericolosi, da gennaio a marzo.

Sono proposte concrete, di cui non c'è traccia nelle proposte di questo decreto.

Pensiamo che non ci sono formule magiche per difendersi dalle epidemie, né soluzioni populiste che tengano. La prima cosa necessaria sarebbe una rete sanitaria efficiente e ramificata, in grado di contenere e gestire una eventuale emergenza. Sarebbe necessaria una politica di finanziamento alla sanità pubblica, alle Regioni ed ai servizi sanitari locali.

STORACE, *ministro della salute*. Cosa c'entra questo?

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). C'entra, signor Ministro. Tutto questo è esattamente il contrario di quello che avete fatto in questi anni e che state facendo con la finanziaria. Manterremo pertanto il voto contrario su questo decreto.

STORACE, *ministro della salute*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE, *ministro della salute*. Signor Presidente, desidero intervenire anzitutto per un doveroso ringraziamento al Senato: per giungere all'unanimità poco ci manca! Un ringraziamento va alla Commissione, al suo presidente Tomassini, al sottosegretario Cursi, al relatore per il lavoro svolto e all'opposizione per la disponibilità dimostrata.

Voglio dirlo soprattutto con riferimento all'ultimo intervento. Spero che ci sia un margine di ripensamento, senatore Sodano. Qui non stiamo parlando di finanziaria, ma stiamo parlando dell'immagine bella di un ramo del Parlamento che mostra al Paese di esaminare tale questione senza litigi.

Credo che sia un fatto importante proprio perché dobbiamo rivolgerci a quegli allevatori che oggi sono in ginocchio; dobbiamo parlare a quelle persone che vanno in farmacia a comprare un vaccino che non devono cercare adesso. Anch'io ho ricevuto, come tutti, quell'sms dall'Ungheria, ma ho qualche perplessità, perché se non c'è il contagio da uomo ad uomo è difficile immaginare che abbiano trovato il vaccino, e per fortuna tale contagio non si è ancora verificato.

Dobbiamo parlare alle persone che mostrano apprensione. Ecco perché le chiedo, senatore Sodano, non una riconversione ideologica, ma di valutare – anche a nome del suo Gruppo – la necessità di far sentire (lo diceva la senatrice Bianconi e l'ho molto apprezzato) ai veterinari, ai carabinieri dei NAS il ringraziamento del Senato della Repubblica, senza distinzioni, anche con un semplice voto.

Desidero rassicurarla anche sul ruolo delle Regioni. Ho colto positivamente dalle Regioni (il tema non era affrontato nel decreto) la richiesta di far sì che il Centro di coordinamento delle malattie, nel quale siedono i rappresentanti delle Regioni, diventi la fonte ufficiale dell'informazione sull'influenza aviaria. Lo convocheremo settimanalmente e in quella

sede decideremo quali farmaci acquistare, noi e le Regioni, in piena trasparenza.

Non sono ancora certo di quello che si sta facendo sul fronte dei vaccini e dei farmaci. Questa mattina abbiamo incontrato i rappresentanti dell'industria farmaceutica, insieme alla rappresentanza delle Regioni, per avere elementi di certezza su ciò che si deve fare.

Nessuno vuole giocare una partita politica, voglio rassicurarla, senatore Sodano. Vogliamo giocare la partita che serve ai cittadini e credo che questo merito dobbiamo spartircelo tutti insieme, senza primogeniture. Ecco perché sarebbe bello se lei potesse avere un ripensamento.

Consentitemi di ringraziare, con grande stima, l'intero Senato della Repubblica e il Presidente della seduta. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP*).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria».

È approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3596 2534 (ore 20,40)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento in materia di patente a punti.

Comunico che è stato presentato dal relatore l'emendamento 1.0.900, che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.900.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei fare una breve considerazione. Scompare la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro prevista dall'emendamento 1.0.319 (testo 2), presentato dal senatore Bobbio. È un fatto positivo, perché questa sanzione poteva essere superiore al valore di scambio del mezzo nel momento del suo fermo. Il seque-

stro di sei mesi diventa fermo amministrativo di tre mesi e quindi mi sembra ci sia un miglioramento consistente che è da apprezzare.

Rimane la confisca per i reati, che è giusta, ma anche in merito alla violazione amministrativa, se reiterata due volte nel biennio. Ciò non è da apprezzare, anche perché si mantiene sullo stesso piano la violazione amministrativa ed il reato. Non convince inoltre la non ammissione della sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale, ai sensi della legge n. 689 del 1981, e cioè da parte del giudice di pace.

Dunque, pur registrando un indiscutibile miglioramento, che limita o fa sparire l'apparente emergenzialità della vecchia versione del provvedimento ed evita il paradosso di una sanzione più costosa del valore del mezzo, alla luce dell'emendamento illustrato dal senatore Bobbio questa mattina, rimane la questione della confisca, che non è da condividere.

Per questi motivi, annuncio l'astensione dei Comunisti Italiani.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, la premessa della mia dichiarazione di voto è la seguente. Il testo che ci viene presentato migliora, a mio giudizio, il precedente; purtuttavia – forse sarà per la fretta con cui è stato elaborato – esso contiene delle imprecisioni gravi che rendono difficile la lettura ed anche l'interpretazione, imprecisioni che non ritengo siano sanabili in sede di coordinamento formale del testo. Dovremo consegnare questo testo alla Camera perché essa lo possa riformulare in modo tale che non si creino problemi interpretativi.

Si parla di fermo amministrativo, e poi in altri punti si parla invece di sequestro: è una cosa che non si spiega. Non sono ben precisati in più punti gli elementi che intervengono quando il soggetto non sia proprietario, e così via; insomma ci sono varie questioni alquanto delicate e non risolte.

Nell'insieme però il testo migliora quello precedente. Vorrei che mi venisse ben spiegata la diminuzione dei casi nei quali è prevista la confisca. Si prevede che quando si incorre per due volte in un determinato tipo di sanzione scatta la confisca e vengono indicati dei commi che individuano i casi in cui ciò accade e quelli nei quali ciò non accade od occorrono più di due violazioni. Per come la norma è formulata, non è fino in fondo chiara; probabilmente, ci sarebbe stato qualche caso che andava contemplato tra quelli per i quali prevedere l'esenzione, ad esempio l'impennata, il trasporto di un animale, o di un carico che sporga per più di cinquanta centimetri lateralmente: sono tutti punti su cui ritengo si poteva fare di più.

Per tutti questi motivi, mi sono deciso a pronunciare un voto di astensione su questo provvedimento.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, nel momento in cui vi è il cambiamento del dissequestro in fermo amministrativo come disposizione centrale di riferimento, gli altri riferimenti al sequestro o al dissequestro si devono intendere come fermo amministrativo ed il dissequestro diventa restituzione. Ma se questo aspetto non sarà possibile sanarlo in sede di coordinamento formale, potrà eventualmente intervenire la Camera in seconda lettura.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo solo per lasciare agli atti del Senato la dichiarazione di astensione del Gruppo della Margherita su questo emendamento; lo sguardo severo dei colleghi mi sconsiglia dal motivarlo. (*Applausi del senatore Consolo*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.900, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.0.501, 1.0.49, 1.0.319 (testo 2), 1.0.320, 1.0.502, 1.0.570, 1.0.321, 1.0.58, 1.0.322 e 1.0.202.

Passiamo alla votazione finale.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti una dichiarazione di astensione del mio Gruppo sull'intero provvedimento.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, annuncio per il Gruppo Verdi-Un un voto di astensione sul provvedimento.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Annuncio il voto di astensione da parte dei Comunisti Italiani.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Annuncio il voto di astensione del Gruppo della Margherita.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Annuncio anche il mio voto di astensione.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Desidero ringraziare, sia il relatore, sia i colleghi del Senato, per l'ottimo lavoro. Credo che tutti i provvedimenti possano essere migliorati. Ci troviamo di fronte anche all'ennesimo, reiterato, provvedimento che va sotto il nome di patente a punti, recante altre innovazioni, che ha dato già risultati estremamente positivi.

Pertanto, il mio ringraziamento non è di maniera, ma sostanziale, rispetto anche ai risultati raggiunti con il concorso determinante del Parlamento rispetto alla salvaguardia della vita umana.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti».

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2534.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che l'esame del disegno di legge costituzionale recante modifiche allo Statuto della Regione siciliana – posto all'ordine del giorno di oggi per decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo, a condizione della insussistenza di oneri finanziari – deve essere rinviato a conclusione della sessione di bilancio, alla luce del parere espresso ieri dalla Sottocommissione della 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 20 ottobre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 ottobre 2005, alle ore 11,15, con il seguente ordine del giorno:

- I. Comunicazioni del Ministro dell'interno sull'omicidio del Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, dott. Francesco Fortunato e sulla situazione dell'ordine pubblico nella regione.
- II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti (3596)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti (3596)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. All'articolo 126-*bis*, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della

violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-*bis*, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

EMENDAMENTI

1.300

BOSCETTO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 126-*bis*. – 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione al Dipartimento per i

trasporti terrestri avviene per via telematica e deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione"».

1.301

VERALDI

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) al primo periodo, dopo la parola: "entro" inserire le seguenti: "il termine perentorio" e dopo le parole: "degli abilitati alla guida" inserire le seguenti: "; il decorso di detto termine senza che la notizia sia stata ancora data annulla la decurtazione"».

1.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e della patente».

1.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «b)».

1.3

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1.000.» con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500.».

1.302

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1.000.» con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.000.».

1.4DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «euro 1.000» aggiungere il seguente periodo: «e alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da quindici giorni ad un mese.».

1.5

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis Al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed integrato, nel primo, secondo e quarto periodo, dopo la frase "corsi di aggiornamento," aggiungere quanto segue: ", miglioramento e riabilitazione del guidatore".

Nel terzo periodo, del medesimo comma, dopo le parole: «l'attestato di frequenza» aggiungere la seguente parola: «profittevole».

Nel quarto periodo, dopo la parola: «autorizzazione» aggiungere: «e del suo rinnovo».

Conseguentemente, all'alinea sopprimere le seguenti parole: «, comma 2,», alle lettere a) e b) dopo la parola: «periodo» inserire le seguenti: «del comma 2».

1.303

VERALDI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis). All'articolo 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il primo periodo è sosti-

tuito dal seguente: "Ogni variazione di punteggio deve essere singolarmente e perentoriamente comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 2; in caso di mancanza o ritardo della comunicazione di variazione la decurtazione è annullata".

1-ter). All'articolo 126-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al primo periodo, le parole "e, purché il punteggio non sia esaurito", sono sostituite dalle seguenti: "purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso in cui la violazione non sia stata impugnata, non siano trascorsi più di sei mesi dall'accertamento della stessa"».

1.6/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La riattribuzione è effettuata su domanda dell'interessato rivolta al suddetto organo di polizia».

1.6

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riattribuito, al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore.».

1.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è di-

sciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la registrazione dei dati relativi alle riattribuzioni dei punti e delle patenti in un'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, comprendendovi le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi, e l'efficacia dei rispettivi erogatori; per scopi convergenti, una seconda sezione della predetta anagrafe registra gli accertamenti di cui al comma 6, ed i relativi accertatori i quali, per migliorare le derivanti recidive, possono richiedere che un corso preceda l'accertamento finale.».

1.304 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-*bis*, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4».

1.8

MUGNAI

Ritirato

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 126-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "quindici punti", sono sostituite con le seguenti: "dodici punti"».

1.200

MUGNAI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 126-bis. (patente a punti) al comma 1, sostituire le parole: "20 punti" con le parole "80 punti"».

1.201

MUGNAI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 126-bis. (patente a punti) al comma 1, sostituire le parole: "20 punti" con le parole "60 punti"».

1.202

MUGNAI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 126-bis. (patente a punti) al comma 1, sostituire le parole: "20 punti" con le seguenti: "30 punti"».

1.203

MUGNAI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 126-bis, alla tabella dei punteggi previsti appor-tare le seguenti modifiche:

a) alla norma violata di cui all'articolo 142, comma 9, sostituire: "punti 10" con: "punti 5";

b) alla norma violata di cui all'articolo 143, comma 13, con rife-rimento al comma 5, sostituire: "punti 4" con: "punti 2";

c) alla norma violata di cui all'articolo 149, comma 4, (mancato rispetto della distanza di sicurezza), specificare: "in caso di incidente";

d) alla norma violata di cui all'articolo 153, sopprimere il comma 11 e il relativo punteggio».

1.305

CHIRILLI

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis è così integrata:

Art. 79, comma 43 punti».

1.9

ZANDA

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione o violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 500 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

2-ter. Il comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è abrogato».

1.9 (testo 2)

ZANDA

Approvato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

2-ter. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel secondo periodo, le parole: «del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro 275,00» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 250,00 a

euro 1.000,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi».

1.204

MUGNAI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la violazione di cui all'articolo 142, comma 9, del Codice della strada, è prevista, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ovvero del conducente dello stesso».

1.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 2, lettera c), dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione."».

1.306

ZANDA

Id. em. 1.100

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 2, lettera c), dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione."».

1.110

ZANDA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione."».

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere la lettera c).

1.400

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"5-bis) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80 a euro 320"».

1.12

ZANDA

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"5-bis) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.300

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*). –
1. Nei centri abitati i Comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
- b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della Regione;
- c) adottare i provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, per le strade all'interno dei centri abitati e per le altre strade comunali;
- d) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati;

2. I Comuni possono inoltre:

- a) con delibera della giunta comunale:
 - 1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
 - 2) fissare i corrispettivi dovuti al Comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da

applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a ciò necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;

7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

8) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

b) con ordinanza dirigenziale:

9) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere *c)* e *d)*;

10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i

criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dal Comune stesso, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di *parking valet*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;

12) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte all'uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizi, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto od economico-produttive;

13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;

14) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;

15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;

16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per la sicurezza stradale, salvo quelli di competenza della giunta.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera *a*), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del Comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in

cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo del segnale.

6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).

7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti al Comune, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei Comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.

9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal Comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il Comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

10. Il Comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il Comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.

11. I Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.

12. I Comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del Comune (*mobility manager* di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.

13. I Comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai fini del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.

14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.

15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i Comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei residenti nella zona od assimilati, a titolo gratuito od oneroso.

16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia da esse adottati.

17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocin-

quanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.

18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione prevista per gli altri veicoli.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI.

20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.

21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.

23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal Comune, è tenuto ad esporre all'interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.

24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Co-

mune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà».

Art. 1-ter.

1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)".

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione di tale norma. A decorrere dal 1° gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché alla tassazione prevista a norma dell'articolo 17, comma 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1998, n. 223».

1.0.1/1 (testo corretto)

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.0.1, sostituire le parole: «di produzione» con le seguenti: «di carico»; dopo le parole: «fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature» inserire la seguente: «industriali».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 2, lettera b) il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di produzione, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità"».

1.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 3 è aggiunto il periodo: "In particolare, il Prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento"».

1.0.3 (testo 2)

MUGNAI

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno."».

1.0.301

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. - *(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)*. - 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari del traffico".

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lett. b).

5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio".

2. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

1.0.302

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di gestione e controllo dell'uso delle strade)

1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per

la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro ad euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22 comma 11, 29 comma 3, 31 comma 2, 32 comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17 comma 3 e 30 comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000».

1.0.5

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione"».

1.0.500

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 3 dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

"3. per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello

dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello *dolly*. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello *dolly*, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100daN). Con provvedimento del Dipartimento dei trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli *dolly*».

1.0.6

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire la lettera *i*) con la seguente:

"*i*) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio con o senza impiego di un carrello «*dolly*»; per semirimorchio, si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello *dolly* e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello *dolly*».

1.0.304

CICOLANI

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle atti-

vità aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.

1.0.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente:

"2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007"».

1.0.8

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata"».

1.0.200 (testo corretto)

TUNIS

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 75 del Codice della strada)

1. All'articolo 75 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4-bis:

"4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2"».

1.0.305

PEDRAZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Razionalizzazione delle procedure di visita e prova)

1. All'articolo 76 del Nuovo Codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma "2-bis. Il certificato di approvazione viene inoltre rilasciato, a richiesta dell'allestitore, in tutti i casi di montaggio su un veicolo di complessivi di trasformazione o di dispositivi ammessi dalle disposizioni vigenti e, a richiesta dell'importatore, per i veicoli di provenienza estera la cui immissione in circolazione in Italia richiede una visita e prova, nel rispetto della regolamentazione di accesso agli Uffici del dipartimento per i trasporti terrestri".

2. All'articolo 78 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2-bis, inoltre è ammessa la circolazione di un veicolo allestito prenotato per la visita e prova, se accompagnato da una dichiarazione dell'allestitore di aver reso non utilizzabile l'allestimento e con quali interventi».

1.0.9

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure per la semplificazione amministrativa
nel settore della circolazione stradale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli autoveicoli, i cui componenti, regolarmente omologati, presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo".

Consequente, al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "Qualora tale rilascio" a: "della modifica", sono soppresse.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le relative modifiche al Regolamento attuativo».

1.0.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure per la semplificazione amministrativa
nel settore della circolazione stradale)*

Al comma 1 dell'articolo 78 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo"».

1.0.201

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Approvato*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 79 del "Nuovo codice della strada", di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».

2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:

Veicoli di cui all'art. 80,
comma 4 del codice
(revisione annuale)

Veicoli di cui all'art. 80,
comma 3 del codice
(revisione 4 anni e poi 2 anni)

1. Dispositivi di frenatura

- 1.1 Freno di servizio
 - 1.1.1 Stato meccanico
 - 1.1.2 Efficienza
 - 1.1.3 Equilibratura
 - 1.1.4 Pompa a vuoto e compressore
 - 1.1.5. *Spessore e stato del disco freno*
- 1.2. Freno di soccorso
 - 1.2.1. Stato meccanico
 - 1.2.2. Efficienza
 - 1.2.3 Equilibratura
- 1.3. Freno a mano
 - 1.3.1. Stato meccanico
 - 1.3.2. Efficienza
- 1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio
 - 1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica
 - 1.4.2. Efficienza».

1. Dispositivi di frenatura

- 1.1 Freno di servizio
 - 1.1.1 Stato meccanico
 - 1.1.2 Efficienza
 - 1.1.3 Equilibratura
 - 1.1.4. *Spessore e stato del disco freno*
- 1.2. Freno a mano
 - 1.2.1. Stato meccanico
 - 1.2.2 Efficienza

1.0.306

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 79 del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente comma:

"5. Qualora le caratteristiche costruttive e funzionali ovvero i dispositivi indicati al precedente comma siano oggetto di controlli tecnici di revisione periodica ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada e dell'articolo 238 del regolamento, alla suddetta violazione consegue l'obbligo di segnalazione da parte degli organi accertatori ai competenti Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri ai fini dell'effettuazione della revisione di cui al comma 5 dell'articolo 80"».

1.0.12 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) al primo periodo la parola "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) nel secondo periodo le parole da "ovvero" fino a "revisione." sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un'impresa di autoriparazione di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo del veicolo, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI."».

1.0.307

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 84, dopo il comma 4), del Nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l'impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell'articolo 91".

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis, sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all'articolo 91".

All'articolo 91, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "locati", aggiungere la seguente: "anche".

All'articolo 93, comma 2, dopo la parola: "locatario", aggiungere la seguente: "anche".

All'articolo 94, comma 1, dopo la parola: "locazione", aggiungere la seguente: "anche"».

1.0.13/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.0.13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tre o a quattro ruote».

1.0.13

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente voce: "i velocipedi"».

1.0.14

MORRA, PESSINA, CHERCHI

Respinto*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:

"La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori", e le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse.

1.0.15

MEDURI, DEMASI

Id. em. 1.0.14*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori," e le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse».

1.0.17

PELLEGRINO, FORTE

Id. em. 1.0.14*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori," e le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse».

1.0.18

LA COMMISSIONE

Approvato*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "da euro 35,00 a euro 143,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500,00 a euro 2.000,00";

b) al comma 14, nel primo periodo, le parole "dai commi 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5 e 7"; nel secondo periodo le parole "dai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"; nell'ultimo periodo le parole "Alle violazioni previste dai commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9"».

1.0.19

LA COMMISSIONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Requisiti per la guida dei quadricicli)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"01-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di quadricicli è esteso a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano titolari di patente di guida. Coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano muniti di patente di guida conseguono il certificato di idoneità alla guida previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. È fatto divieto al maggiorenne di utilizzare i quadricicli in caso di revoca, ritiro, sospensione o scadenza della validità della patente di guida"».

1.0.21

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui al decreto 31 gennaio 2003 – Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omo-

logazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE) – il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:

a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza"».

1.0.22

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 116 comma 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole "11-bis" aggiungere le seguenti "Per guidare un ciclomotore a tre ruote o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore è necessario aver conseguito la patente di guida ed aver compiuto 18 anni di età"».

1.0.23

LA COMMISSIONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sopprimere le parole "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;"».

1.0.24

LA COMMISSIONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*quater* l'ultimo periodo è soppresso.»

1.0.32

LA COMMISSIONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t"».

1.0.38

LA COMMISSIONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-*bis* e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici

iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabilite le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.";

b) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: "L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della SpA Ferrovie dello Stato.";

2. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "può svolgersi" sono aggiunte le seguenti: ", subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,";

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti."

b) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

"5-*ter* Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco.";

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della SpA Ferrovie dello Stato, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono presiedute dal medico responsabile dell'Ufficio medico legale dell'Unità sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'Unità sanitaria locale, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni Medico locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4 del presente articolo, nell'elenco istituito presso l'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le Commissioni medico locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nell'Albo professionale

nei casi previsti all'articolo 119, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.0.308

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l'elenco.".

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole "può svolgersi" sono aggiunte le seguenti: ", subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,".

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le mo-

dalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.";

b) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

"5-*ter* Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco."

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. FS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.

6. Al comma 3 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "i medici di cui all'articolo 119, comma 2 del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di

un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale".

7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi».

1.0.40

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimere il secondo periodo del comma 7.».

1.0.42

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Le parole da: «Dopo l'articolo 1,» a: «comma 2, lettere b), d), g) e h)2"». respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida)

1. La tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis è integrata come segue:

h) sono anteposti i seguenti punti:

art. 9-bis, comma 1	10
art. 9-ter, comma 1	10
art. 10, comma 18	10
art. 10, comma 19	5
art. 79, comma 4	4;

i) la prima parte dell'alinea dell'articolo 146 è così modificata: "comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata,

nei centri abitati	2
fuori dei centri abitati	4";
j) dopo l'alinea "Art. 154" è aggiunto il seguente:	
"Art. 157, comma 1, prima parte,	2
comma 4,	2
comma 7,	4";
k) l'alinea relativo all'art. 158 è così sostituita:	
"Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h)	3
comma 2, lettere b), d), g) e h)	2"».

2. All'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l'elenco."

3. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento

per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.";

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco."

5. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. FS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.

7. Al comma 3 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «i medici di cui all'articolo 119, comma 2 del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale».

8. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed

iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.

Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis.".

Art. 1-*quater*.

(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca del documento di guida per ciclomotori e modificazioni alle norme sulla revoca della patente)

4. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 218-*bis*. - *(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori)*. - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.».

5. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187."

3. È abrogato l'articolo 130-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come introdotto dall'articolo 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 1-*quinquies*.

(Disposizioni integrative alle norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli e sull'uso del casco protettivo)

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 169, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, Titolo VI. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente è da quattro a dodici mesi.";

b) all'articolo 170, comma 7, le parole «per trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.»;

c) all'articolo 171, comma 3, le parole «per trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.»;

d) all'articolo 171, comma 1-bis, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il conducente di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h.»;

l) il comma 2-sexies dell'articolo 213 è abrogato».

1.0.309

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida)

1. La tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis è integrata come segue:

a) sono anteposti i seguenti punti:

art. 9-bis, comma 1	10
art. 9-ter, comma 1	10
art. 10, comma 18	10
art. 10, comma 19	5
art. 79, comma 4	4;

b) la prima parte dell'alinea dell'articolo 146 è così modificata: "comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata,

nei centri abitati 2

fuori dei centri abitati	4";
c) dopo l'alinea "Art. 154" è aggiunto il seguente:	
"Art. 157, comma 1, prima parte,	2
comma 4,	2
comma 7,	4";
d) l'alinea relativo all'articolo 158 è così sostituita:	
"Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h)	3
comma 2, lettere b), d), g) e h)	2"».

1.0.43

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 130-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopprimere le parole "doppio del".»

1.0.44

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 130-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole "al comma 9" con le seguenti: "al comma 6"».

1.0.45

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 110 Km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 Km/h."».

1.0.46

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modificazioni al Nuovo Codice della Strada
in materia di limiti di velocità)*

1. Al comma 1 dell'articolo 142 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sopprimere il secondo ed il terzo periodo».

1.0.310

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sopprimere il secondo periodo».

1.0.470

MUGNAI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 142 del nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I limiti di velocità di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti per le strade nei centri abitati e per le strade urbane, possono essere derogabili nella misura del 20 per cento, e comunque non possono eccedere i 160 km orari, da coloro che sono in possesso della patente di guida da almeno cinque anni, qualora le caratteristiche di sicurezza del veicolo, le condizioni della strada e del traffico nonché le condizioni atmosferiche lo consentano"».

1.0.48

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con specifica attestazione documentale";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. È fatto obbligo di rendere visibili gli agenti rilevatori. Nel regolamento sono indicate le modalità d'impiego delle apparecchiature e dei mezzi di accertamento delle violazioni, tali da garantire la sicurezza della circolazione stradale e senza esporre ad inutili rischi gli utenti della strada"».

1.0.311

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni integrative alle norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli e sull'uso del casco protettivo)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 169, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, titolo VI. In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell'articolo 213";

b) all'articolo 170, comma 7, le parole: "per trenta giorni" sono sostituite con le seguenti: "per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell'articolo 213.";

c) all'articolo 171, comma 3, le parole: "per trenta giorni" sono sostituite con le seguenti: "per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell'articolo 213.";

d) all'articolo 171, comma 1-bis, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il conducente di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kw e con velocità massima di costruzione di 18 km/h".

2. Al comma 2-*sexies* dell'articolo 213, sostituire le parole: "È sempre" con le seguenti: "in caso di recidiva è"».

1.0.900

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-*sexies*, è sostituito dal seguente:

«2-*sexies*. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della Autorità di Polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all'Autorità di Polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente Autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all'articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso già siano oggetto di furto o rapina».

2. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI».

3. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 3 le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

4. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del Codice della Strada, ai sensi del citato comma 2-*sexies*, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo».

1.0.501

IL RELATORE

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI".

2. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2-*sexies*".

3. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*", sono soppresse;

b) il comma 1-*ter* è soppresso.».

1.0.49

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI."

2. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

3. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter", sono soppresse.

b) il comma 1-ter è soppresso.».

1.0.312

CICOLANI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta nonché di carrozzeria chiusa";

b) al medesimo comma 1-bis, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) di motoveicoli a quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta, la cui velocità massima sia inferiore o uguale a 45 km/h";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Uso del casco protettivo per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli"».

1.0.313

PIANETTA, CARRARA

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "casco protettivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "casco elettronico di sicurezza"».

1.0.338

PIANETTA, CARRARA

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-ter è inserita la seguente:

"1-ter. 1. Le spese sostenute per l'acquisto del casco elettronico di sicurezza per motocicli, di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, fino all'importo di 250 euro. Il contribuente ha diritto alla medesima deduzione per ogni persona a suo carico».

1.0.50

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 7 *bis* dell'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

2. Il comma 4-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo"».

1.0.50 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 7 *bis* dell'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

2. Il comma 4-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti

periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo"».

1.0.51/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 1.0.51, dopo le parole: «comma precedente» aggiungere le seguenti: «, se a tre o quattro ruote,».

1.0.51

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86"».

1.0.314

BOSCETTO

V. testo 2

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 186, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a). il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.".

c) al comma 7 è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2".

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Si applicano le procedure dell'articolo 186, commi 2 e 2-bis";

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186 comma 8"».

1.0.314 (testo 2)

BOSCKETTO

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 186, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a). il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.".

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2".

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Si applicano le procedure dell'articolo 186, commi 2 e 2-bis";

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186 comma 8"».

1.0.315

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRIZZI

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanza stupefacenti)

1. All'articolo 186, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a). il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene il tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale."

c) al comma 7 è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2".

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Si applicano le procedure dell'articolo 186, commi 2 e 2-bis";

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186 comma 8"».

1.0.316

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 186, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a). il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero

di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene il tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale."

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope".

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, commi 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis"».

1.0.52

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 9 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole "1,5 grammi" con le seguenti: "1 grammo"».

1.0.53

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni all'articolo 189 comma 8 del Nuovo Codice della Strada)

1. Sostituire l'articolo 189, comma 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il seguente:

"8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187"».

1.0.317

BOSCKETTO

Improcedibile limitatamente alla lettera a) del comma 3; respinta la restante parte

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di ricorso al prefetto ed al giudice di pace)

1. All'articolo 203, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: "e può essere richiesta l'audizione personale".

2. All'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "allegati" sono soppresse le seguenti: "sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta";

b) dopo il comma 1-ter è soppresso.

3. All'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei giudizi avverso i verbali di accertamento redatti da organi di polizia appartenenti all'Amministrazione dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Prefetto. Negli altri casi legittimato passivo è l'ente di appartenenza dell'organo accertatore";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il ricorso è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203".

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, con sentenza immediatamente eseguibile, ordina al ricorrente di pagare, entro 30 giorni, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, una somma determinata ai sensi dall'articolo 204 comma 1. L'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvedere a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208".

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace. Decorso 30 giorni senza che sia avvenuto il pagamento della somma di cui al comma 5, si applicano le disposizioni dell'articolo 203 comma 3";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando il principio del libero convincimento, della determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore alla somma determinata ai sensi dell'articolo 204 comma 1";

f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"10. Il ricorso ai sensi del presente articolo non è ammesso avverso i verbali di accertamento delle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205"».

1.0.318

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivamente modificazioni il comma 2-*sexies* è soppresso,».

1.0.319 (testo 2)

BOBBIO Luigi

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 213 del nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

All'articolo 213 il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

2-*sexies*. In tutti i casi in cui un ciclomotore o, comunque, un motoveicolo siano stati adoperati per commettere una delle violazioni amministrative previste dal presente decreto legislativo agli articoli 169, comma 2, 170 C.I., ultima ipotesi, C.II, III, IV, C.V, esclusa l'ultima ipotesi e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato siano stati commessi da un detentore maggiorenne o da un detentore minorenni, l'Autorità di Polizia che procede deve disporre il sequestro del motoveicolo per il periodo di sei mesi, applicando, inoltre, congiuntamente la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

A cura della medesima Autorità di Polizia il motoveicolo sottoposto a sequestro dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di sei mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all'Autorità di Polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere il dissequestro e la consegna del motoveicolo.

In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente Autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo.

Nei confronti del provvedimento di sequestro, di cui al comma uno, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai

sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di sequestro di motoveicolo che al momento del sequestro stesso già sia oggetto di furto o rapina».

1.0.320

BOSCETTO

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di confisca dei veicoli a due ruote)

1. All'articolo 213, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"2-*sexies*. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all'articolo 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minore. È altresì disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7 e 170 comma 2"».

1.0.502

IL RELATORE

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2-*sexies*, è sostituito dal seguente:

"È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle

violazioni amministrative di cui all'articolo 171 ovvero nel caso in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato siano stati commessi da un conducente maggiorenne, sia che siano stati commessi da un conducente minorenni.".

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono annullati i provvedimenti di sequestro di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170 CdS, ai sensi del citato comma 2-*sexies*».

1.0.570

LA COMMISSIONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada,
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

All'articolo 213, comma 2-*sexies* del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È sempre disposto il sequestro per 30 giorni in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all'articolo 171 ed è sempre disposta la confisca nel caso in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato dal proprietario per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato siano stati commessi dal proprietario conducente maggiorenne, sia che siano stati commessi dal proprietario conducente minorenni"».

1.0.321

CARRARA

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada)

All'articolo 213, comma 2-*sexies* del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992) il primo periodo è sostituito dal seguente:

"È sempre disposto il sequestro in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all'articolo 169, commi 2 e 7, 170 e 171 ed è sempre disposta la confisca nel caso in cui un mezzo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato siano stati commessi da un detentore maggiorenne, sia che siano stati commessi da un detentore minorene"».

1.0.58

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*sexies*, primo periodo, sono abrogate le parole: "per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171" e le parole: "la violazione amministrativa o";

b) al comma 2-*sexies*, secondo periodo, le parole: "la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "il reato"».

1.0.322

PAGLIARULO, CREMA, CARRARA, D'AMICO, MONTI, BONAVITA

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 213, comma 2-*sexies*), sopprimere le parole: "per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o" e le parole: "la violazione amministrativa o";

b) all'articolo 170, comma 7, sostituire le parole: "Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorene" con le altre: "Per le violazioni di cui ai commi precedenti"».

1.0.202

CICCANTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.0.900*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2-*sexies* dopo la parola: "minorenne.", aggiungere il seguente periodo: "È altresì disposta la confisca del ciclomotore o del motoveicolo nei seguenti casi:

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente non ha libero uso delle braccia;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente non ha libero uso delle mani;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente non ha libero uso delle gambe;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente non è seduto in maniera corretta;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente non regge il manubrio con entrambe le mani (ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni);

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente trasporta il passeggero non seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo;

il conducente di ciclomotori o motocicli a due ruote si fa trainare;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente trasporta oggetti non solidamente assicurati;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente trasporta oggetti (o animali custoditi in apposita gabbia o contenitore) che sporgono lateralmente rispetto all'asse del veicolo oltre i cinquanta centimetri;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente trasporta oggetti (o animali custoditi in apposita gabbia o contenitore) che sporgono longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente trasporta oggetti (o animali custoditi in apposita gabbia o contenitore) che gli impediscono o limitano la visibilità;

sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente trasporta animali non custoditi in apposita gabbia o contenitore"».

1.0.61

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate le parole: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».

1.0.323

BOSCETTO

Approvato*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione del procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie, del ritiro dei documenti, della sospensione della patente di guida e della sospensione della carta di circolazione)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall'organo accertatore, che ne dà comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione ovvero al Prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'articolo 214.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell'ipotesi di ritiro delle autorizzazioni delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l'adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all'organo di polizia che ha redatto il verbale.";

c) il comma 3 è soppresso.

2. All'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione, viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le

modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

c) Il comma 4 è soppresso.

d) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".

3. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare la sanzione accessoria irrogata. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione".;

b) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al termine del periodo fissato, la patente di guida viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dello stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri per l'iscrizione nei propri registri.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria"».

1.0.62

LA COMMISSIONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma per accelerare la procedura di revisione dei veicoli)

All'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole "della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole". Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'organo accertatore se si tratta della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,"».

1.0.324

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 218-bis. - *(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori)*. – 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analogo procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori"».

1.0.325 (testo 2)

MONTALBANO

V. testo 3

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002 n. 168, è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora l'utilizzazione o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui al presente articolo sia disposta o gestita dai Comuni, l'espletamento dei servizi di controllo è svolto limitatamente alle strade o tratti di esse che ricadono nell'ambito del perimetro urbano o dell'accesso al medesimo"».

1.0.325 (testo 3)

MONTALBANO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002 n. 168, è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora l'utilizzazione o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui al presente articolo sia disposta o gestita dai Comuni, l'espletamento dei servizi di controllo è svolto limitatamente alle strade o tratti di esse che ricadono nell'ambito del centro abitato o dell'accesso al medesimo oltre che nelle strade comunali"».

1.0.65

MUGNAI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 10 giugno 2002, n. 129,
convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 160)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

1.0.203

RONCONI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
per violazioni al codice della strada)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni sono devoluti, nella misura del 90 per cento, all'Ente di appartenenza della strada"».

1.0.640

LA COMMISSIONE

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato, nella misura dell'80 per cento, e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

1.0.67

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improprio

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti)

1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.

2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto.».

1.0.70 testo 2/1

GRILLOTTI

Approvato

*All'emendamento 1.0.70, al comma 1, sostituire le parole: «45 milioni di» con le seguenti: «45 milioni e 225 mila»; conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «delle strutture del Ministero,» inserire le seguenti: «, ivi inclusa, nel limite di 225.000 euro per l'anno 2006, la prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi *on line*, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni,».*

1.0.70 (testo 2)

IL RELATORE

V. testo 3

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è disposto l'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché l'efficientamento e lo sviluppo del Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Agli oneri connessi all'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle suddette maggiori entrate, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Mi-

nistero e per due terzi all'efficientamento e allo sviluppo del Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del Centro Elaborazioni Dati ai sensi del comma 1, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento».

1.0.70 (testo 3)

IL RELATORE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è disposto l'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché l'efficientamento e lo sviluppo del Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Agli oneri connessi all'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle suddette maggiori entrate, previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero e per

due terzi all'efficientamento e allo sviluppo del Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del Centro Elaborazioni Dati ai sensi del comma 1, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento».

1.0.71

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme finalizzate alla individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada)

1. La presente legge si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.

Art. 1-ter

(Modalità di applicazione)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Qualora le confezioni di prodotti di cui all'articolo 1 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 1, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.

Art. 1-*quater**(Disposizioni transitorie)*

1. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2005.

2. La distribuzione dei prodotti indicati all'articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

Art. 1-*quinqües**(Sanzioni)*

1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l'indicazione del simbolo di cui all'articolo 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

3. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.».

1.0.72

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)

1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma".

2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni".

3. All'articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma"».

1.0.73

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

*(Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche
a minori di sedici anni)*

1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno";

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma"».

1.0.74

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

*(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche
su aree pubbliche ed in forma ambulante)*

1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.».

1.0.75

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

*(Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati
sulle autostrade e sulle strade statali)*

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.».

1.0.76

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediate l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico)

1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.».

1.0.77

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica)

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge».

TABELLA A

Alcoemia gr/l	Sintomo	Descrizione
Min 0,3	Sobrietà	Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
0,3/0,80	Euforia	Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,90/1,20	Eccitazione	Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00	Frastornamento	Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70	Confusione	Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma
2,50/3,70	Stordimento	Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo
3,50/4,50	Incapacità di parlare	Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
min 5,00	Morte	Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria

TABELLA B

MASCHI

Tipo di bevanda	Gradazione alcolica della bevanda	Peso corporeo espresso in Kg.						
		60	80	65	85	70	90	
	75							
	Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l						Birra normale	
4%	683	739	796	853	910	967	1024	Birra doppio malto
7%	390	423	455	488	520	553	585	Vino da tavola
10%	273	296	319	341	364	387	410	Vino forte
13%	210	228	245	263	280	298	315	Aperitivi
18%	152	164	177	190	202	215	228	Liquori
25%	109	118	127	137	146	155	164	Superalcolici
40%	68	74	80	85	91	97	102	-

TABELLA C

FEMMINE

Tipo di bevanda	Gradazione alcolica della bevanda	Peso corporeo espresso in Kg.						
		50	70	55	75	60	80	
	65							
	Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l						Birra normale	
4%	488	536	585	634	683	731	780	Birra doppio malto
7%	279	306	334	362	390	418	446	Vino da tavola
10%	195	215	234	254	273	293	312	Vino forte
13%	150	165	180	195	210	225	240	Aperitivi
18%	108	119	130	141	152	163	173	Liquori
25%	78	86	94	101	109	117	125	Superalcolici
40%	49	54	59	63	68	73	78	-

TABELLA D

Tabella litri/cm³

- 1 litro = 1000 cm³;
 3/4 litro = 750 cm³;
 1/2 litro = 500 cm³;
 1/8 litro = 125 cm³».

1.0.78

ZANDA

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.1-bis

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 1004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre

1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.».

1.0.79

ZANDA

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne.».

1.0.80

ZANDA

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire il rinnovo del parco dei veicoli adibiti a trasporto pubblico nella aree urbane)

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni per interventi destinati alla conversione dei veicoli adibiti a trasporto pubblico in veicoli a trazione elettrica o a metano è riconosciuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.».

1.0.81

ZANDA

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.».

1.0.82

ZANDA

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano per autotrazione)

1. Al fine di incentivare un maggiore impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane indicate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle ulteriori aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, i finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e per l'erogazione di incentivi ai cittadini e agli operatori di cui al decreto del Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2002 sono incrementati di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma 1 sono:

a) le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, anche integrativi e complementari;

b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità;

c) le aziende o i singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza, servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i quantitativi e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.».

1.0.83

ZANDA

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.».

1.0.84

VERALDI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni».

Conseguentemente il titolo del decreto-legge è così modificato:

«Misure urgenti in materia di guida dei veicoli, patente a punti e trasporto».

1.0.85

VERALDI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza automobilistica)

1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dal comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, disciplinante l'attività di consulenza ed assistenza automobilistica, e successive modificazioni; sono soppresse inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l'autorizzazione definitiva all'esercizio della menzionata attività e per l'accesso all'esame di cui all'articolo 5 della predetta legge 264/1991 ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio».

Conseguentemente, il titolo del decreto-legge è così modificato:

«Misure urgenti in materia di guida dei veicoli, patente a punti e trasporto».

1.0.328

BOSCETTO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità)

1. Per fronteggiare le crisi che interessano le reti stradali ed autostradali, derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi anche connessi con l'attività dell'uomo e per garantire un più funzionale ed efficace coordinamento dei soggetti coinvolti a diverso titolo nell'attività di gestione della mobilità e delle situazioni di crisi, è formalmente istituito, presso il Ministero dell'interno, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, già disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 gennaio 2005.

2. A livello periferico l'attività del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità è assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilità, istituite presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo.

3. Al Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità ed ai Comitati operativi per la viabilità continuano ad applicarsi le norme contenute nel decreto interministeriale di cui al comma 1».

1.0.329

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Disposizioni relative ai veicoli dei corpi e dei servizi di polizia provinciale)

1. I veicoli in dotazione dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e municipale, destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobi-

listico, previsto dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510.

2. Ai veicoli di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53.».

1.0.330

CICOLANI

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Revisione straordinaria dei limiti massimi di velocità sulla rete stradale di interesse nazionale)

1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia».

1.0.331

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle Aziende interessate entro il 31 agosto 2005».

1.0.332

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non abbiano formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e potenziamento finanziate con le leggi 4 dicembre 1996, n. 611, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388».

1.0.333

BOSCETTO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

1.0.334

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una banca dati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri – Direzione generale per la motorizzazione – dedicata alla registrazione anagrafica dei conducenti professionali di nazionalità italiana in possesso di patente di categoria B, B+E, C o C+E che detengano anche il cosiddetto «CFP» Certificato di formazione professionale necessario per il trasporto in regime ADR di merci pericolose, conseguito presso uno stato estero aderente al trattato internazionale ADR.

Si intende per registrazione anagrafica, la annotazione delle generalità del conducente, dei dati del CFP (data di conseguimento, organismo che ha provveduto al rilascio, nazione presso la quale è stata conseguita l'abilitazione). L'iscrizione alla banca dati è obbligatoria. L'iscrizione è effettuata, presso uno qualunque degli Uffici della Motorizzazione civile presenti in ambito provinciale, a partire dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Chiunque, conducente di nazionalità italiana che abbia conseguito il Certificato di formazione professionale (CFP) in uno stato estero, guidi oltre il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un mezzo in regime ADR, senza aver adempiuto all'obbligo dell'iscrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 500. Per l'iscrizione si applica la tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 annessa alla legge 1° dicembre 1986 n. 870».

1.0.335

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Osservatorio nazionale per la sicurezza dei trasporti)

1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la protezione civile, nonché del Ministero dell'interno dell'Agenzia per la sicurezza del volo, è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello

Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio nazionale per la sicurezza dei trasporti, il quale ha sede in Roma presso la centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 assicura, anche mediante idonee connessioni e reti telematiche, il coordinamento e il controllo delle informazioni inerenti alla sicurezza nell'effettuazione delle varie modalità di trasporto, in relazione anche a tutti gli eventi che comunque incidono sul regolare svolgimento dei servizi di trasporto, fornendo in tal senso ausilio e supporto informativo e tecnico-operativo agli enti ed organi preposti ai singoli settori. L'Osservatorio, che agisce in connessione con le Amministrazioni e gli enti pubblici competenti nonché con gli esercenti dei servizi pubblici di trasporto, fornisce altresì ausilio tecnico ed informativo nell'individuazione di adeguati *standard* di riferimento, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di miglioramento del servizio.

3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive per l'organizzazione dell'Osservatorio di cui al comma 1 e per i relativi sistemi di connessione».

1.0.336

GRILLO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, al comma 4-bis, dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono inserite le seguenti: "ancorchè previste da leggi speciali"».

1.0.337

GRILLO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-*quater*, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-*quinquies*, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera *d)*, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera *d-ter*)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*d-bis*) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera *c)*; a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis*), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616)

(Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G1

AGONI, BOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3616,

impegna il Governo:

a far sì che l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, «Bruno Ubertini», sia riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo di eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie e internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dal suddetto Istituto Zooprofilattico sperimentale ai sensi della legislazione vigente.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze)

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoonosanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, *il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali* che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonché del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite

a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

EMENDAMENTI

1.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali» inserire le seguenti: «, di seguito denominato "Centro nazionale",».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Centro» inserire la seguente: «nazionale» e, al comma 3, sopprimere le parole: «di lotta ed emergenza contro le malattie animali» e sostituire le parole: «nonché del» con le seguenti: «nonché il».

1.3

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali».

1.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «avvalendosi direttamente», sostituire le parole da: «dei Centri» fino a: «sperimentali» con le seguenti: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di riferimento ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova».

1.5

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie,».

1.100

PIATTI, DI GIROLAMO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, BASSO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della salute» con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità per la nomina di un Commissario governativo e l'attribuzione allo stesso di poteri di intervento per fronteggiare le situazioni di grave emergenza sanitaria».

1.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».

1.6

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi»

1.7

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo per l'Istituto superiore di sanità la funzione di raccordo tecnico fra medicina animale e medicina umana».

1.8

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dell'Unità di crisi».

1.101

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» inserire le seguenti: «e il benessere animale».

1.2

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, BAIO DOSSI

Improcedibile

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) stabilizzare, con contratti a tempo determinato di durata triennale, i 96 dirigenti veterinari di 1° livello attualmente impegnati nei PIF e negli UVAC».

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e» e conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 11.913.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3».

1.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «indire» sopprimere il segno di interpunzione: «",».

1.102

OGNIBENE

Respinto

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: «concorsi pubblici mediante quiz preselettivi» con le seguenti: «concorsi pubblici per titoli, quiz preselettivi».

1.510

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di sessanta dirigenti» con le seguenti: «di un numero massimo di sessanta dirigenti»; alla lettera b) sostituire le parole: «di cinquanta operatori» con le seguenti: «di un numero massimo di cinquanta operatori»; dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro».

1.200

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) stabilizzare, con contratti a tempo determinato di durata triennale, i collaboratori veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei PIF, negli UVAC e presso gli uffici centrali del Ministero della salute; i maggiori oneri sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3».

1.103

FALOMI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.103

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) convertire i contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) I maggiori oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera c) sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

1.104

DE PETRIS, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale già in servizio con contratti a tempo determinato, il Ministero della salute è autorizzato ad avviare, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 95 veterinari coadiutori, considerando prioritariamente, nella valu-

tazione dei titoli, il servizio effettivamente svolto presso il Ministero stesso.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis valutato in 3.100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'impiego di quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.501

IL RELATORE.

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006».

1.105

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2007, su tutto il territorio nazionale è vietato esporre o detenere, in occasione di fiere, sagre e simili manifestazioni, esemplari vivi e morti di animali appartenenti alla classe "Aves". Sono sospese pertanto, limitatamente alle parti in contrasto con il presente comma, le disposizioni di cui alle lettere *t*), *bb*), *cc*) ed *ee*) dell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5-ter. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di quanto stabilito al comma 5-bis, espone o detiene animali in occasione di fiere, sagre e simili manifestazioni, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Qualora le specie animali appartengono alla fauna oggetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *h*), della medesima legge».

1.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, PIATTI, BASILE

V. testo 2

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa su tutto il territorio nazionale la cattura e l'impiego di richiami vivi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È altresì vietata la detenzione nelle attività venatorie di esemplari domestici di tutte le specie appartenenti alla famiglia degli anatidi e dei columbiformi utilizzati come richiami vivi».

5-ter. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di quanto stabilito al comma 5-bis, eserciti la cattura di uccelli vivi è punito con le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Per le violazioni relative al divieto di detenzione dei richiami vivi di cui al comma 5-bis, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1.11 (testo 2)

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, PIATTI, BASILE

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorre e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale».

1.15

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, PIATTI, BASILE

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'importazione di selvaggina appartenente alla classe "Aves" abbattuta all'estero nell'esercizio di attività venatorie, nonché l'introduzione dall'estero di fauna viva di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30,

comma 1, lettera *l*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

1.12

DE PETRIS, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.11 (testo 2)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 1° gennaio 2007, sull'intero territorio nazionale è vietata la caccia e la detenzione delle specie ornitiche indicate alle lettere *a)* *b)* e *c)* dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nello stesso periodo è vietato l'uso e la detenzione di richiami vivi, "zimbelli" o "volantini" di qualsiasi specie, ancorché provenienti da allevamenti.

5-ter. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera *h*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

1.107

VALLONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.11 (testo 2)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attività venatoria sul territorio nazionale è precauzionalmente sospesa. Sono, altresì, precauzionalmente sospese:

a) l'importazione di fauna selvatica e la caccia praticata dai cittadini Italiani nei Paesi ad alto rischio di diffusione dell'epidemia;

b) tutte le attività di ripopolamento volte all'introduzione nell'ambiente naturale di fauna semidomestica destinata a fini venatori».

1.108

PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.11 (testo 2)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di evitare il rischio di pandemia, rischio confermato dal servizio veterinario della FAO, è temporaneamente sospesa l'attività venatoria relativa alla selvaggina migratoria proveniente dall'est.

2. La revoca della suddetta sospensione verrà stabilita con decreto del Ministero della salute.»

1.106

AGONI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.106

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per dare garanzia di continuità ai controlli eseguiti nei PIF e UVAC (porti, aeroporti e confini di Stato) si prevede la trasformazione dell'attuale contratto di lavoro che intercorre fra il Ministero della salute e i medici veterinari coadiutori nelle modalità già assicurate ai medici giubilari;».

1.14

BAIO DOSSI, COVIELLO, LIGUORI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero della salute è autorizzato, in deroga alla normativa vigente in materia, ad assumere 34 dirigenti medici di primo livello utilmente collocati nella graduatoria, approvata con decreto dirigenziale generale del 10 settembre 2003, vincitori del concorso pubblico per esami per il conferimento di 63 posti di dirigente medico di primo livello del ruolo sanitario del Ministero della salute, presso gli uffici centrali e periferici. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

1.13

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, LONGHI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, gli istituti zooprofilattici sperimentali determinano le dotazioni organiche tenendo

conto dell'obbligo di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale e dell'incremento dei servizi agli stessi richiesti in attuazione dei Regolamenti Comunitari e dalle continue emergenze interessanti la sanità pubblica veterinaria. Il potenziamento del numero dei posti in organico, non può comportare una spesa superiore a quella finanziata annualmente con il fondo di dotazione, distribuito dal Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per far fronte alle esigenze derivanti dagli impegni previsti dal precedente comma 1, gli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono autorizzati, nel limite di spesa di dieci milioni di euro, ad instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato».

ORDINI DEL GIORNO

G1.103 (già em. 1.103)

FALOMI, DE PETRIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3616,

impegna il Governo a:

convertire i contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale;

disporre un'adeguata copertura finanziaria atta a realizzare quanto disposto al punto precedente.

(*) Accolto dal Governo

G1.106 (già em. 1.106)

AGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3616,

impegna il Governo affinché, al fine di dare garanzia ai controlli eseguiti nei PIF e UVAC (porti, aeroporti e confini di Stato) si preveda la trasformazione dell'attuale contratto di lavoro che interviene fra il Ministro della salute e i medici veterinari coadiutori nelle modalità già assicurate ai medici giubilari.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

LA COMMISSIONE

Ritirato

Do po l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasformazione dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma in Istituto Superiore per le Malattie infettive e le emergenze infettivologiche (ISMI))

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti volti a fronteggiare i rischi derivanti dalla comparsa e diffusione di patologie infettive connessi alla sicurezza nazionale, nonché per incrementare le attività di preparazione e risposta, anche rapida, alle emergenze infettivologiche, l'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma (IRCCS), è trasformato in Ente di ricerca di diritto pubblico a carattere nazionale, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, denominato "Istituto Superiore di malattie infettive e le Emergenze infettivologiche" (ISMI), sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si provvede all'organizzazione dell'Istituto Superiore di malattie infettive e le Emergenze infettivologiche, di cui al comma 1.

3. Al fine del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della salute nomina un Commissario straordinario ed un Direttore generale, per il periodo di tre anni, con compiti, rispettivamente, di indirizzo e di gestione dell'Istituto.».

1.0.2

ROLLANDIN, BOLDI, DI GIROLAMO, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA,
MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Ritirato e trasformato nell'odg G1.102

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituti Zooprofilattici)

1. Per il potenziamento dell'attività degli Istituti Zooprofilattici e in deroga al blocco delle assunzioni è autorizzato un ulteriore fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 10 milioni di euro.

ORDINE DEL GIORNO**G1.102 (già em. 1.0.2)**

ROLLANDIN, BOLDI, DI GIROLAMO, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA,
MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3616,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.0.2.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali)

1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può fare fronte, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di costituzione di scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

EMENDAMENTI

2.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico)*. – 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione».

2.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). – 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione».

2.500

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta» con le seguenti: «su richiesta» e dopo le parole: «della salute» aggiungere le seguenti: «e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»; al comma 2, dopo le parole: «sono definite» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.3

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, BAIO DOSSI, MASCIONI, LONGHI

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modalità di acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA ALLEGATA

Articolo 3.

(Comando Carabinieri per la tutela della salute)

1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».

2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato di 96 unità di personale, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006.

ALLEGATO

Tabella prevista dall'art. 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO
CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

GRADO-RUOLO	PERSONALE IN EXTRAORGANICO
Capitano Tenente/S. Tenente Totale Ufficiali . . .	 20 (a)
Luogotenente MAR. A. UPS MAR. CAPO MAR. ORD. MAR. Totale Ispettori . . .	 76
Totale Generale . . .	96

(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

EMENDAMENTO

3.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «è potenziato di 96 unità di personale» con le seguenti: «è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4», al comma 4 dopo le parole: «euro 4.500.000» aggiungere la seguente: «annui».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Comando Carabinieri politiche agricole è potenziato di 37 unità di personale secondo la tabella allegata, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.

2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario del personale di cui al comma 1, sono a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

3. Per gli scopi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO
CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

GRADO/RUOLO	PERSONALE IN EXTRAORGANICO
Generale di Brigata	1
Colonnello	1
Capitano	2
Tenente/Sottotenente	2
TOTALE UFFICIALI . . .	6
Luogotenente	
Maresciallo A.UPS	
Maresciallo Capo	
Maresciallo Ordinario	
Maresciallo	
TOTALE ISPETTORI . . .	27
Brigadiere Capo	
Brigadiere	
Vice Brigadiere	
TOTALE SOVRINTENDENTI . . .	1
Appuntato Scelto	
Appuntato	
Carabiniere Scelto	
Carabiniere	
TOTALE APPUNTATI/CARABINIERI . . .	3
TOTALE GENERALE . . .	37

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005

ed a euro 15.200.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 10.300.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

4.1

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, BAIO DOSSI, MASCIONI, LONGHI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 11.913.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.».

4.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «euro 15.200.000» aggiungere la seguente: «annui».

4.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di profilassi internazionale», aggiungere le seguenti: «e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari,».

4.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge n. 311 del 2004» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni,».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 5.***(Interventi urgenti nel settore avicolo)*

1. Per sostenere il mercato delle carni avicole, colpito dalla crisi derivante dalla drastica riduzione dei consumi, conseguente ai recenti eventi di influenza aviaria e per eventuali altre situazioni eccezionali, l'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A favore degli allevamenti avicoli, colpiti dalla crisi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

c) sospensione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede per gli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura, foreste e pesca). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.100

PIATTI, DI GIROLAMO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, BASSO, BETTONI
BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Improcedibile

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A favore degli allevamenti avicoli, colpiti dalla crisi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

c) sospensione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, determinati nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.2

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'adozione di misure di salvaguardia e prevenzione negli allevamenti avicoli il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferi-

sce alle Regioni, entro il limite di cui al successivo comma 2-ter, gli importi per l'attivazione di programmi di intervento, predisposti dalle regioni stesse. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative di riconversione produttiva, adeguamento e valorizzazione dei sistemi produttivi locali, secondo principi di razionalizzazione, benessere animale, riduzione dell'impatto ambientale e in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 e di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede per gli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura, foreste e pesca). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, sopprimere le parole: «, per l'importo di 12 milioni di euro,»; dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,» e sopprimere le parole: «nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378».

5.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, PIATTI, BASILE

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di incrementare il benessere animale e ridurre il rischio di contagio, a decorrere dal 30 giugno 2006 negli allevamenti avicoli destinati alla produzione di carni e alla riproduzione, è obbligatorio il rispetto delle seguenti misure di cautela:

a) la densità nell'allevamento non può superare i 30 chilogrammi di peso vivo per metro quadrato;

b) la lettiera deve essere di almeno cinque centimetri al momento dell'accesso degli animali;

c) la ventilazione minima non deve mai essere inferiore ai 4,5 metri cubi/ora per ogni chilo di peso vivo presente nell'area dell'allevamento;

d) l'illuminazione deve garantire un regolare ciclo notte-giorno per gli animali, con un periodo giornaliero di buio di otto ore di cui almeno sei ininterrotte, mentre l'intensità luminosa minima deve essere di almeno 100 lux;

e) la concentrazione di ammoniaca non deve superare le 10 ppm;

f) la concentrazione di ossido di carbonio non deve superare le 3.000 ppm;

g) la distanza minima fra gli allevamenti, in caso di nuova costruzione o ampliamento, non può essere inferiore a 500 metri.

4-ter. Al fine di favorire l'applicazione delle misure di cautela di cui al comma 4-bis e l'avvio di interventi di riconversione qualitativa negli allevamenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a disporre, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'impegno di 20 milioni di euro per l'anno 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, PIATTI, BASILE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è applicata secondo le modalità previste dall'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il fermo amministrativo del veicolo deve essere disposto assicurando agli animali condizioni igienico-sanitarie e di benessere adeguate, anche con l'ausilio dei servizi veterinari pubblici"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1/1

IL RELATORE

Ritirato

All'emendamento 5.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Ministero della salute assegna all'Istituto zooprofilattico l'importo di euro 2.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onore si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando quanto ad euro 600.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ad euro 300.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad euro 600.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e ad euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

5.0.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise quale Ente di rilievo nazionale)

1. In attuazione dell'accordo di programma, concluso ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle Istituzioni pubbliche e private e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e delle materie ad esse correlate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e dei Balcani, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento opera-

tivo d'eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie e internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto zooprofilattico sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le Regioni Abruzzo e Molise, in sostituzione della vigente disciplina, provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Istituto.

2. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Ministero della salute assegna all'Istituto zooprofilattico l'importo annuo di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2005. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise quale Ente di rilievo nazionale)

1. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Ministero della salute assegna all'Istituto zooprofilattico l'importo annuo di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2005. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.2

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nei confronti di tutti gli operatori della filiera avicola sono sospesi per un anno, a far data dal 1° gennaio 2005, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.».

5.0.100

PIATTI, DI GIROLAMO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, BASSO, BETTONI
BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

V. testo 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizootie)

1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "è concessa al proprietario", sono inserite le seguenti: ", al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "prodotti zootecnici contaminati, al proprietario", sono inserite le seguenti: ", al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti";

3) al terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "o gli altri soggetti previsti dal presente comma";

b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali".

c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:

a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

b) proroga, sino al termine delle misure di prevenzione e per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, dei termini per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti in scadenza dalla data di emanazione del provvedimento sanitario di limitazione;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo".

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquidazione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

5.0.100 (testo 2)

PIATTI, DI GIROLAMO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, BASSO, BETTONI
BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la prevenzione dell'influenza aviaria e di altre epizootie)

1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "è concessa al proprietario", sono inserite le seguenti: ", al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "prodotti zootecnici contaminati, al proprietario", sono inserite le seguenti: ", al conduttore dell'azienda colpita nel caso ciò venga previsto in via contrattuale con il proprietario, ovvero al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati fra le parti";

3) al terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "o gli altri soggetti previsti dal presente comma";

b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali".

c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sono determinate le modalità per la concessione degli aiuti, nei limiti dello stanziamento di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

10-ter. In favore delle imprese agricole nei confronti delle quali, a causa di provvedimenti sanitari, siano state applicate misure di limitazione della movimentazione degli animali o di fermo aziendale, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, i seguenti interventi:

a) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

b) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per la sostituzione degli animali abbattuti, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a causa delle misure di limitazione di cui al presente articolo".

2. All'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"3-bis. Su richiesta delle Regioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può anticipare la liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti. Le Regioni provvedono al rimborso all'AGEA, senza interessi, delle somme anticipate dall'AGEA stessa, entro 90 giorni dalla liquida-

zione delle stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante l'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui"».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Tit. 1

LA COMMISSIONE

Ritirato

Nel titolo del decreto, aggiungere, in fine, le parole: «e per il sostegno del settore avicolo».

Allegato B

Relazione orale del senatore Carrara sul disegno di legge n. 3616

INFLUENZA AVIARIA

Il virus

1. Che cos'è l'influenza aviaria?

È una infezione virale che può interessare gli uccelli selvatici e domestici come polli e tacchini, causandone la morte. È causata da virus influenzali di tipo A che possono infettare anche altri animali quali maiali, furetti, cavalli, delfini, balene e per l'ultimo l'uomo.

2. Quali sono i virus influenzali?

I virus influenzali sono classificati in tre tipi: A, B e C, quest'ultimo con scarso rilievo epidemiologico per l'uomo, poiché causa solo raramente casi sporadici ed epidemie. I virus influenzali di tipo A possono essere suddivisi in sottotipi sulla base delle loro proteine di superficie: emoagglutinina (HA) e neuraminidasi (NA). Si conoscono 15 sottotipi. Mentre tutti i sottotipi possono circolare fra gli uccelli, è noto che solo tre sottotipi di antigene H (H1, H2 ed H3) e due sottotipi di antigene N (N1 ed N2) circolano, o hanno circolato, anche nell'uomo. Il virus influenzale di tipo A può causare infezioni severe in alcune specie animali, inclusi uccelli, maiali, cavalli, delfini e balene. Il virus influenzale che infetta gli uccelli è chiamato «virus dell'influenza aviaria». Gli uccelli sono una specie importante poiché tutti i sottotipi conosciuti di virus influenzale A si sono diffusi fra uccelli selvatici che vengono, pertanto, considerati l'ospite naturale del virus influenzale A. I virus dell'influenza aviaria, usualmente, non infettano direttamente gli uomini né si trasmettono, normalmente, da persona a persona.

Sintomi e modalità di trasmissione

3. Come si manifesta l'influenza aviaria negli animali?

La maggior parte dei virus influenzali aviari non provoca sintomi o provoca sintomi attenuati negli uccelli selvatici; tuttavia, il tipo di sintomatologia negli uccelli varia sia in relazione al ceppo virale che al tipo di volatile. L'infezione da alcuni virus A (per esempio, alcuni ceppi H5 ed H7) può causare epidemie estese ed elevata mortalità tra alcune specie di selvatici e di uccelli domestici, compresi polli e tacchini.

4. Come si trasmette l'influenza aviaria negli uccelli?

Alcuni uccelli acquatici fungono da serbatoi del virus, ospitandolo nell'intestino anche senza mostrare una sintomatologia evidente ed eliminandolo con le feci. Gli uccelli infetti eliminano il virus con la saliva e il sangue, con le secrezioni respiratorie e con le feci; il contatto di uccelli suscettibili con questi materiali, o con acqua contaminata da questi, determina la trasmissione dell'infezione; la trasmissione fecale-orale è la modalità di trasmissione più comune.

L'ozono può prevenire la trasmissione disinfettando completamente l'acqua in modo particolare quella degli allevamenti avicoli.

5. Come si infetta l'uomo?

Usualmente, i virus dell'influenza aviaria non infettano gli uomini; tuttavia, sono state riportate segnalazioni di infezioni umane. L'uomo può infettarsi con il virus dell'influenza aviaria a seguito di contatti diretti con animali infetti (vivi o morti) e/o loro secrezioni (feci, urine, saliva, secrezioni respiratorie e sangue), mentre non c'è alcuna evidenza scientifica di trasmissione attraverso il consumo di carni avicole o uova dopo accurata cottura (70°C).

6. Quali sono i sintomi dell'influenza aviaria nell'uomo?

Dopo un periodo di incubazione di circa sette giorni, la sintomatologia può variare da un quadro simil-influenzale a forme più gravi, caratterizzate da infezioni oculari, quadri polmonari particolarmente gravi, che possono mettere a rischio la vita.

7. Esiste un rischio potenziale che il virus dell'influenza aviaria, l'H5N1, possa rendersi responsabile di pandemia influenzale?

Tutti i virus influenzali mutano. È possibile che anche il virus dell'influenza aviaria, l'H5N1, subisca una mutazione tale da acquisire la capacità di infettare gli uomini e diffondersi da persona a persona.

8. Che differenza c'è tra influenza aviaria e pandemia influenzale?

L'influenza aviaria è l'infezione sostenuta da virus dell'influenza che generalmente colpisce volatili e che, in particolari condizioni di contatto, può trasmettersi da uccelli infetti all'uomo. La pandemia influenzale è un'epidemia globale di influenza causata da un nuovo virus influenzale che emerge e si trasmette da uomo a uomo, causando la malattia in tutto il mondo.

9. Ci sono già state in passato pandemie influenzali?

Nel 20° secolo ci sono state tre pandemie. Tutte si sono diffuse nel mondo entro un anno dal loro esordio. Sono: 1918-19, «Spagnola», da virus A(H1N1), causò il più alto numero noto di morti: da 20 a 50 milioni di persone potrebbero essere morte in tutto il mondo a causa di questa influenza. Molte persone morirono nei primi giorni dopo l'infezione ed altri in seguito a causa delle complicanze. Quasi la metà di questi erano gio-

vani adulti sani. 1957-58, «Asiatica», da virus A(H2N2), causò circa 70.000 morti negli Stati Uniti. Dalla prima identificazione avvenuta in Cina, alla fine del febbraio 1957, il virus si diffuse fino agli Stati Uniti nel giugno 1957. 1968-69 «Hong Kong», da virus A(H3N2), causò approssimativamente 34.000 decessi negli Stati Uniti. Questo virus era stato identificato in Hong Kong all'inizio del 1968 e si diffuse negli Stati Uniti entro un anno. Il virus A(H3N2) circola ancora oggi, provocando epidemie stagionali, per le quali è ora possibile una prevenzione con il vaccino.

10. Quando ci sarà la prossima pandemia influenzale?

Non è possibile prevedere né il momento preciso, né l'impatto di una futura pandemia influenzale. La severità della malattia, la rapidità della sua diffusione e i gruppi a rischio nella popolazione sono variabili ignote correlabili al virus.

L'articolo 1 istituisce presso il Ministero della salute il «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali» ed il «Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti», il quale ultimo assorbe l'attuale direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti.

Le norme in esame specificano che gli interventi sono intesi anche a far fronte alle possibili emergenze derivanti dall'influenza aviaria.

Al Centro nazionale sono affidati compiti di definizione e programmazione delle strategie di controllo ed eradicazione delle malattie animali nonché compiti – svolti mediante un'apposita Unità centrale di crisi – di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva in materia (comma 1).

L'Unità centrale di crisi è unica per tutte le malattie animali e costituisce un raccordo con le analoghe strutture regionali e locali.

Il Centro si può avvalere direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, delle facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare.

La disciplina sull'individuazione più dettagliata dei compiti del Centro nazionale e sul suo funzionamento e composizione nonché sulle modalità di partecipazione delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati alle attività del Centro e dell'Unità di crisi è rimessa a decreti ministeriali (comma 1, ultimo periodo, e comma 2).

Il «Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti» – che sostituisce, come detto, l'attuale Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti – si articola, ai sensi del comma 3, in tre uffici di livello dirigenziale generale nei quali confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.

Conseguentemente, il comma 5 dispone l'incremento di tre posti di dirigente di prima fascia nella pianta organica del Ministero della salute.

Il Dipartimento costituisce, quindi, la nuova articolazione organizzativa per le funzioni in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti spettanti al Ministero della salute.

Al fine di garantire l'attuazione dei compiti di prevenzione e di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il comma 4 del medesimo articolo 1 consente l'assunzione da parte del Ministero della salute, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di primo livello e di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario. Per tali reclutamenti si prevede lo svolgimento di concorsi pubblici articolati in quiz preselettivi e successivi colloqui.

L'articolo 2, comma 1, «al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale» e allo scopo di assicurare la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, stabilisce che, su proposta del Ministro della salute, si possa far fronte all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico attingendo al «Fondo di previdenza per le spese impreviste» di cui all'art. 9 della legge n. 468 del 1978.

Il comma 2 prevede la costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione, secondo modalità da fissare mediante accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, sancito dalla relativa Conferenza.

L'articolo 3 dispone il potenziamento del Comando carabinieri per la sanità, di cui viene altresì cambiata la denominazione in «Comando carabinieri per la tutela della salute».

Si consente l'arruolamento da parte del comando di 96 unità, in soprannumero rispetto all'attuale pianta organica dell'Arma dei carabinieri ed in deroga al divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

I relativi oneri sono a carico del Ministero della salute; a tale scopo è previsto uno stanziamento di 400.000 euro per il 2005 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

L'articolo 4 reca norme finanziarie e contabili.

Si segnala che, oltre alle disposizioni di copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 700.000 euro per il 2005 e in 15.200.000 euro a decorrere dal 2006, l'articolo contempla (al comma 2) una possibilità di deroga per il Ministero della salute – con riferimento alle attività di prevenzione, profilassi internazionale ed ai controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare – rispetto ai limiti di incremento dell'impiego dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste, di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge finanziaria 2005. Per tale deroga il Ministero della salute può fare ricorso ad una riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe «per prestazioni rese a richiesta e ad utilità

di soggetti interessati» previste dalla legge n. 407 del 1990, articolo 5, comma 12.

L'articolo 5, comma 1, allo scopo di sostenere il mercato delle carni avicole autorizza l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per non oltre 17.000 tonnellate e per un importo massimo di 20 milioni di euro.

Le modalità di tale acquisto, fra le quali il prezzo, saranno determinate mediante un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali (comma 2).

I commi 3 e 4 sono relativi alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai suddetti interventi nel settore avicolo che sono stati quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2005.

DIMENSIONI DEL PROBLEMA

L'influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica a causa della sua contagiosità, per la variabilità antigenica dei virus influenzali, per l'esistenza di serbatoi animali e per le possibili gravi complicanze.

Si stima che nei Paesi industrializzati la mortalità per influenza rappresenti la terza causa di morte per malattie infettive, immediatamente dopo AIDS e tubercolosi.

Le ripercussioni sanitarie ed economiche della malattia costituiscono un rilevante problema, sia nell'ambito della comunità che per il singolo individuo.

Sul piano economico, l'assenteismo lavorativo e la perdita di giornate produttive rappresentano sicuramente la voce più sostanziosa dei costi complessivi. Inoltre, le complicanze, come l'incremento dei casi di ospedalizzazione, tendono ad aumentare notevolmente la richiesta di assistenza sanitaria e, quindi, i costi diretti della malattia.

A ciò va aggiunto che i sintomi dell'influenza sono simili a quelli di molte altre malattie; pertanto il termine «influenza» viene spesso impropriamente attribuito ad affezioni delle prime vie aeree, di natura sia batterica che virale; ciò porta a due risultati contrastanti: da una parte viene minimizzato il ruolo dell'influenza come causa di morbosità e mortalità e, dall'altra, il trattamento e l'ospedalizzazione di soggetti con malattie simili all'influenza portano ad aumento dei costi assistenziali e dei ricoveri impropri.

In Italia, l'andamento stagionale delle sindromi simili all'influenza è rilevato attraverso una rete di medici sentinella (allegato 1).

I dati forniti dal sistema di rilevazione, attivo dal 1999, mostrano un'incidenza media di periodo pari a 3,5 casi per 1000 per settimana per tutta la popolazione e rilevano, per le settimane di picco dell'epidemia influenzale, incidenze variabili da 5 a 14 casi per 1000. Rapportando tali dati alla popolazione italiana si stima che ogni anno vengano colpiti, in

media, da sindromi simil-influenzali circa 5 milioni di soggetti (con circa 8 milioni di soggetti colpiti negli anni di picco).

Dal 1999 ad oggi, a livello mondiale si è registrato un aumento esponenziale delle epidemie di influenza aviaria. Il passaggio di virus influenzali aviari (stipiti H5, H7 e H9) dai volatili direttamente all'uomo è stato dimostrato già nel 1997; l'influenza da virus H5N1 è già uscita dalla specie aviaria cui era confinata ed ha colpito recentemente, nel Sud-Est asiatico con numerosi casi umani ed una letalità superiore al 50 per cento; dal dicembre 2003 ad oggi, si sono registrati in Vietnam, Indonesia, Thailandia e Cambogia, 114 casi e 59 decessi.

A partire dalla fine del mese di luglio 2005, i rapporti ufficiali all'Organizzazione Internazionale Epizootie (OIE) da parte di Autorità governative indicano che il virus H5N1 ha esteso la sua diffusione geografica.

Sia la Russia che il Kazakhstan hanno segnalato casi di influenza aviaria nel pollame alla fine di luglio e hanno confermato l'H5N1 quale agente causale ai primi di agosto. È stata ugualmente segnalata mortalità in uccelli migratori, infettati dal virus. Focolai epidemici (in animali), in entrambi i Paesi, sono stati attribuiti al contatto tra volatili e uccelli selvatici attraverso la condivisione di fonti idriche.

Nonostante i grandi sforzi per controllarli, la Food and Agriculture Organization (FAO) ha segnalato che il virus dell'influenza aviaria H5N1 continua ad essere riscontrato in molte parti del Vietnam e Indonesia e in alcune parti di Cambogia, Cina, Thailandia e, forse, anche del Laos. Le epidemie del Sud-Est asiatico, che hanno provocato la morte o l'abbattimento di più di 150 milioni di uccelli, hanno avuto gravi conseguenze per l'agricoltura e, particolarmente, per molti allevatori che dipendono da piccoli allevamenti per il reddito e il cibo.

La maggior parte dei casi umani è stata collegata al contatto diretto con pollame malato o morto nelle aree rurali mentre sono stati registrati solo pochissimi esempi di limitata trasmissione da persona a persona.

LA PREVENZIONE DELL'INFLUENZA

Alla base dell'epidemiologia dell'influenza vi è la marcata tendenza di tutti i virus influenzali a variare, cioè ad acquisire cambiamenti nelle proteine di superficie che permettono loro di aggirare la barriera costituita dall'immunità presente nella popolazione con esperienza pregressa di infezione; ciò spiega perché l'influenza possa ripetutamente colpire la popolazione e causare ricorrenti epidemie.

Sia come profilassi che come terapia, attualmente sono disponibili farmaci antivirali che, se assunti tempestivamente, possono bloccare la diffusione del virus da una cellula all'altra dell'organismo, attenuando i sintomi ed abbreviando il decorso della malattia.

Pertanto, il principale strumento per combattere l'influenza resta la vaccinazione, che è la principale misura di prevenzione per il singolo e per la collettività.

Nei confronti dell'influenza sono disponibili da molti anni vaccini efficaci; i vaccini antinfluenzali possono essere costituiti da virus coltivati su uova embrionale di pollo e successivamente inattivati (virus uccisi); oltre ai vaccini a virus uccisi, sono disponibili anche vaccini cosiddetti a virus Split (disgregati) o a sub-unità.

Nei soggetti adulti sani, i vaccini antinfluenzali hanno un'efficacia, in termini di riduzione della morbosità della malattia, variabile dal 70 al 90 per cento; nelle persone anziane ed in quelle con malattie croniche, che possono ridurre l'efficienza della risposta immunitaria, i vaccini antinfluenzali sono comunque efficaci nel prevenire le complicanze e nel ridurre la mortalità legata all'influenza del 70-80 per cento.

Per tale motivo la vaccinazione antinfluenzale è universalmente riconosciuta come il mezzo più efficace e conveniente per prevenire la malattia e le sue complicanze, oltre che per intervenire concretamente sulla catena di diffusione dell'infezione, ed è oggetto di raccomandazioni annuali da parte del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria, l'OMS concorda pienamente con FAO ed OIE sul fatto che il controllo dell'infezione influenzale aviaria nelle popolazioni di uccelli selvatici non è fattibile e non dovrebbe essere tentata; gli uccelli acquatici selvatici erano noti per essere il serbatoio naturale di tutti i virus influenzali A.

Gli uccelli migratori possono trasportare questi virus, nella loro forma a bassa patogenicità, a lunga distanza ma, generalmente, non manifestano segni di malattia, e solo raramente ne muoiono. I casi in cui virus influenzali aviari ad alta patogenicità sono stati individuati in uccelli migratori sono ugualmente rari, e il ruolo di questi volatili nella diffusione di influenza aviaria ad alta patogenicità rimane poco chiaro.

Estese morie di uccelli migratori a causa dell'influenza aviaria, quale quella individuata alla fine di aprile nel lago Qinghai nella Cina centrale, in cui più di 6.000 uccelli morirono, sono considerate inusuali, una ricerca pubblicata a luglio indica che i virus H5N1 di questo focolaio sono simili ai virus che hanno circolato nel sud-est asiatico negli ultimi due anni.

Le analisi dei virus del focolaio russo, recentemente pubblicate nel sito *web* dell'OIE, mostrano apparenti somiglianze con i virus isolati dagli uccelli migratori nell'epidemia del lago Qinghai. Campioni provenienti dall'epidemia della Mongolia negli uccelli migratori dovrebbero ugualmente essere utili nel fare luce su questi recenti sviluppi. Il monitoraggio della diffusione ed evoluzione dei virus H5N1 negli uccelli ed il rapido confronto di questi risultati con i virus H5N1 caratterizzati in precedenza è un'attività essenziale per valutare il rischio di influenza pandemia.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PANDEMICO

La possibile diffusione del virus influenzale aviario H5N1 in ulteriori Paesi non può essere esclusa. L'OMS raccomanda una accresciuta sorve-

glianza sulle epidemie nel pollame e le morie di uccelli migratori e la rapida introduzione delle misure di contenimento raccomandate da FAO e OIE. Una aumentata sorveglianza per casi di malattie respiratorie in persone con storia di esposizione a pollame infetto è ugualmente raccomandata nei Paesi in cui sono note epidemie del pollame. L'invio di campioni clinici e di virus, sia umani che animali, permette studi che contribuiscono alla valutazione del rischio pandemico e aiutano ad assicurare che il lavoro verso lo sviluppo di un vaccino prosegua.

L'espansione geografica del virus preoccupa e crea comunque ulteriori opportunità per le esposizioni umane, anche perché ogni ulteriore caso umano aumenta le opportunità per il virus di migliorare la sua trasmissibilità, attraverso mutazioni adattate o il riassortimento. L'emergenza di un ceppo H5N1 che si trasmette rapidamente nell'uomo indicherebbe l'inizio di una pandemia.

RAZIONALE PER UN PIANO INTEGRATO «EPIDEMIE-PANDEMIE INFLUENZALI»

I virus influenzali A e B, responsabili di malattia nell'uomo, vanno incontro a frequenti e permanenti cambiamenti del loro assetto genetico, determinando la comparsa di stipti nuovi dal punto di vista antigenico.

I cambiamenti antigenici cui vanno incontro i virus influenzali possono essere di minore entità («*drift* antigenico»); tali cambiamenti sono frequentissimi e portano costantemente alla comparsa di ceppi responsabili delle epidemie influenzali che si susseguono di anno in anno.

Oltre ai cambiamenti minori, i virus influenzali possono subire cambiamenti di maggiore entità («*shifts* antigenici»); questi ultimi si verificano, di fatto, solo per i virus di tipo A, ma non riguardano i virus del tipo B, e sono responsabili della comparsa di nuovi sottotipi di virus influenzali con caratteristiche antigeniche molto diverse rispetto ai virus precedenti. I virus «mutati» possono essere dotati di potenziale pandemico, cioè della capacità di provocare epidemie estese in breve tempo a tutta la popolazione del globo.

Le caratteristiche del tutto nuove rispetto ai virus circolanti, infatti, fanno sì che la popolazione umana non abbia alcuna protezione immunitaria (acquisita naturalmente o per effetto della vaccinazione) nei loro confronti.

In considerazione del fatto che i virus influenzali possono infettare diverse specie animali oltre all'uomo, è possibile che, quando vi sia coinfezione nello stesso individuo, insorgano nuovi sottotipi virtualmente dotati di potenziale epidemico o pandemico, per fenomeni di ricombinazione genetica. Per potere parlare di potenziale epidemico o pandemico, i ceppi formati a seguito di ricombinazione dovrebbero avere anche la capacità di trasmettersi da persona a persona, evento che si realizza raramente.

Non è possibile prevedere né il momento né il preciso impatto di una futura pandemia. La severità della malattia causata da un nuovo ceppo vi-

rale, la rapidità della sua diffusione ed i gruppi maggiormente suscettibili nella popolazione sono variabili ignote e correlate al ceppo pandemico.

Nel periodo interpandemico, invece, è possibile intervenire sulle variabili note fra cui risulta determinante l'assetto immunitario della popolazione, che diventa funzionale all'organizzazione della risposta ad una possibile pandemia.

In quest'ottica va inquadrata la logica di sviluppo del Piano; le attività condotte in periodo interpandemico diventano, pertanto, anche preparatorie per la risposta ad un'eventuale pandemia influenzale.

ATTIVITÀ

Pianificazione e policy vaccinale

- Piano Nazionale Influenza del Centro Nazionale per la Prevenzione e il controllo delle Malattie (CCM);
- Piano Sanitario Nazionale;
- Piano Nazionale di Prevenzione Attiva;
- Piano Nazionale Vaccini 2005-2007;
- circolare n. 1 del 5 agosto 2005 «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione influenzale 2005-2006.

I documenti emanati fissano gli obiettivi di copertura, per la vaccinazione antinfluenzale al 75 per cento delle categorie individuate dalla *policy* come obiettivo minimo ed al 100 per cento come obiettivo ottimale.

Costituzione della task force nazionale «influenza e pandemie influenzali»

Sono compiti della *Task Force*:

- aggiornare il «Piano Nazionale per una Eventuale Pandemia» (PNEP);
- fornire indicazioni per le attività previste dal PNEP nei periodi interpandemici;
- fornire indicazioni per le attività di prevenzione e risposta alle epidemie influenzali annuali;
- assumere, in periodo pandemico, le funzioni di «Comitato per la pandemia» con le attribuzioni date a quest'ultimo dal PNEP.

La *Task Force* è stata costituita, in accordo con l'articolo 5 del decreto 1° luglio 2004, «Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie», con decreto ministeriale 22 dicembre 2004. È composta da 10 membri, in rappresentanza del Ministero della salute, dell'ISS, dell'Università, dei medici di medicina generale, delle Regioni, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Ministero della difesa, Direzione generale sanità militare, del dipartimento della Protezione civile, dell'Agenzia italiana del farmaco ed è integrata di volta in volta da esperti nel campo dell'influenza e delle infezioni virali.

Preparedness per una possibile pandemia

Aggiornamento del Piano Nazionale Multifase per la pandemia influenzale. Pilastri del Piano sono:

1) bloccare l'ingresso del virus nel Paese:

- a) restrizione all'importazione di pollame (l'Italia è un Paese autosufficiente poiché nel Paese sono prodotti 20 polli/abitante);
- b) etichettatura relativa all'origine di ogni capo;
- c) incremento del controllo umani e veterinari alle frontiere (32 porti e aeroporti);
- d) stipula di accordi internazionali relativi alla restrizione della circolazione di uomini e merci.

2) Migliorare la sorveglianza:

- a) rete nazionale per la sorveglianza virologica dell'influenza: individuati 13 laboratori di primo livello e due di secondo livello (uno dei quali è il National Influenza Centre dell'OMS);
- b) allertate 256 unità sanitarie locali;
- c) partecipazione al sistema di allarme rapido e risposta;
- d) sorveglianza sindromica;
- e) miglioramento della capacità di risposta ai focolai epidemici;
- f) miglioramento della formazione in epidemiologia di campo;

3) Migliorare la difesa:

- a) incremento delle coperture vaccinali in periodo inter pandemico;

Le raccomandazioni del Ministero della salute per la vaccinazione antinfluenzale riguardano:

- soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni;
- bambini e adulti affetti da malattie croniche;
- addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo;
- personale sanitario di assistenza e di sanità pubblica;
- b) attuazione di campagne informative rivolte a medici e popolazione generale, finalizzate al miglioramento delle conoscenze, tramite:
 - *spot* sui *media* rivolti ai gruppi bersaglio e alla popolazione;
 - opuscoli e lettere a medici attraverso i giornali di categoria;
 - tavoli di lavoro interministeriali (Ministeri dell'istruzione, delle attività produttive, dei trasporti, degli interni, degli esteri) per la sensibilizzazione dei lavoratori;
- c) sviluppo di linee guida relative a prevenzione e trattamento dell'influenza;
- d) contratti con produttori di vaccini per lo sviluppo di vaccino pandemico.

Nel caso della comparsa di un ceppo virale con potenziale pandemico, al momento attuale le modalità di preparazione del vaccino sono essenzialmente le stesse che nei periodi interpandemici. Tuttavia, qualora il

nuovo sottotipo pandemico fosse un ceppo virale altamente patogeno per il pollo, la sua manipolazione e propagazione in uova embrionali di pollo comporterebbero notevoli problemi sia dal punto di vista della biosicurezza che da quello del processo produttivo. Le principali criticità produttive, pertanto, sono rappresentate da:

- tempi di produzione: variano a seconda del ceppo e richiedono tempi non inferiori a sei mesi;

- quantità prodotte: le capacità produttive delle aziende sono fisse su determinati parametri e, in caso di pandemia, le dosi attualmente prodotte (circa 280 milioni) non sarebbero in grado di soddisfare le aumentate richieste mondiali;

- approvvigionamento: durante la pandemia tutti i Governi rappresenterebbero l'esigenza di disporre delle dosi di vaccino pandemico necessarie per la protezione della popolazione; un criterio che le aziende produttrici hanno individuato come etico sarebbe quello di fornire ogni Paese delle dosi normalmente utilizzate in periodi interpandemici.

In relazione alle criticità evidenziate, le attività di *preparedness* e *procurement* hanno portato all'individuazione di una strategia in grado di assicurare al Paese il maggior numero di dosi di vaccino pandemico possibili nel quadro dell'attuale assetto produttivo mondiale.

Pertanto, sono stati formalizzati accordi con tre fra le principali aziende produttrici di vaccino, finalizzati a:

- incrementare le capacità produttive in modo tale da garantire maggiore disponibilità di vaccino sia epidemico che pandemico (5 milioni di dosi in più rispetto alla produzione corrente);

- prelaionare il vaccino prodotto, in caso di pandemia;

- implementare le attività di ricerca e sperimentazione finalizzate alla produzione di vaccini strategici, tramite acquisto preliminare di *stock* di vaccino monovalente H5N1;

- assicurarsi, nel momento della pandemia, circa due milioni di dosi prodotte su colture cellulari, tecnica quest'ultima che permette di ridurre notevolmente i tempi di produzione e, pertanto, di disporre di un quantitativo di vaccino in tempi rapidi da utilizzare per il personale di primo intervento.

Gli accordi hanno comportato un impegno di spesa pari a 5,4 milioni di euro.

4) Ridurre l'impatto:

- a) dotare il Paese di presidi utili per far fronte ad una possibile pandemia.

I ceppi pandemici del passato si sono diffusi in tutto il mondo in circa sei mesi. La rapidità di tale disseminazione potrebbe far credere che, in caso di pandemia influenzale, non ci sarà il tempo utile per adottare le misure preventive e, in particolare, per l'allestimento di un vaccino monovalente *ad hoc*. Tuttavia, la storia delle pandemie passate ci dice che

esse si sono diffuse a ondate successive, con un intervallo di dodici-diciotto mesi tra la scoperta del primo caso e l'estinzione della variante pandemica. La disseminazione geografica di una pandemia, inoltre, può essere variabile, potendosi presentare come casi isolati, sporadici, localizzati o disseminati. È possibile, quindi, prevedere che, in caso di pandemia, il vaccino non potrà essere allestito per la prima ondata, ma, in tal caso, sarà possibile ricorrere a farmaci anti-virali e ad altre misure di prevenzione non specifiche.

In base a evidenze scientifiche di efficacia ed in seguito all'esame dei rapporti costo/efficacia e costo/opportunità, sono stati acquistati, quindi: 15.000 cicli di prodotto pronto per l'uso (Oseltamivir e Zanamivir); 21 *bulk* dell'antivirale Oseltamivir contenenti ciascuno 7 chili di sostanza attiva con la quale risultano effettuabili 1.015 cicli di terapia completa.

L'acquisto degli antivirali ha comportato un impegno di spesa pari a 1,5 milioni di euro.

Per l'acquisto di ulteriori dosi di antivirali, necessarie a coprire il 10 per cento della popolazione italiana, il decreto legge del 16 settembre 2005 ha stanziato una cifra pari a 50 milioni di euro.

Attività previste dal Piano e tese a rendere coerenti gli interventi intemazionalmente intrapresi sono:

- partecipazione a tavoli di lavoro interministeriali
- partecipazione alla discussione ed ai lavori in contesti scientifici e politici quali:

Organizzazione Mondiale della Sanità

Assemblea Mondiale della Sanità

Commissione Europea: Health Security Committee (HSC)

Consesso dei Paesi G7 + Messico: Global Health Security Action Group

Global Alliance (USA)

PATOCENÒSI E ANTROPOZOONOSI

L'influenza rappresentava, prima della comparsa dell'AIDS, l'ultima grande peste dei tempi moderni (Beveridge, 1977) in quanto era e resta tuttora l'unica malattia dell'uomo veramente pandemica e rapidamente diffusibile in tutti i continenti fra uomini e donne di tutte le razze e età, mentre gran parte delle altre malattie infettive a grande contagiosità, storicamente presenti nel contesto umano (peste, vaiolo, tubercolosi, lebbra, difterite, sifilide, colera, poliomielite), sono state debellate o sono controllabili con vaccini, antibiotici, provvedimenti di igiene e sanità pubblica e interventi sociali. Attendere gli eventi o anticiparli?

Per arrivare in orario ad un appuntamento importante sappiamo che bisogna arrivare in anticipo, prendendo in considerazione tutti i possibili contrattempi. Così per le malattie infettive contagiose (va sottolineata questa particolarità, perché, ad esempio, il tetano è una malattia infettiva, in

quanto causata da un agente patogeno, il *Clostridium tetani*, ma non è contagiosa, cioè non si trasmette da uomo a uomo) prevenire/interrompere la diffusione dell'agente patogeno fra uomo e uomo rappresenta il mezzo più efficace per troncata una epidemia cioè la somma di più casi di infezione. Anche da animali possono essere trasmesse malattie infettive (antropozoonosi e pure gli insetti ematofagi costituiscono i vettori di agenti patogeni sia animali che umani. Per comprendere e affrontare i fenomeni connessi alle malattie infettive occorre considerare il concetto di patocenosi (Grmek 1998) cioè il sistema di malattie e condizioni socio-ambientali presenti in un determinato contesto storico e mutuamente dipendenti. Le malattie e in particolare quelle infettive e ancor più quelle contagiose evolvono con la storia, con i comportamenti umani e l'uomo con i suoi interventi può influire grandemente sulla natura, l'ambiente e la vita anche microbica. In tal modo alcune malattie scompaiono, altre si modificano, altre «nuove» si presentano (malattie emergenti o riemergenti). Ecco che l'etica, cioè la regola del comportamento umano, un tempo confinata al pensiero filosofico-religioso, si pone a confronto con la scienza, giunta al cuore della conoscenza della realtà esistente. Ma ricordando Salomone, la conoscenza non è sufficiente: egli chiese infatti a Dio la sapienza cioè il dono, appunto divino, di fare buon uso della conoscenza. Questo appare necessario soprattutto oggi quando si è giunti a svelare i segreti dell'atomo e quelli della cellula, cioè della realtà inorganica e di quella organica. La semplice conoscenza, infatti, ci può portare all'uso distorto dell'energia atomica o alla manipolazione incongrua del genoma. Queste considerazioni si affacciano a fronte delle paure suscitate dalla comparsa della influenza aviaria per i suoi possibili rischi di diffusione umana e saranno alla base delle riflessioni contenute in questo elaborato.

L'ecosistema in cui viviamo appare completamente differente da quello non così lontano dei nostri padri e i suoi mutamenti si valutano ormai in anni, non più in decenni, secoli o millenni. Equilibri millenari della patocenosi possono rompersi e creare nuove situazioni di rischio le cui tendenze possono essere studiate con modelli matematici ma il cui fine ultimo ci è ignoto. Le esigenze economiche, le guerre, le carestie, i rapporti sociali, le tecniche di produzione, l'incremento demografico si intrecciano per creare nuovi equilibri. Non sfugge a tale ritmo il rapporto fra uomo e animali e in tale ambito anche l'insieme di malattie infettive comuni fra uomo e animali, le antropozoonosi, si modifica continuamente. Basti pensare ai problemi posti dalla BSE e dalla SARS e ora dalla influenza aviaria. I comportamenti umani hanno sicuramente provocato l'inserimento nel circuito umano delle prime due malattie e anche per l'ultima rivestono un ruolo importante. L'aver trasformato gli erbivori in carnivori, cannibali delle loro proprie carcasse, ha permesso l'infezione da prioni dei sistemi nervosi dei mammiferi, esattamente come era successo con il cannibalismo rituale fra gli aborigeni della Nuova Guinea. Il contatto con mustelidi della famiglia degli zibetti per ragioni alimentari o commerciali ha diffuso fra gli uomini il virus della SARS. Come ricordato in precedenza (Scevola, Corriere della Sera 2005) il 75 per cento delle malattie emer-

genti è di origine animale e il 62 per cento dei 1415 patogeni umani noti proviene dagli animali. Quanto più l'uomo si avvicina all'animale tanto più diviene intenso lo scambio di patogeni. Con il cane abbiamo in comune 65 malattie infettive, 50 con i bovini, 46 con ovini e caprini, 42 con i suini, 35 con gli equini, 32 con i roditori, 26 con i volatili (Taylor, 2001; Haydon, 2002). Dal 1980 più di 38 «nuove» malattie infettive sono comparse a colpire l'uomo, una ogni 8 mesi (Institute of Medicine, 2003). Il commercio di animali selvatici rappresenta uno dei più potenti fattori di diffusione di malattie all'uomo agli animali domestici e alla fauna locale selvatica. Si stima che circa 40.000 primati, 4 milioni di uccelli, 640.000 rettili e 350 milioni di pesci siano commercializzati ogni anno (Karesh, 2005). Solo in Cina nel 2003, dopo l'epidemia SARS, 835.500 animali selvatici sono stati confiscati nei mercati di Guangzhou. Si calcola che nell'area del Sud Est-Est Asia 10 milioni di animali selvatici vengano venduti ogni anno per uso alimentare o per pratiche mediche tradizionali. Nel bacino amazzonico da 6,4 a 15,8 milioni di animali sono mangiati ogni anno, mentre in centro Africa il numero di animali raggiunge i 579 milioni. Si calcola, che da tali commerci derivino ogni anno circa 1 miliardo di contatti diretti e indiretti fra animali selvatici, uomo e animali domestici. Anche l'Europa non è esente da tali traffici. In Belgio, per esempio, il virus influenzale H5N1 è stato introdotto attraverso due aquile importate dalla Thailandia (Van Borm, 2005). Un paramixovirus altamente patogeno per il pollame domestico è stato recentemente importato in Italia con papagalli provenienti dal Pakistan (World Parrot Trust, 2004). Un fungo (*Batrachochytrium dendrobatidis*) agente della chytridiomicosi responsabile della estinzione del 30 per cento delle specie anfibie mondiali si è diffuso con il commercio di rane africane (Weldon, 2004; Stuart, 2004). La liberazione nell'ambiente di animali di provenienza esotica è causa di disastri ecologici di dimensioni spaventose in cui entrano in gioco anche nuovi ectoparassiti (zecche, pidocchi, eccetera) portatori a loro volta di nuovi patogeni. Il danno economico dagli anni 90 per la diffusione di malattie infettive negli animali domestici è stato calcolato in 80 miliardi di dollari (Newcomb, 2004), con 1/3 del mercato mondiale della carne sottoposto ad embargo a causa di BSE, influenza aviaria e altre malattie, con 140 milioni di polli eliminati in Asia. La globalizzazione dei mercati di alimenti di provenienza animale e l'aumento della domanda di proteine animali nei Paesi emergenti farà moltiplicare il rischio di diffusione di antropozoonosi. Che ruolo svolge in tale contesto la caccia? Essa non svolge nessun ruolo causale ma ne è vittima e può costituire l'unico mezzo per far fronte ai danni causati da comportamenti incoscienti di cosiddetti ambientalisti. Gli allevamenti industriali di volatili hanno o possono avere un ruolo nella insorgenza e diffusione dei virus influenzali o di altri patogeni? L'affollamento, cattive condizioni ambientali e alimentari, una cattiva sorveglianza sanitaria possono rendere un allevamento industriale o familiare l'ideale incubatrice del virus influenzale. Ma è soprattutto l'Oriente che costituisce il serbatoio inesauribile dei virus influenzali aviari per alcune caratteristiche proprie degli allevamenti e la commistione fra animali

e uomo e fra animali di specie diversa. Non è infrequente che il maiale sia allevato al di sotto delle gabbie dei volatili o comunque commisto ad essi, che volatili acquatici siano commisti a quelli terrestri, che animali selvatici abbiano accesso ad aree frequentate da animali domestici, che questi razzolino nelle abitazioni, che al mercato vengano venduti vivi dopo essere stati insieme ad altri animali e giungano alle case vivi. È facile intuire che fattori climatici (raffreddamento o surriscaldamento) e ambientali (sporcizia, affollamento, promiscuità) possono scatenare l'insorgenza di malattie infettive tra gli animali e da questi all'uomo e poi tra gli uomini in una catena difficilmente arrestabile in epoca di globalizzazione, quando la durata di un viaggio è inferiore al periodo di incubazione della malattia che si manifesterà a distanza dal focolaio di origine, saltando le barriere che un tempo potevano arrestare in qualche modo le epidemie.

INFLUENZA AVIARIA

Il serbatoio dei virus influenzali di tipo A è rappresentato dagli uccelli domestici e selvatici. In natura sono soprattutto gli uccelli acquatici, anatre, oche e in genere tutti i frequentatori delle zone umide a mantenere la presenza di tali virus. Il numero degli uccelli acquatici presenti in Italia allo stato libero è conosciuto dai censimenti annualmente svolti in periodo invernale nei siti di rilevanza nazionale e internazionale nell'ambito di progetti internazionali di studio interessanti il Paleartico occidentale e organizzati dall'International Waterfowl Research Bureau (IWRB, ora Wetlands International). Più di 115 specie vengono regolarmente censite con un numero complessivo realmente contato di circa 900.000 uccelli e stimato di più di un milione, comprendente anche specie di falconiformi dipendenti per predazione dagli uccelli acquatici (Istituto nazionale per la fauna selvatica, 1997). I movimenti migratori di tali uccelli interessano Europa, Africa, Nord della Russia (Siberia), Turchia (Asia), Medio Oriente, Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico. I cambiamenti climatici, come un breve periodo di gelo, possono determinare spostamenti delle popolazioni svernanti in zone libere dal ghiaccio per approvvigionamento di cibo.

In uno studio condotto in Italia (Campitelli, 2004) sono state rilevate omologie altamente significative fra virus H7N3 dell'influenza aviaria isolati da germani selvatici (*Anas platyrhynchos*) e tacchini d'allevamento. Nel lavoro non viene spiegato come possano essere venuti a contatto i due gruppi animali anche se è noto che la maggior parte dei germani presenti in Italia non è migrante ed ha origini semi-domestiche.

In uno studio condotto in Svezia e Olanda su germani (*Anas platyrhynchos*) migranti dal Nord Europa al Sud Europa e Mediterraneo sono stati isolati i sottotipi H5N2, 3, 6, 9 e i sottotipi H7N3, 7, 9 (Munster, 2005). Anche in questo lavoro non viene documentata la modalità con la quale le anatre avrebbero trasmesso il virus ad allevamenti di volatili domestici.

I virus contenenti HA di sottotipo H5 e H7 sono altamente patogeni per il pollame domestico e causano l'influenza aviaria altamente patogena (HPAI) identificata in precedenza come peste aviaria. Il viraggio da una forma a bassa patogenicità (LPAI) ad una altamente patogena è determinato dall'inserimento di residui aminoacidemici basici nel sito di clivaggio genico HA0 (Banks, 2001). Episodi epidemici di influenza HPAI sono stati segnalati dovuti a H5N2 in Messico nel 1994; in Italia nel 1997; in Texas nel 2004; a H5N1 in Hong Kong e nel Sud-Est Asiatico nel 1997; a H7N3 in Australia e Pakistan nel 1994; a H7N4 in Australia nel 1997; a H7N1 in Italia nel 1999; a H7N3 in Cile nel 2002 e Canada nel 2003; a H7N7 in Olanda nel 2003. Nove stati asiatici: Cambogia, Cina, Giappone, Indonesia, Laos, Malaysia, Sud Korea, Thailandia, Vietnam hanno sviluppato epidemie di influenza aviaria A di tipo H5N1 tra il 2004 e il 2005 con più di 50 morti (WHO, 2005)

CENNI STORICI

Viene riconosciuto ad un italiano, Edoardo Perroncito, veterinario a Torino, padre di Aldo, successore di Camillo Golgi alla cattedra di patologia generale dell'Università di Pavia, di aver descritto per la prima volta nel febbraio del 1878 una epidemia nei polli diversa dalle banali morie e da lui chiamata peste dei polli. Nel 1901 Luca Savonuzzi e O. Centanni dimostrarono che era dovuta a un virus filtrabile, cioè non trattenuto dai filtri che impedivano il passaggio dei batteri. Ma solo nel 1933 le conoscenze permisero di dimostrare l'etiologia virale dell'influenza nell'uomo mediante l'inoculo nel furetto di un gargarizzato umano (Smith *et al.* 1933). Dal furetto il virus passò ad un ricercatore e anche il topo fu trovato suscettibile.

I VIRUS INFLUENZALI

Epidemiologia

Negli ultimi trecento anni ci sono state 10 pandemie di influenza A nel mondo. Quella del 1918-1919, la cosiddetta «Spagnola», uccise dai 50 ai 100 milioni di persone, eguagliando in letalità la pandemia del 1830-1832, che ne uccise globalmente di meno solo perché la popolazione mondiale era meno numerosa. Nel 1957 e nel 1968 gli effetti non furono così drammatici. Oggi, con una popolazione mondiale di 6,5 miliardi di persone, i morti per una pandemia influenzale sarebbero molti milioni già con una forma lieve.

Patologia

Il virus dell'influenza di tipo A presenta tre proteine di rilevanza medica: l'emoagglutinina (HA), la neuraminidasi (NA) e la M2 tutte suscettibili agli anticorpi dell'ospite e ai farmaci antivirali Oseltamivir e Rimantadina. La HA è una glicoproteina strutturale delle *spikes* superficiali del virione che media l'attacco ai recettori sialosidici e la fusione con la membrana cellulare dell'ospite. La NA forma dei noduli sulla superficie delle particelle virali che catalizzano il passaggio nelle cellule infette e la diffusione del virus. La M2 è una proteina transmembrana che forma canali di calcio.

CLINICA

Animali suscettibili

Il pollame domestico (pollo, tacchino, quaglia, faraona, struzzo) risulta altamente sensibile ai virus influenzali A, il cui serbatoio in natura è costituito prevalentemente dagli uccelli selvatici soprattutto acquatici, come anatre, oche e uccelli dei litorali. I sottotipi finora isolati sono 16 per le proprietà antigeniche dell'emoagglutinina (HA) e 9 per quelle delle glicoproteine della neuroaminidasi (NA) di cui i sottotipi H5 e H7 si sono dimostrati altamente patogeni per il pollame domestico (*Highly pathogenic avian influenza* = HPAI, quella che un tempo si chiamava peste dei polli). Negli animali selvatici e nei domestici l'influenza normalmente è scarsamente patogena (*Low pathogenic avian influenza*-LPAI) e il viraggio alla forma grave si verifica per una mutazione del virus dovuta alla introduzione di residui aminoacidemici nel sito HA0.

Il furetto (mustelide), i felini domestici e selvatici (gatto, tigre, leopardo), il topo, il maiale sono suscettibili al virus H5N1. Il tipo H7N7 è endemico nei cavalli e nelle foche da cui può essere trasmesso all'uomo. H7N2 e H7N3 sono stati isolati nell'uomo in USA e Canada.

Influenza aviaria e influenza umana

Dal 2003 sono stati segnalati 112 casi umani di influenza aviaria con 57 decessi, Tali casi hanno riguardato aree rurali del Vietnam, Cambogia, Thailandia, Indonesia. Il virus H5N1 ha causato la morte per infezione o uccisione di più di 150 milioni di polli e anatre prevalentemente in piccoli allevamenti. L'analisi comparativa genetica dei ceppi responsabili delle epidemie del 2004-2005 ha permesso di risalire ai virus isolati nel 1997 a Hong Kong (HK/97) e dalle oche cinesi (Guangdong/96) che avevano causato solo due casi umani nel 2003 a Hong Kong. Finora non esistono evidenze che il virus H5N1 abbia acquisito geni dell'influenza non aviaria (WHO, 2005), ma la sua patogenicità resta quella intrinseca propria del ceppo.

Effetti sulla caccia

Da più parti si levano voci a chiedere la sospensione della caccia agli uccelli migratori per possibili rischi di diffusione dell'influenza aviaria attraverso la manipolazione di animali malati o portatori del virus potenzialmente patogeno per l'uomo.

Effetti sulla natura

Il virus H5N1 oltre che per gli uccelli risulta patogeno per altri animali come il furetto (ricordo che questo animale è il secondo animale da compagnia negli USA dopo il cane e si sta diffondendo anche in Italia), il gatto, la tigre, il leopardo.

Prevenzione

La prevenzione si basa essenzialmente su misure di igiene individuale (educazione) e pubblica (quarantena), sulla vaccinazione, sulla somministrazione di farmaci antivirali.

Igiene individuale

Manipolazione di animali vivi e morti con guanti e mascherina, abiti di lavoro. Pulizia e disinfezione periodica dei pollai, gabbie e strumenti. Lavaggio delle mani prima di mangiare o bere.

Ai primi sintomi di malattia respiratoria o intestinale presentarsi al medico e riferire il contatto con animali. Non tenere per casa volatili vivi. Non permettere promiscuità fra animali di specie diversa, né portare in libertà a frequentare aree popolate da volatili selvatici gli animali domestici. Non vendere o scambiare animali vivi che non siano certificati sani. In ogni caso vietate la vendita nei mercati di animali vivi da portare a domicilio.

Provvedimenti salutari

Ispezioni periodiche degli allevamenti, anche quelli famigliari. Vaccinazioni d'obbligo e facoltative. Eliminazione dei capi sospetti. Quarantena degli allevamenti e delle persone infette (malati e contatti). Somministrazione di farmaci antivirali. Distribuzione di disinfettanti, guanti a perdere, vestiario, protettivo.

Vaccinazione

Il vaccino contro il ceppo virale H5N1 causa della influenza aviaria del Sud-Est asiatico è stato preparato e si è dimostrato immunogeno nei volontari cui è stato iniettato. Sappiamo tuttavia che il pericolo maggiore deriva da una possibile mutazione di tale virus che sopraggiunga in qualche modo (più probabilmente per ricombinazione con un ceppo umano di

virus influenzale) si da renderlo trasmissibile da uomo a uomo, cosa che per ora non è avvenuta, come dimostra l'assenza di contagio fra il personale sanitario che ha assistito senza particolari precauzioni i pazienti infettati con l'H5N1 negli ospedali di Hanoi e Ho Chi Min City in Vietnam. La preparazione di un vaccino contro un nuovo ceppo emergente richiederebbe sei mesi dall'isolamento del virus alla disponibilità del farmaco per le zone colpite. La capacità attuale di produrre vaccini antinfluenzali tradizionali è di circa 300 milioni di dosi anno, richiede 350 milioni di uova di pollo ed è concentrata per il 90 per cento in Europa e Nord America dove vive solo il 10 per cento della popolazione mondiale. Non è possibile prevedere al momento quale tipo di virus ne sarà responsabile per cui la preparazione del vaccino deve attendere il manifestarsi dell'epidemia prima di iniziarne la produzione. Un processo lento che sarebbe accelerato da tecniche nuove di preparazione su colture cellulari. Una completa immunizzazione richiederebbe due dosi con un raddoppio quindi dei tempi e dei costi.

Per i «normali» virus influenzali umani disponiamo di due tipi di vaccino: l'inattivato iniettabile e il vivo attenuato per *spray* nasale.

Terapia

Come era logico aspettarsi, il virus H5N1, isolato nell'uomo nel Nord Vietnam, ha mostrato di essere resistente al farmaco antivirale Oseltamivir, inibitore della neuraminidasi virale (Tamiflu) (*Reuters Health Information*, 2005). Tale resistenza è stata dimostrata anche verso i ceppi della normale influenza in Giappone, dove i medici abitualmente prescrivono il farmaco, Amantadina (Symmetrel) e Rimantadina (Flumadine) usati in prevenzione solo per l'influenza A hanno dimostrato un elevato grado di inefficacia (70 per cento) in Cina. Resta da vedere per quanto tempo rimarrà attivo l'altro antivirale inibitore della neuraminidasi di cui disponiamo, lo Zanamivir (Relenza), che tuttavia è somministrabile al momento solo per via inalatoria. Gli inibitori della neuraminidasi sono attivi verso i virus A e B dell'influenza.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

«Laringotracheite, terrore della stia, le stragi son finite, finita è la moria!» recitava la pubblicità di un vaccino contro le malattie respiratorie del pollame praticato sia negli allevamenti industriali che in quelli familiari. Poi tutto è caduto nel dimenticatoio. Si sono burocratizzati gli interventi di sanità veterinaria nel momento in cui l'agricoltura di tipo familiare passava nel settore degli allevamenti a livello industriale con migliaia di animali concentrati in capannoni e cresciuti in modo innaturale. Milioni di polli, tacchini, anatre, oche, faraone, quaglie, conigli, maiali, bovini vengono allevati in maniera intensiva per far fronte alla domanda di consumatori voraci che pretendono prezzi sempre più bassi a scapito

della qualità, aprendo la via della importazione incontrollata. Tali allevamenti sono a rischio altissimo di infezione da virus a diffusione respiratoria e orofecale come appunto il virus dell'influenza aviaria. I danni economici, come abbiamo visto in premessa, sono altissimi *in primis* proprio per gli allevatori che quindi hanno interesse ad applicare tutte le misure che la scienza suggerisce. Occorre quindi vigilanza sanitaria rigorosa; controlli scrupolosi delle condizioni igieniche; profilassi continua. Appare necessario stabilire degli *standard* ambientali tali da garantire la salubrità degli ambienti di allevamento, come si è fatto per gli animali di laboratorio.

Sotto questo aspetto, gli allevamenti di selvaggina hanno saputo mantenere condizioni di allevamento più vicine a quelle naturali, avendo lo scopo di «produrre» animali non da tavola, ma in grado di sopravvivere nell'ambiente esterno e quindi con capacità conservata di cercare il cibo, di fuggire davanti al predatore, di riprodursi. Il cacciatore quindi è il primo ad essere interessato alla salute animale, anche quella comportamentale, e l'unico a poter controllare capillarmente il territorio anche con l'ausilio del cane. Il mondo della caccia quindi non va ingiustamente e indiscriminatamente criminalizzato, ma va coinvolto in ogni programma di prevenzione della patologia animale, assegnando al cacciatore il ruolo di sentinella e garante della salute degli animali selvatici. Deve diffondersi l'idea di un'etica della caccia che si fondi su comportamenti rispettosi della vita animale e dell'ambiente naturale il cui venir meno porterebbe all'estinzione stessa di questa attività atavica dell'uomo. È recente in tale ottica il divieto d'uso nelle zone umide di munizioni al piombo sì da prevenire l'inquinamento ambientale con tale minerale tossico. Non esistono dati che dimostrino un qualsiasi episodio di diffusione tra la popolazione di casi di influenza aviaria attraverso azioni connesse in qualche modo alla caccia. Esistono invece numerose segnalazioni di malattie infettive contratte da cacciatori, guardie forestali, veterinari e addetti agli animali che sono servite a scoprire focolai endemici di infezioni fra gli animali e quindi a intraprendere i provvedimenti necessari.

L'eliminazione di soggetti malati è purtroppo l'unico rimedio per garantire la sopravvivenza di popolazioni animali aggredite da determinate malattie. In alcuni casi il numero stesso di animali costituisce un fattore di pericolo per l'insorgenza e il diffondersi di epidemie e allora sulla base di censimenti e valutazioni di impatto ambientale e sanitario si dovrà operare una riduzione del numero di animali. Potrebbe essere necessario anche per i migratori che in alcune aree sono enormemente aumentati di numero.

In conclusione, non esistono motivazioni scientifiche per una limitazione della caccia, ma solo politiche. Soggiacere a criteri irrazionali potrebbe tuttavia essere più dannoso che utile sia per gli stessi animali che per l'uomo.

Quindi, a mio avviso, la posizione da assumere si fonda sui seguenti elementi: le associazioni dei cacciatori devono mettersi a disposizione per collaborare con le Autorità sia a livello locale che nazionale e internazionale per il controllo delle popolazioni animali selvatiche. I soldi provenienti

dalle tasse sulla caccia dovrebbero in buona misura essere destinati a ricerche scientifiche volte a preservare la salute delle specie animali. Debbono essere diffusi messaggi per comportamenti rispettosi dell'etica venatoria, della sensibilità della popolazione e in particolare dei soggetti giovani. La cinofilia e l'amore per gli animali non devono essere offuscati dal momento terminale dell'azione venatoria ma valorizzati proprio a tale fine. Collaborazione con gli agricoltori. I produttori di selvaggina debbono adeguarsi alle norme sanitarie valide per gli allevamenti di animali domestici migliorando ove possibile e privilegiando le pratiche di allevamento più vicine ai metodi naturali. Dovrebbero adottare dei marchi distintivi da cui risalire all'allevamento. Le associazioni venatorie e del mondo agricolo debbono mantenere un elevato grado di *lobbying* sui politici fornendo loro informazioni scientifiche corrette e anche derivate da ricerche suscitate in modo autonomo. In uno dei lavori citati viene ringraziato il WWF. Ecco sarebbe ottima cosa che cominciassero a comparire ringraziamenti anche alle associazioni venatorie. I cacciatori e gli allevatori devono dare l'esempio per la popolazione nell'adozione di misure di controllo (vaccinazioni, prelievi diagnostici, guanti, eccetera). I cacciatori di migratori acquatici non dovrebbero mescolare i richiami vivi con pollame domestico.

Sen. CARRARA

**Integrazione all'intervento del senatore Tatò
nella discussione generale sul disegno di legge n. 3616**

Onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, è la dimostrazione, ancora una volta, dell'attenzione che il Governo pone alle necessità e urgenze del nostro Paese.

La pandemia influenzale aviaria già solleva un polverone di critiche volte, da una parte, all'impreparazione del mondo intero ad un evento che potrà dimostrarsi catastrofico, dall'altra, più semplicisticamente, alla possibilità soltanto di una opportunità per le case farmaceutiche e per gli addetti ai lavori.

In verità, l'influenza del 1918, passata alla storia con l'aggettivo «Spagnola», creò un'ecatombe di 50 milioni di vittime. I sopravvissuti raccontavano che in alcune città un quinto, un quarto degli abitanti perirono. Si era, allora, ancora nell'era preantibiotica, mancavano specifici antinfluenzali ed antivirali e pareva che il chinino fosse la panacea universale.

Meno dannosa fu l'influenza asiatica della metà degli anni Cinquanta che pure mieté numerose vittime per le complicanze post-influenzali, nonostante la provvidenziale copertura antibiotica, della combinazione di penicillina e streptomina.

Non trascuriamo però, e tutti lo speriamo, che l'allarme, ormai lanciato all'intera umanità attraverso le molteplici forme di comunicazione, possa svanire nel nulla. È stato tipico il caso della «Sindrome Acuta Respiratoria Severa» (SARS) di due anni addietro per la quale i Governi si affrettarono ad adottare le più svariate, inutili e a volte inopportune misure di sicurezza. Ma è nostro pieno dovere, prima di curare, prevenire e in tempo utile.

Non a caso il Ministero della salute ha già acquisito, con una spesa di 5.400.000 di euro, la prelazione, per i prossimi cinque anni, su 36 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale pandemico, disponibile entro novanta giorni dalla eventuale dichiarazione di epidemia del OMS ed entro il 31 dicembre 2005 saranno acquisite 185.000 dosi di vaccino contro il virus H5N1, così come sono stati già acquistati 150.000 cicli di prodotto pronto per l'uso di Oseltamivir e Zanamivir per una spesa pari ad 1,5 milioni di euro.

Come è noto, l'influenza aviaria è causata dal virus H5N1, da cui sono affetti polli ed uccelli. In particolare, l'infezione viaggia attraverso stormi migratori dalla Russia e dall'Est Asiatico e già in Romania, Bulgaria, Turchia ed infine Grecia esistono molteplici focolai di infezioni. L'influenza aviaria pone anche un'altra problematica, relativa alla possibilità della chiusura della cacciagione di uccelli migratori e dell'abbattimento di numerosissimi capi aviari negli allevamenti infetti, come ha già ipotizzato il vice presidente della Commissione dell'Unione Europea, onorevole Franco Frattini, favorevoli le Associazioni ambientaliste, il WWF e la

Lega abolizione caccia (LAC). Ci è di conforto la certezza che ad oggi in Italia non esistono focolai infettivi grazie ai controlli costanti sugli allevamenti, macellazione e commercializzazione delle carni ed alla etichettatura di esse già in atto. Nell'ipotesi sciagurata che l'influenza aviaria dovesse giungere in Italia, si prevede un contagio di 14 milioni di soggetti e 30.000 decessi. Il virus in questione è ormai presente sul Pianeta da circa sei anni. L'influenza da virus H5N1 è già uscita dalla specie aviaria cui era confinata. Ha contagiato altre specie animali *in primis* il maiale, ma anche il cavallo, il delfino, la balena e l'uomo, ed ha colpito recentemente nel Sud-Est Asiatico con numerosi casi umani ed una letalità superiore al 50 per cento. Dal dicembre 2003 ad oggi si sono registrati, in Vietnam, Indonesia, Thailandia e Cambogia, 114 casi e 59 decessi. Anche in Russia e in Kazakistan sono stati segnalati casi di influenza aviaria nel pollame nei mesi di luglio e agosto di quest'anno e hanno confermato nell'H5N1 l'agente causale. Nonostante i grandi sforzi per controllare questi focolai, la *Food and Agriculture Organization* (FAO) ha segnalato che il virus dell'influenza aviaria H5N1 continua ad essere riscontrato in molte parti del globo, come in Cina, e, forse, anche del Laos. Le epidemie del Sud-Est asiatico, che hanno provocato la morte e l'abbattimento di più di 150 milioni di uccelli migratori, hanno avuto anche gravi conseguenze per l'agricoltura e, particolarmente, per molti allevatori che dipendono da piccoli allevamenti per il loro sostentamento.

La maggior parte dei casi umani è stata collegata al contatto diretto con pollame malato o morto nelle aree rurali, mentre sono stati registrati solo pochissimi esempi di limitata trasmissione da persona a persona; questi i dati forniti dal Ministero della salute.

Si pone quindi la necessità di una prevenzione attraverso la disponibilità di farmaci antivirali: la «Amantadina», efficace nei confronti dei virus dell'influenza di tipo A; gli inibitori della «Neuraminidasi» e cioè l'«Oseltamivir» e lo «Zanamivir», questi ultimi già indicati, riducono la replicazione dei virus influenzali A e B, sono maggiormente efficaci se assunti entro poche ore dall'esordio dei sintomi e non devono essere somministrati se sono trascorse più di quarantotto ore. Si resta quindi in attesa del vaccino influenzale pandemico.

I vaccini antinfluenzali nei soggetti adulti sani hanno un'efficacia nella riduzione della morbosità variabile dal 70 al 90 per cento; nelle persone anziane e in quelle affette da malattie croniche sono efficaci nel prevenire le complicanze e nel ridurre la mortalità del 70-80 per cento.

Il decreto-legge prevede l'istituzione presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute del «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali», che mediante l'«Unità centrale di crisi» svolge compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva per le finalità di profilassi internazionale. Esso si avvale dei centri di riferimento nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia, del dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le Regioni e/o Province autonome, nonché

delle facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare.

È istituito, inoltre, presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. Per tali esigenze si avrà il potenziamento dell'organico sanitario del Ministero della salute, mediante contratto triennale, di 60 dirigenti veterinari di primo livello e di 50 operatori tecnici per complessivi 5.151.000 euro, oltre tre posti di dirigente di prima fascia.

Il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, per la vigilanza, il controllo e la repressioni di frodi viene potenziato di 96 unità, di cui 20 ufficiali e 76 ispettori, così come è previsto il sostegno al mercato delle carni avicole da parte dell'AGEA per il ritiro di 17.000 tonnellate con un impegno massimo di 20 milioni di euro.

Il Ministero della salute ha istituito la *task force* nazionale «influenza e pandemie influenzali», composta da 10 membri esperti dell'Istituto superiore di sanità, dell'università, della medicina generale, degli Istituti zooprofilattici della Regione, della sanità militare, della Protezione civile, del Ministero della difesa, dell'Agenzia italiana del farmaco, volta a fronteggiare le emergenze in caso di pandemia ed ad assumere le funzioni di comitato per la pandemia.

A conclusione di queste considerazioni, possiamo, quindi, affermare che il decreto ha le basi essenziali per fronteggiare ogni emergenza in caso di pandemia influenzale. Il piano di azione è sostanzialmente rivolto ad utilizzare carni, nazionali, alla restrizione dell'importazione di pollame, alla etichettatura delle carni, ai controlli sia veterinari che umani alle frontiere, a recepire accordi internazionali volti alla restrizione della circolazione di uomini e merci, ad attivare le 216 unità sanitarie locali e a reprimere focolai epidemici che dovessero comparire sul territorio. Ancora, ad attivare una campagna informativa affinché vengano sottoposte a vaccinazione antinfluenzale generica i soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni, gli adulti affetti da malattie croniche debilitanti, i bambini, gli addetti ai servizi sia nel settore sanitario veterinario che in quelli della commercializzazione della carne aviaria, nonché ad allertare i produttori di vaccini per lo sviluppo di vaccino pandemico. Affinché i tempi di produzione, le qualità prodotte e l'approvvigionamento avvengano in tempi utili per contrastare l'emergenza, occorre prepararsi al rifornimento di circa 36 milioni di dosi di vaccino sia epidemico che pandemico; acquisire preliminarmente *stock* di vaccino monovalente H5M1; assicurarsi, in caso di pandemia, circa 2 milioni di dosi prodotte su colture cellulari, tecnica che riduce notevolmente i tempi di produzione, e quindi disporre di quantitativi di vaccino in tempi veloci.

Il decreto legislativo quindi, nel suo insieme, con piccole modifiche votate in 12a Commissione, affinché nulla venga tralasciato al caso e possa essere affrontata qualunque forma di pandemia umana con il minor danno possibile alla popolazione, attiva tutte le misure urgenti sia di prevenzione che di cura, considerando anche l'aspetto economico e quello del personale specializzato.

Alleanza Nazionale sarà compatta nell'approvare il decreto-legge dimostrando ancora una volta il suo allineamento agli orientamenti del Governo e si augura che l'opposizione, lungi dal riproporre misure ostruzionistiche, agevoli l'*iter* del provvedimento.

Sen. TATÒ

**Integrazione all'intervento del senatore Salzano
nella discussione generale del disegno di legge n. 3616**

Signor Presidente, onorevole ministro Storace, i recenti episodi che si sono verificati dapprima in alcuni Paesi dell'Est europeo e poi anche in altri (Turchia e Grecia), di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria, impone, da parte nostra, l'adozione di una serie di misure urgenti, alcune contenute in questo decreto, atte a ridurre il rischio di contagio della malattia agli animali dei nostri allevamenti, ma soprattutto, in caso di pandemia, a far sì che il nostro Paese non si presenti completamente impreparato all'appuntamento pandemico. Il rischio che una pandemia possa scoppiare nei prossimi mesi, ci è stato spiegato in un'audizione dal professor Greco, è ragionevolmente alto ed è legato innanzitutto alla ciclicità degli eventi pandemici con intervalli regolari di trentacinque, quarant'anni ed al fatto che tutte le precedenti pandemie hanno esordito con importanti epidemie animali, così come oggi si sta verificando per l'influenza aviaria. Naturalmente, perché possa verificarsi una pandemia è necessaria una mutazione del virus H5N1, cioè una mescolanza degli antigeni del virus dell'influenza aviaria con antigeni dell'influenza umana. Il nuovo virus così ottenuto sarà altamente patogeno per l'uomo e si trasmetterà per via aerea. Il Ministro della salute, nei mesi di agosto e settembre, ha già provveduto ad emanare dei provvedimenti di divieto di ingresso di carni avicole provenienti da Paesi colpiti dal virus, quali Russia, Kazakistan ed in ultimo Turchia, alzando la guardia per quanto riguarda il controllo alle frontiere ed in porti e aeroporti. Con questo decreto il Ministro della salute ha provveduto ad acquisire, con una spesa di 5.400.000 euro, la prelazione per i prossimi cinque anni di 36 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale pandemico. Entro il 31 dicembre di quest'anno saranno acquisite 85.000 dosi di vaccino contro il virus H5N1, che si ritiene possano dare una prima copertura anticorpale, anche se parziale, in attesa della disponibilità di vaccino contro l'influenza pandemica, atteso che il tempo che intercorrerà fra l'isolamento del virus responsabile della pandemia e la disponibilità del vaccino sarà di sessanta, novanta giorni circa. In questo senso mi sembra anche giustificato l'acquisto di scorte di farmaci antivirali utili nelle prime ventiquattro, quarantotto ore dal contagio, farmaci che certamente non saranno reperibili nelle farmacie durante l'emergenza pandemica. Peraltro, vi è già stata una corsa all'approvvigionamento di antivirali da parte di tantissimi cittadini impauriti, tant'è vero che la maggior parte delle farmacie ne sono sprovviste.

Nel provvedimento, inoltre, vi è l'istituzione di un Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali presso il Ministero della salute che avrà lo scopo di definire e programmare gli obiettivi e le strategie nazionali di controllo ed eradicazione delle malattie animali. Il Centro si avvarrà dell'unità centrale di crisi quale raccordo tecnico operativo con le analoghe strutture locali e regionali e qui desidero sottolineare l'importante rete che il nostro Paese dispone, invidiataci da tutti gli altri Paesi

europei e che si compone degli istituti zooprofilattici, del centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore della sanità, dei medici epidemiologici e dei veterinari delle ASL impegnati direttamente sul territorio. C'è, nel decreto, un potenziamento giusto dell'organico sia dei medici veterinari che dei Carabinieri del NAS necessari nel settore della vigilanza, controllo e repressione degli illeciti in materia sanitaria e alimentare.

Infine, per il notevole taglio di consumi di carne di pollame nel decreto è inserita una norma a sostegno del mercato, attraverso acquisti da parte della AGEA di prodotto congelato che, per effetto del calo di consumi gli operatori, sono stati costretti a congelare.

In conclusione, desidero ringraziare il relatore, senatore Carrara, il sottosegretario Cursi, ma soprattutto il ministro della salute, onorevole Storace, per la tempestività del provvedimento e per la bontà delle norme in esso contenute, preannunciando sin da ora il voto favorevole del Gruppo dell'UDC.

Sen. SALZANO

**Integrazione all'intervento della senatrice Bianconi
nella discussione generale del disegno di legge n. 3616**

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, negli ultimi mesi è esploso con una esposizione mediatica straordinaria l'allarme sul virus dell'influenza dei polli. Abbiamo assistito ad informazioni catastrofiche con tanto di previsioni: 150.000 morti, la necessità di istituire campi sanitari militari, paralleli con le epidemie della «Spagnola» e della «Asiatica», le epidemie dell'ultimo secolo.

L'allarme per una possibile epidemia, è bene ricordarlo è certamente ragionevole. L'allarmismo è sicuramente irragionevole, così com'è irragionevole ed irresponsabile accusare il Ministro di un eventuale scoppio di pandemia perché non ha chiuso la caccia, conoscendo benissimo tutte le azioni che sono state adottate con grande senso di responsabilità in raccordo con tutti gli Stati europei, le Regioni italiane e le associazioni venatorie.

Cosa sia l'influenza aviaria è stato ben descritto dal relatore nella sua relazione, confermata dalle audizioni in Commissione. In Italia ha imperversato nell'Ottocento fino all'inizio del Novecento, ricomparendo nel 1997, causando la morte di pollame, ma nessun problema all'uomo. Attualmente non esiste nessun focolaio di influenza aviaria in Italia e dalle ultime esperienze abbiamo saputo mettere a punto piani di controlli e di emergenza per eventuali altre epidemie nel settore avicolo.

Questo virus, presente nei paesi asiatici, può infettare l'uomo se esso vive in condizione igieniche molto precarie in presenza di un'alta concentrazione del virus e con una bassa capacità di difese organiche dell'uomo che vive in situazioni di contatto promiscuo con i volatili. Un'epidemia che, vogliamo ricordarlo, così come anche il professor Greco ha sostenuto in Commissione, ha visto nel mondo circa 130 casi, con 65 morti in sei anni con soli due casi di trasmissione interumana, uno in Thailandia e uno in Vietnam, e si è fermato tutto lì. Per sostenere che ci troviamo di fronte ad una pandemia la persona infettata deve contagiare molte altre persone.

L'Agenzia dell'Unione Europea per il controllo delle malattie ha minimizzato il rischio che l'influenza aviaria possa contagiare l'uomo in Europa. «Il rischio di infezione per la maggior parte delle persone in Europa è vicino allo zero», ha detto Zsuzsanna Jakab del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. L'Agenzia ha indicato due misure cui attenersi per minimizzare il rischio del contagio umano: non toccare gli uccelli morti e mangiare solo carne e uova cucinati appropriatamente. «Se si seguono queste due linee guida, il rischio è praticamente inesistente», ha dichiarato Jakab ad una conferenza stampa a Stoccolma.

In Italia, lo ribadisco, non ci sono casi di influenza aviaria, il virus può entrare attraverso la migrazione di anatre selvagge (ecco l'attenzione del Ministro nell'ultima sua circolare), o attraverso l'introduzione di

merce clandestina; ecco perché tanta importanza ricopre l'aumento di medici veterinari e di NAS anche di frontiera.

Occorre riconoscere la tempestività con la quale il Governo ha assunto iniziative su questo problema con sostanziali innovazioni tra cui l'istituzione di un centro nazionale per la lotta contro le malattie degli animali, fortemente voluta anche dalle organizzazioni veterinarie, volta ad avere un coordinamento delle competenze presenti sul territorio nazionale e il superamento delle debolezze rispettando i principi del federalismo.

In Italia, grazie al professionale e puntiglioso servizio di veterinaria, si verificano il rispetto delle norme igieniche, il rispetto degli *standard* per tutte le strutture zootecniche, si monitorizzano tutti gli allevamenti per il problema sierologico e virale attraverso il controllo a tappeto di tutti i macelli. Vogliamo ricordarlo: l'anno scorso si sono eseguiti più di un milione di controlli negli allevamenti e negli stabilimenti. Non è un caso che ci venga riconosciuto da tutti il fatto che il Centro di Padova sia un punto di riferimento mondiale nel campo dell'influenza aviaria, e non ci sfugge la richiesta fatta al nostro Governo dal Governo di Mosca di inviare nostro personale veterinario per meglio organizzare il proprio servizio.

Purtroppo, nonostante il costante ed ottimo – e di questo lo ringraziamo – lavoro del ministro Storace, nonostante i dibattiti accesi anche in campo scientifico, nell'incertezza i cittadini hanno modificato le loro abitudini alimentari, riducendo l'uso delle carni bianche in modo irrazionale. Vogliamo ricordare che il nostro prodotto è un prodotto di qualità, che noi siamo perfettamente autosufficienti nella produzione per il consumo interno. L'Italia gode di un'alta rete di protezione e controlli, il nostro prodotto è sano, in grado di essere rintracciato; infatti, dalla metà di questo mese ogni pollo ha la sua carta d'identità e questo a maggior sicurezza per i nostri cittadini. Purtroppo, questa situazione ci fa rivivere con apprensione altri allarmi che ci hanno tenuti in scacco per molto tempo, gettando i nostri settori produttivi in una crisi profonda.

Oggi parliamo di una filiera, quella avicola, che occupa più di 180.000 addetti, con un fatturato che supera i 9.000 miliardi di euro e che vede in queste settimane il pericolo di pesanti perdite di posti di lavoro.

Le altre cose estremamente positive contenute in questo decreto, vogliamo ricordarlo, sono rappresentate dalle norme fiscali transitorie per venire incontro alle difficoltà del settore e anche di questa attenzione vogliamo ringraziare il Governo.

L'ultimo pensiero è per l'informazione. È cosa seria e molto delicata. È importante che le notizie date siano certe, scientificamente provabili, capaci di formare opinioni senza allarmismi, perché – così come ho iniziato il mio intervento lo termino – l'allarmismo in questo caso è veramente immotivato e irragionevole. Grazie.

Sen. BIANCONI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3596. Em. 1.0.300, Donati e altri	156	137	003	001	133	069	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3596. Em. 1.0.301, Donati e altri	153	146	007	010	129	074	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3596. Em. 1.0.19, la Commissione	185	182	001	050	131	092	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3596. Em. 1.0.38, la Commissione	176	173	002	040	131	087	RESP.
5	NOM.	DDL n. 3596. Em. 1.0.325 (testo 3), Montalbano e Sodano C.	182	179	008	042	129	090	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	M	M
AMATO GIULIANO			F	F	
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M	M
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA				F	
AZZOLLINI ANTONIO					C
BAIO DOSSI EMANUELA	R			F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO			F		F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO			F	F	F
BASSO MARCELLO			F		
BASTIANONI STEFANO			R	R	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO				F	F
BATTAGLIA ANTONIO					C
BATTAGLIA GIOVANNI			F		F
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	R	A	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	A	A	C
BONFIETTI DARIA	M	M	M	M	M
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	A	C	C	F

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI			F	F	A
BRUTTI PAOLO			F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	R		F		A
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	R	R	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C		C	C	C
CARELLA FRANCESCO		F			
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI			F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO		C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	R		F	F	R
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO				R	
COLLINO GIOVANNI	C			C	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	M	M
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	M	M	M	M	M
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI				F	F
CURSI CESARE	M	C	C		C
CURTO EUPREPIO	C	C	C		
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	F
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	F	C
DEMASI VINCENZO	C	C	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA				F	C
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO				F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO			F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	A
DONATI ANNA	R	F	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C		C	C	C
FABRIS MAURO		F	F	F	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO			F		
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	R	R	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C			C	
FLAMMIA ANGELO			F	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	A	C
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO					F
FORTE MICHELE	C	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA					F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO					F
GARRAFFA COSTANTINO			F		F
GASBARRI MARIO			F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	M	M	M	M	M
GRECO MARIO	M	M	M	M	M
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	F
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	M	M	M	M	M
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO			F		
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C		C
KOFLER ALOIS	A	A	F	C	A

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA					F
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M
LEGNINI GIOVANNI		F	F		
LIGUORI ETTORE	R		F	F	
LONGHI ALEANDRO				F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	R	R	F	F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	R	F	F		
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA			F		F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	F	F	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C
MANZIONE ROBERTO				F	
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI					F
MARITATI ALBERTO	M	M	M	M	M
MASCIONI GIUSEPPE					R
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	M	M	M	M
MEDURI RENATO	C	C			C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	R	A	F	F	A
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO			F		F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	R	F	F	F	
MONTINO ESTERINO				F	F

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MORANDO ANTONIO ENRICO					C
MORO FRANCESCO	P	P	P	P	P
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO			F	F	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI			F		F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE			F		C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	R		F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	A
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO			R		
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	M	M	M	M	M
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR	A	F	F	C	F
PETRINI PIERLUIGI	R		C	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO			F	F	
PICCIONI LORENZO	C		C	C	C
PILONI ORNELLA			F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PIZZINATO ANTONIO	R	F	F		
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M
RIGONI ANDREA	R		F		F
RIPAMONTI NATALE		R			F
RIZZI ENRICO	M	M	M	M	M
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		A	F		C
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SALERNO ROBERTO				C	
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE				F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	A
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C		
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	C	C	C		C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA			F		F
STIFFONI PIERGIORGIO	M	M	M	M	M
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	M	M	M	M	M
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	R	A			
THALER HELGA	A	A	F	C	A

Seduta N. 0886 del 19-10-2005 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO			F		C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO				F	
TUNIS GIANFRANCO				C	C
TURRONI SAURO	M	M	M	M	M
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VALLONE GIUSEPPE	R	R	F	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	C	C
VICINI ANTONIO				C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO			F	F	F
VIVIANI LUIGI			F		F
VIZZINI CARLO	M	M	M	M	M
ZANCAN GIAMPAOLO		R	F		C
ZANDA LUIGI ENRICO		F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C
ZICCONI GUIDO	C	C	C	F	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Cherchi, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Ali', Giuliano, Guzzanti, Iervolino, Lauro, Mantica, Massucco, Novi, Pellicini, Rizzi, Sestini, Siliquini, Tarolli, Vegas, Ventucci e Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bonfietti e Provera, per attività della 3^a Commissione permanente; Turroni, per attività della 13^a Commissione permanente; Budin, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Giovannelli e Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Andreotti, Coviello e Saporito, per attività dell'Unione interparlamentare; Contestabile, Maritati e Stiffoni, per attività di rappresentanza del Senato; Greco e Valditara, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Bonavita Massimo ed altri

Norme in materia di sicurezza nelle banche (3611)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 6^a Finanze (assegnato in data 19/10/2005);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Fasolino Gaetano

Istituzione del tribunale di Eboli (3619)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio (assegnato in data 19/10/2005);

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. Vicini Antonio

Istituzione della Commissione di vigilanza sulla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti Spa (3608)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio (assegnato in data 19/10/2005);

10^a Commissione permanente Industria

Sen. Guerzoni Luciano

Tutela della concorrenza e del consumatore nel commercio outlet (3610)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 19/10/2005);

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. Falcier Luciano ed altri

Ricalcolo del trattamento pensionistico per i postelegrafonici (3607)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb.
(assegnato in data 19/10/2005).

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d*), e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554).

Ai sensi del citato articolo 1, comma 4, della legge n. 150 del 2005 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 2^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 18 dicembre 2005. La 1^a Commissione permanente potrà formulare osservazioni alla 2^a Commissione permanente entro il 28 novembre 2005. Lo schema di decreto è altresì deferito, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che si pronuncerà entro il predetto termine del 18 dicembre 2005.

Governmento, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», copia dell'ordinanza n. 133T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 settembre 2005, relativa al personale dipendente della società Enav presso l'ACC di Brindisi (n. 55).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente.

Interrogazioni

SODANO Calogero. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

– Si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della soppressione del treno denominato «freccia del Sud» che collega Agrigento con Milano. Qualora la notizia fosse vera dimostrerebbe ancora una volta la disatten-

zione di Trenitalia nei confronti della città di Agrigento e della sua provincia;

se non ritenga, per quanto di competenza, di intervenire con urgenza per ripristinare il suddetto treno.

(3-02319)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANGIUS, BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nel gennaio 2005 la Ingersoll-Rand company, multinazionale con produzioni diversificate, già detentrica dal 2002 del 30% del pacchetto azionario CISA s.p.a, azienda italiana specializzata in prodotti specifici per la sicurezza, ha acquisito il 100% della partecipazione;

il gruppo CISA conta circa 3000 dipendenti con un fatturato di circa 220 milioni di euro, commercializza in tutto il mondo i suoi prodotti con marchi *leader* ed è presente in Italia con quattro stabilimenti produttivi con diverse specializzazioni: due a Faenza, uno a Monsampolo del Tronto e uno in Umbria a Tavernelle;

l'attività della Imp-Cisa di Tavernelle si caratterizza nella produzione di sistemi di chiusura per porte antipanico e tagliafuoco, casseforti per abitazioni ed uffici e chiudiporta, di cui vanta l'invenzione ed è l'azienda, del gruppo Cisa, migliore per efficienza, produttività e tempi di consegna, caratteristiche che la rendono il sito di eccellenza della Valnestore;

dopo l'acquisizione del pacchetto azionario della Cisa, il *Chairman H.L. Henkel* aveva dichiarato che tale operazione rappresentava una scelta strategica per favorire la crescita del gruppo, il rafforzamento del suo insediamento in Europa anche per meglio sfruttare le opportunità dei mercati asiatici in rapida crescita;

il Presidente del settore sicurezza europeo, Tommy Nielson, ha rassicurato in un incontro i sindacati e i lavoratori sulle prospettive di lavoro e di crescita del gruppo e dell'azienda di Tavernelle;

improvvisamente, nel corso dell'estate, è stata annunciata la chiusura del sito produttivo di Tavernelle, presentandola come decisione già assunta senza alcuna possibilità di essere rivista, con il conseguente avvio delle procedure di mobilità per tutti i 130 lavoratori;

nel bacino del Trasimeno-perugino e alto orvietano è presente un indotto qualificato e significativo che interessa aziende importanti con un coinvolgimento di oltre 250 lavoratori che verrebbe seriamente compromesso dalla chiusura del sito di Tavernelle;

sulla base di quanto esposto non si riescono a comprendere le motivazioni oggettive che spingono la multinazionale a chiudere un sito produttivo di eccellenza che non siano quelle di utilizzare marchi e certificazioni e spostare la produzione in altri Paesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano gli atti che intende adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che si produca un danno grave allo sviluppo e all'occupazione del territorio della Valnestore-Trasimeno e all'apparato produttivo della Regione Umbria.

(4-09561)

DONATI, BOCO. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata il 7 novembre del 1991, è una convenzione quadro intesa a salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e a promuovere lo sviluppo sostenibile in quest'area, tutelando gli interessi economici e culturali delle popolazioni residenti dei Paesi aderenti;

l'Italia, ad oggi, non ha ancora ratificato i protocolli attuativi della Convenzione, dopo un incredibile cambio di opinione del Ministro degli affari esteri che prima ha proposto di ratificare i 9 protocolli, poi ha proposto di ratificarne solo 8, senza spiegare cosa doveva succedere al nono, che l'Italia ha firmato con il preventivo consenso della Consulta delle regioni dell'arco alpino;

considerato che:

l'Italia sta venendo meno ad obblighi sostanziali con i *partner* alpini, anche per quanto riguarda il contributo finanziario delle parti alla copertura dei costi del Segretariato permanente paralizzato proprio per l'insolvenza del nostro Paese a causa del mancato versamento delle quote di spettanza da parte della Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (non si tratta di cifre astronomiche, ma di 430.000 euro in totale: nulla che possa compromettere i conti dello Stato, per quanto dissestati);

l'Italia sarebbe l'unica parte a venir meno a questo obbligo finanziario, che fa mancare una risorsa economica importante al bilancio del Segretariato (considerato che Italia e Austria sono le due parti con la maggior quota di rispettivo territorio nazionale coinvolto nella Convenzione),

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione attuale del Ministro degli affari esteri sulla ratifica dei 9 protocolli;

per quali motivi l'Italia sia insolvente verso il Segretariato;

quando l'Italia intenda onorare tutti i propri impegni previsti dalla Convenzione delle Alpi.

(4-09562)

DONADI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nel 2004, con la legge 308, il Governo otteneva una legge delega in materia ambientale, alla quale dovevano poi seguire dei decreti attuativi;

questi decreti attuativi sembra siano stati presentati all'Avvocatura Generale dello Stato nel settembre 2005 e che confermino la volontà del Ministro dell'ambiente di cancellare definitivamente la legge n. 183/1989;

la legge n. 183/1989 si fondava su principi generali come il bacino, l'Autorità di bacino e il sistema nazionale della difesa del suolo, inteso come rapporto paritetico e di collaborazione tra Ministeri, Regioni, Autorità di bacino, Servizi tecnici nazionali e regionali;

la suddetta legge aveva istituito le Autorità di bacino come strutture di cooperazione tra le Regioni e lo Stato in materia di difesa del suolo e di risorse idriche stanziando finanziamenti da contabilizzare nelle finanziarie a seguire;

alla fine degli anni '90 le Autorità di bacino erano state quasi tutte costituite e il sistema nazionale della difesa del suolo aveva cominciato a funzionare, ne sono prova i Piani stralcio di bacino adottati e approvati nei termini previsti dalle leggi n. 267/98 e n. 365/00, intervenute a completare il quadro normativo in materia;

ma con la legge n. 308/2004 il Ministro dell'ambiente, con delega piena, ha ritenuto di impoverire, nelle varie finanziarie, le risorse che garantivano alle Autorità di bacino lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, abolendo procedure e prassi consolidate, cancellando parametri di riparto delle risorse finanziarie, non assegnando più alle regioni i finanziamenti per interventi sulla base di programmi predisposti dalle Autorità di bacino; si è avuto il risultato che da quattro anni le Regioni non ricevono più i finanziamenti per interventi e conseguentemente le Autorità di bacino non ricevono più il loro 10% per studi, piani e programmi;

a partire dal 2002 tutte le risorse rese disponibili dalle leggi finanziarie non sono state ripartite dal Ministero come previsto dalla legge n. 183/1989, e cioè sulla base di Programmi predisposti dalle Autorità di bacino e dalle Regioni in coerenza con le priorità d'intervento indicate dai Piani di bacino, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

tutte le risorse di cui sopra sono state allocate in un unico «Fondo per gli investimenti dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio» e sono state distribuite direttamente dal Ministero stesso senza alcuna programmazione e saltando i soggetti competenti, come le Autorità di bacino e le Regioni (quindi al di fuori dei Piani e dei Programmi di bacino, che in molti casi erano stati approvati dal Ministero stesso), direttamente ai Comuni che normalmente non hanno nessuna competenza sulla difesa del suolo;

in tutto questo si inserisce anche l'emergenza del Po e l'opera di prevenzione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato dall'Autorità di bacino del Po, che prevede la sistemazione di nodi critici lungo le aste fluviali per un fabbisogno complessivo di 1.107.500.000 euro, di cui 390 milioni di euro destinati al riassetto idraulico del Delta, dove in seguito alla piena del 1994 è stata riscontrata la necessità di rialzare 370 chilometri di arginature per portarle alla quota di sicurezza di un metro sopra la piena massima di riferimento;

l'Agenzia interregionale per il fiume Po, che dal 1° gennaio 2003 ha ereditato le funzioni del Magistrato del Po, è l'esecutore programmatico delle indicazioni dell'Autorità di bacino, ed è costituito e gestito dalle Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna) che gli hanno affidato la gestione unitaria a scala bacino idrografico delle competenze regionali in materia di opere idrauliche, servizio di piena e polizia idraulica individuando nell'AIPO un soggetto attuatore del federalismo amministrativo in ottemperanza alla legge Bassanini;

la dirigenza dell'Agenzia ha lanciato ripetuti segnali d'allarme sulla ormai critica situazione finanziaria: a fronte di finanziamenti previsti pari a 7 miliardi di euro per il ventennio 1998-2018, per la sola rete di competenza idrografica dell'AIPO, infatti, i finanziamenti effettivamente erogati sono stati fino ad ora di solo 1,5 miliardi di euro, oltre tutto interamente stanziati prima del 2001, non essendo stato, dal 2001 ad oggi, più effettuato alcun rifinanziamento;

nel 2003 l'AIPO ha sottoposto al Governo una proposta di soluzione chiedendo che la legge obiettivo ne tenesse conto, ma non solo il Governo non ne ha tenuto conto ma ha ulteriormente ridotto i finanziamenti, ad oggi l'Agenzia riceve solo 23 milioni di euro annui di risorse continuative relative al trasferimento delle competenze statali che una volta andavano al Magistrato per il Po, in base al concordato della Conferenza Stato-Regioni, per il resto il Ministero ignora l'AIPO e, a giudizio dell'interrogante, penalizza le regioni del Po, infatti nell'ultimo stanziamento del 2005 per 270 milioni di euro, la provincia di Lucca da sola ha avuto più risorse dell'intero bacino padano,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno chiarire la sua linea di azione, tenendo conto anche delle sempre più frequenti problematiche legate alla pianura del Po ed al suo Delta;

se il Ministro ritenga coerente smantellare e far morire una struttura già operante ed efficiente per investire i singoli comuni della responsabilità di gestione di un fiume come il Po, che ha una valenza interregionale e quindi una serie di problematiche che, se affidate alle singole amministrazioni comunali, non vedranno mai una soluzione unitaria, si vedano i 370 chilometri di argini da risanare e sollevare;

se il Ministro non ritenga opportuno rivedere le tabelle della finanziaria attualmente in discussione nelle commissioni del Senato in modo da poter apportare cambiamenti finanziari verso strutture importanti come le Autorità di bacino e l'Agenzia interregionale del Po, che non hanno la possibilità di operare senza i dovuti stanziamenti;

se il Ministro e il Governo pensino di poter ulteriormente togliere finanziamenti alle Regioni del Po ed alle strutture suddette e in questo caso come pensino di poter risolvere i problemi di alluvioni e siccità che ormai sono semestralmente agli onori della cronaca nell'ambito del bacino del Po.

(4-09563)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 875a seduta pubblica del 4 ottobre 2005, a pagina 29, nell'intervento della senatrice Baio Dossi, al quinto capoverso, sopprimere le parole: «Rilevo che, anche da questo punto di vista, la normativa che ci accingiamo ad approvare non è purtroppo completa, ma è lacunosa: infatti, restano esclusi quei lavoratori che hanno sottoscritto un contratto per svolgere uno dei tantissimi lavori precari oggi esistenti sul nostro territorio.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 884a seduta pubblica del 13 ottobre 2005, a pagina 32, sotto il titolo «Parlamento europeo, trasmissione di atti»:

l'annuncio relativo al *Doc.* XII, n. 523 si ha per non apposto;

all'ultimo capoverso, sostituire le parole «*Doc.* XII, n. 524» con le altre: «*Doc.* XII, n. 523».

